

antigone

Quadrimestrale di critica
del sistema penale e penitenziario


anno I
n. 2 2006

a cura di
associazione
Antigone

edizioni
L'Harmattan Italia



Disonesti o criminali?



anno I n. 2 2006

Editoriale Claudio Sarzotti

SAGGI

È criminale la criminalità dei colletti bianchi?

Fare ricerca sui delitti dei potenti

Vincenzo Ruggiero

La corruzione fuori dall'agenda politica

Alessandro Messina

Discussione intorno al volume «Disonesto ma non criminale»

di Amedeo Cottino

Guido Maggioni

Luigi Marini

Criminalità organizzata o dei colletti bianchi?

Il caso della mafia siciliana

Vincenzo Scalia

I crimini d'impresa tra negazione e riconoscimento: il caso Eternit

Rosalba Altopiedi

«Individuals first»? Osservazioni sulla nuova strategia europea
di sicurezza globale

Claudius Messner

RUBRICHE PERIODICHE

RUBRICA GIURIDICA

Le leggi in materia penale del Governo Berlusconi

Andrea Catizone

PRISON MOVIES

Da Laudi al Caimano

Patrizio Gonnella e Susanna Marietti

RECENSIONI

L'immagine di copertina è tratta da: Jan Vredeman de Vries, *Perspective*, Dover Publ. Inc., New York, 1968 (ripresa da *Antigone*, anno I, n. 1, 1985).

EURO 20,00

ISBN: 88-7892-039-8

H

ANTIGONE anno I n. 2 2006



ANTIGONE

Rivista «ANTIGONE»

a cura dell'associazione *Antigone onlus*

SEDE OPERATIVA: v. G. Modena 95 - 00153 Roma

SEDE LEGALE: v. Della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

www.associazioneantigone.it

tel. e fax: 06.5810299

associazione.antigone@tin.it

Direttore responsabile: *Claudio Sarzotti*.

Comitato scientifico: *Amedeo Cottino, Luigi Ferrajoli, Paolo Ferrua, Francesco Maisto, Antonio Marchesi, Pio Marconi, Alessandro Margara, Dario Melossi, Giuseppe Mosconi, Mauro Palma, Massimo Pavarini, Tamar Pitch, Eligio Resta, Marco Ruotolo.*

Redazione: *Stefano Anastasia, Massimiliano Bagolini, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Andrea Catizone, Francesca D'Elia, Dario Stefano Dell'Aquila, Stefano Fumarulo, Patrizio Gonnella, Marina Graziosi, Susanna Marietti, Andrea Molteni, Alessandra Naldi, Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Giovanni Torrente, Francesca Vianello.*

ANTIGONE

QUADRIMESTRALE
di critica del sistema penale e penitenziario

anno I n. 2 2006

DOSSIER
Disonesti o criminali?

L'HARMATTAN ITALIA
via Degli Artisti 15 - 10124 Torino

INDICE

<i>Editoriale</i>	
Claudio Sarzotti	7

SAGGI

<i>È criminale la criminalità dei colletti bianchi?</i>	
<i>Fare ricerca sui delitti dei potenti</i>	
Vincenzo Ruggiero	11
<i>La corruzione fuori dall'agenda politica</i>	
Alessandro Messina	19
<i>Discussione intorno al volume «Disonesto ma non criminale» di Amedeo Cottino</i>	
Guido Maggioni	46
Luigi Marini	70
<i>Criminalità organizzata o dei colletti bianchi?</i>	
<i>Il caso della mafia siciliana</i>	
Vincenzo Scalia	80
<i>I crimini d'impresa tra negazione e riconoscimento: il caso Eternit</i>	
Rosalba Altopiedi	91
<i>«Individuals first»? Osservazioni sulla nuova strategia europea di sicurezza globale</i>	
Claudius Messner	107

RUBRICHE PERIODICHE

RUBRICA GIURIDICA	
<i>Le leggi in materia penale del Governo Berlusconi</i>	
Andrea Catizone	125
PRISON MOVIES	
<i>Da Laudi al Caimano</i>	
Patrizio Gonnella e Susanna Marietti	136
RECENSIONI	141

Editoriale

Claudio Sarzotti

Quando questo numero della rivista è stato progettato sul palcoscenico della giustizia spettacolo era appena ricomparso lo spettro della criminalità economica e/o politica. Bancopoli e i “furbetti del quartierino” stavano monopolizzando l’attenzione dei media, le intercettazioni telefoniche facevano emergere indebite ingerenze politiche, un sostanziale “commercio” del bene pubblico e volgarità assortite tipiche di certa parte della classe dirigente del nostro Paese. Oggi, quando il numero sta per uscire, altri “colletti bianchi”, implicati in vicende altrettanto gravi (se non giuridicamente almeno eticamente), catturano l’interesse dei media; ed ecco Moggi e il suo sistema di potere, “calcio-poli” e il sogno infranto di milioni di appassionati che credevano in uno sport pulito.

A più di dieci anni dalle vicende di Tangentopoli, il nostro Paese non ha ancora saputo fare una riflessione compiuta su di un fenomeno, la cosiddetta criminalità dei colletti bianchi, sul quale occorre andare oltre gli esiti incerti e contraddittori della cronaca, il continuo oscillare del pendolo tra giustizialismo e perdonismo. Un fenomeno che, contrariamente a quanto molti pensano, non è solo italiano, ma conosce un’estensione planetaria con lo sviluppo dell’economia globalizzata e mette in pericolo la stessa qualità democratica di molti sistemi politici.

Il numero della rivista intende fare il punto della situazione rispetto alla ricerca e alla riflessione criminologica riguardante questa forma di criminalità che esiste da sempre, anche se è stata riconosciuta “scientificamente” solo a partire dalle ricerche, degli anni ‘40 del secolo scorso, di Edwin Sutherland. Ecco allora che abbiamo chiesto a Vincenzo Ruggiero di riflettere sui problemi pratici e concettuali che si incontrano nel fare ricerca sui crimini dei potenti. Un libro recente, di uno dei più attenti studiosi italiani sul tema (Amedeo Cottino), ci è parso importante

per approfondire il dibattito: da esso abbiamo preso spunto per il titolo del numero della rivista e abbiamo chiesto ad un magistrato (Luigi Marini) ed ad un sociologo (Guido Maggioni) di discuterne (sul prossimo numero ospiteremo la risposta dell'autore). Nel libro di Cottino si sottolinea, tra l'altro, come la nostra cultura sottovaluti i danni sociali di una forma di criminalità che spesso si traduce in azioni sostanzialmente violente. E che ciò sia vero, anche per il nostro Paese, viene dimostrato da alcuni casi che sono giunti ai (dis)onori della cronaca giudiziaria: un esempio è il caso Eternit che viene ricostruito da Rosalba Altopiedi. E la stessa criminalità organizzata non è forse anch'essa una forma di criminalità dei colletti bianchi? Domanda a cui Vincenzo Scalia contribuisce a fornire le argomentazioni politiche e sociologiche per una risposta affermativa. Nel suo contributo, Alessandro Messina evidenzia, inoltre, la correlazione strettissima che intercorre tra la criminalità organizzata e la corruzione del sistema politico-economico e della pubblica amministrazione, avanzando anche alcune proposte operative di carattere normativo e culturale per ridurre un livello di corruzione che le ricerche internazionali ritengono più elevato di tutti i maggiori paesi europei.

Chiude il numero, oltre alle consuete rubriche "Prison movies" e "Recensioni" (ad esse si è aggiunta quella giuridica), un saggio di Claudius Messner che non tratta direttamente il tema della criminalità dei colletti bianchi, ma affronta quello più ampio del concetto di sicurezza che emerge dalla "European Security Strategy" adottata dal Consiglio d'Europa nel 2003. È interessante notare, tuttavia, come tale strategia, pur fondandosi sul principio della tutela internazionale dei diritti fondamentali dell'individuo, pare concentrarsi su quelle forme di criminalità (*in primis* terrorismo fondamentalista e criminalità organizzata) che minacciano con modalità più appariscenti questi diritti. Ma tale strategia come si colloca rispetto a quelle forme di criminalità dei potenti che così spesso mettono a repentaglio la sicurezza degli individui, anche nel senso strettamente materiale del termine? All'intelligenza del lettore la delicata risposta.

SAGGI



È criminale la criminalità dei colletti bianchi? Fare ricerca sui delitti dei potenti

Vincenzo Ruggiero

La criminologia italiana ottocentesca ha dedicato una certa attenzione ai gruppi sociali potenti e alla loro inclinazione a delinquere. La cosa non deve stupire: i membri della Scuola Positiva temevano che la “tirannide borghese” avrebbe finito per negare il diritto alla vita, incoraggiando la rivoluzione sociale (Pietro Ellero); che le élite avrebbero presto dato vita a una criminalità ‘nuova’, più devastante di quella ‘vecchia’ (Cesare Lombroso); che le classi dirigenti, con il loro disprezzo per la legalità, avrebbero dettato il tono morale (o immorale) del paese, fornendo a ognuno una giustificazione per la propria condotta di rapina (Enrico Ferri). Il loro contributo rimaneva però nell’ambiguità, in quanto era difficile stabilire se le condotte stigmatizzate fossero violazioni di norme codificate o soltanto eccessi di un sistema di dominio che, insieme ai socialisti dell’epoca, ritenevano ottimisticamente in via di estinzione. È questa la stessa ambiguità che viene comunemente ascritta al lavoro pionieristico di Edwin Sutherland, al quale viene inizialmente imputato di occuparsi di condotte non proibite dai codici penali, ma regolate da quelli amministrativi. Di qui il titolo polemico di un suo articolo, che riproduco in traduzione come titolo del presente contributo.

Occorre fare delle precisazioni preliminari, quando ci occupiamo di criminalità in generale e, tanto più quando discutiamo di criminalità dei colletti bianchi. Dove collocare l’enfasi: sui comportamenti illegittimi e sul danno sociale che provocano o su quelli legittimi che provocano altrettanto o maggiore danno sociale? Siamo di fronte a un bivio nel quale si imbatte ogni ricercatore che intenda descrivere, spiegare o prevenire la

criminalità dei potenti. Nelle note che seguono segnalerò degli esempi e delle difficoltà che si incontrano in ognuna delle strade che si diramano da questo bivio metodologico.

Se focalizziamo la ricerca sui comportamenti illegittimi occorre, naturalmente, che simili comportamenti vengano resi manifesti. Ma perché questo accada è necessario che vi siano delle vittime, le quali denuncino le condotte dannose, le esponano alle autorità e ne indichino i responsabili. Ma ecco una prima difficoltà: molto spesso la criminalità dei potenti vittimizza persone che sono inconsapevoli della propria vittimizzazione, e a loro volta i rei non sono precisamente, anagraficamente, identificabili come persone fisiche. Si tratta di una criminalità che si presenta spesso come “priva di vittime”, ma anche priva di criminali. Questo si deve, tra l’altro, alla circostanza secondo cui il tempo e il luogo nei quali il crimine viene concepito non corrispondono a quelli nei quali il loro effetto viene avvertito. Vittime e rei non condividono la scena del delitto. Le autorità alle quali viene esposta denuncia, a loro volta, possono essere incapaci o poco disposte a perseguire attori potenti, mentre le sentenze di colpevolezza possono essere rare e troppo dilazionate nel tempo perché gli studiosi possano farne un qualche uso.

E tuttavia, quando la criminalità dei potenti, come ad esempio quella delle imprese, è stata studiata attraverso gli archivi e i documenti giudiziari si è potuto stabilire che gli imprenditori e i direttori d’azienda vanno considerati come criminali abituali, recidivi della violazione, avendo commesso reati seriali, ripetuti nel tempo o simultanei (Sutherland, 1983; Clinard e Yeager, 1980; Geis, 1968; Geis e Scotland, 1980). Se si applicasse a loro la regola statunitense del “tre colpi e sei fuori”, che infligge la pena a vita a chi ripete per tre volte un reato grave, l’impresa avrebbe seri problemi di riproduzione (Slapper e Tombs, 1999).

Nei reati di corruzione politica e amministrativa le difficoltà sorgono dal fatto che esiste corruzione solo quando ‘qualcosa non funziona’, vale a dire quando alcuni soggetti coinvolti in

uno scambio corrotto trovano che il costo del loro stesso coinvolgimento supera i benefici che ne ricavano. In questi casi, quello che viene denunciato non è tanto un episodio di corruzione, ma la ineguale distribuzione dei benefici illegittimi che quest'ultimo genera (Ruggiero, 1999). Come è noto, molti casi di questo tipo si sono verificati in Italia e in Francia, dove i piccoli imprenditori hanno denunciato colleghi più potenti o rappresentanti politici con i quali, in passato, avevano pure stabilito dei sodalizi poco trasparenti. Posti di fronte a simili episodi, tuttavia, gli studiosi finiscono per osservare dei crimini, per così dire, fallimentari, mentre i crimini coronati da successo sfuggono regolarmente alla loro attenzione. Questo accade, in situazioni analoghe, quando si focalizza l'attenzione su dirigenti d'azienda condannati in tribunale, senza considerare che quei dirigenti, magari, erano stati assunti con 'il compito' di essere condannati, in maniera da distogliere ogni accusa dall'impresa nel suo complesso, e prima di ottenere una eventuale promozione nella gerarchia della stessa.

Ci sono altre modalità di ricerca che possono essere messe in pratica. La prima consiste nell'assumere la posizione dell'osservatore partecipante, chiedendo ai dirigenti di un'azienda il permesso di assistere alle riunioni del comitato direttivo. È quanto ha fatto un mio ex dottorando di ricerca, che chiamerò Andy, presso la British Petroleum (BP), accusata di gravi violazioni dei diritti umani in Colombia: ora Andy è in attesa di giudizio. L'osservazione partecipante può essere condotta in maniera 'coperta', facendosi assumere per un periodo da un'azienda sospetta. È quanto ha fatto un mio collaboratore, che chiamerò Trevor, il quale non ha scoperto nulla, tranne la complessa organizzazione dell'impresa studiata e la segmentazione dei meccanismi decisionali che la connotano. Quell'azienda osservava le regole a casa propria e le violava in quella degli altri. La diffusione del suo apparato produttivo, il sistema di contratti, appalti e subappalti adottato, avrebbero richiesto a Trevor di svolgere la sua ricerca in India o nelle Filippine anziché nel Regno Unito.

Si può fare ricerca mirata a uno specifico settore industriale e ricerca su una specifica fattispecie di reato. La prima può condurre all'identificazione di aziende e imprenditori criminali denunciati dai concorrenti non già per il vistoso tasso di criminalità che lasciano osservare, ma semplicemente perché qualcuno intende danneggiare la loro posizione e reputazione nel mercato. Sono convinto, a questo proposito, che le campagne lanciate da associazioni volontarie e organizzazioni politiche che espongono la criminalità dei potenti siano sì efficaci, ma non quanto le campagne di denuncia che i potenti lanciano gli uni contro gli altri. Il potere che si detiene nell'arena politica e in quella giudiziaria, in fondo, permette di allontanare lo stigma criminale da se stessi e di indirizzarlo verso gli altri. Se si fa ricerca su una serie omogenea di reati si possono incontrare invece altri tipi di difficoltà, come ad esempio quella relativa alla improvvisa decriminalizzazione, formale o informale, di quei reati. Il reato ambientale, come mi dicono, non viene più investigato in molte procure italiane in quanto il personale investigativo ha 'ben altre priorità'. Le decriminalizzazioni, poi, costringono la ricerca a indirizzarsi verso quello che le istituzioni, non la società civile o le vittime, ritengono vada designato come crimine dei potenti. Ma con questo siamo nell'area grigia dei comportamenti dei colletti bianchi che, sebbene legittimi, molti ritengono dannosi, e relativamente a quest'area grigia posso solo esporre la mia esperienza personale.

Nel paese in cui lavoro da vent'anni, sono due le principali agenzie pubbliche che finanziano ricerca criminologica: l'Home Office e l'Economic and Social Research Council (ESRC). Mi risulta che il primo non abbia mai finanziato ricerca sui reati d'impresa, sugli abusi dei conglomerati multinazionali, sulle irregolarità del mondo finanziario o sui paradisi fiscali che hanno sede nelle isole della Manica. Quanto all'ESRC, un progetto di ricerca gigantesco, conclusosi non molti anni fa, che esaminava una varietà molto ampia di comportamenti violenti (violenza domestica, violenza di strada, bullismo, violenza contro gli animali) non ha trovato il modo

di includere tra i temi meritevoli di scrutinio la violenza istituzionale, vale a dire la violenza poliziesca, quella degli agenti di custodia, quella dei militari, quella delle grandi aziende. Rimangono le fonti private di finanziamento, ma sono le stesse fondazioni private a beneficiarne. Sono insomma le aziende, ora, a fare ricerca su se stesse, appropriandosi di modelli quali l'autoricerca e la ricerca-azione creati e praticati, da tempo, da gruppi di ricercatori e attori indipendenti. Si veda l'esempio della British American Tobacco, che dopo aver subito diversi procedimenti giudiziari per contrabbando e collusione con gruppi della criminalità organizzata, ha ora inaugurato un centro di ricerca nell'Università di Nottingham, segnatamente un centro per la 'Responsabilità Sociale dell'Impresa'. La penetrazione dei grandi conglomerati economici nel mondo accademico ha raggiunto profondità preoccupante: alcune università vengono designate con il nome del benefattore che le finanzia (Liverpool John Moores University), mentre le cattedre assegnate ai docenti vengono designate con il nome, seppure screditato, del gruppo 'mecenate' che le istituisce, come ad esempio 'Enron Professor of Economics', nell'Università del Nebraska (Tombs e Whyte, 2006).

Il rapporto impresa-università porta con sé dei presagi poco incoraggianti: gli atenei che si permettono di denunciare, nel loro lavoro di ricerca, i reati dei colletti bianchi potrebbero venire emarginati, i titolari dei progetti di ricerca censurati. I capi dipartimento e i colleghi accademici potrebbero tra breve controllare i testi redatti da ricercatori e professori, per scongiurare che chi fa ricerca danneggi il nome, e le casse, dell'università che dà loro lavoro. Si ripeterebbero le esperienze vissute dallo stesso Edwin Sutherland, costretto a eliminare dal suo testo ormai classico il nome dei responsabili dei crimini studiati per timore che l'università per la quale lavorava venisse denunciata per diffamazione. Il celebre lavoro di Sutherland, allora, redatto negli anni Quaranta dello scorso secolo verrà pubblicato, in versione integrale, solo nel 1983. Esempi più recenti riguardano il lavoro di John Braithwaite (1984) che ha

dovuto aspettare alcuni anni prima di vedere la luce, per analogo timore di denuncia da parte del capo dipartimento dello studioso, di Maurice Punch (1996), costretto a modificare il testo dal proprio editore, e di Tweedale (2003), cui è stato ‘consigliato’ per lo stesso motivo di rinunciare alla pubblicazione dei risultati della sua ricerca sull’utilizzo dell’amianto nell’industria.

Esiste infine, nelle università britanniche, l’obbligo di sottoporre i progetti di ricerca ai cosiddetti comitati di controllo etico, che operano in ogni ateneo e giudicano di volta in volta quanto il singolo progetto sia “eticamente appropriato”. È ‘appropriato’, ad esempio, che gli intervistati conoscano l’identità dei ricercatori, i loro fini, e gli esiti conclusivi della ricerca. Questa regola ‘etica’ esclude a priori la possibilità di condurre ricerche in incognito, ad esempio facendosi assumere da un’azienda sulla cui condotta si intende investigare. Vi è l’obbligo, per altro, di sottoporre allo scrutinio degli informatori i rapporti di ricerca prima che questi vengano redatti nella forma conclusiva, e un giudizio negativo da parte di chi è stato intervistato può impedirne la pubblicazione. Si possono immaginare le difficoltà che, in questo modo, incontrano i ricercatori, ai quali viene sostanzialmente inviato il seguente messaggio: è eticamente inappropriato studiare comportamenti poco etici.

Panorama desolante? Per fortuna non del tutto. Vi sono molte agenzie indipendenti e numerosi ricercatori, giornalisti e magistrati coraggiosi sparsi in ogni angolo d’Europa. Quanto all’Italia, poi, vorrei concludere con una nota di ottimismo ironico. È vero che la maggioranza dei reati dei potenti posseggono un tratto che li accomuna, ovvero sono animati dal tentativo di non apparire come reati. In Italia, però, ne vengono compiuti quantità e varietà talmente elevate e ampie che chi li commette ha smesso da tempo di celarne la natura apertamente criminale. I colletti bianchi italiani rivendicano il diritto a delinquere e propugnano la legalizzazione delle proprie condotte illegittime. In quanto studiosi, siamo perciò fortunati: nessuno potrà dubitare delle connotazioni ‘etiche’ di questa o

quella ricerca, in quanto i fenomeni descritti non sono criminali. I colleghi all'estero ci invidiano perché il carattere torrenziale di reati dei colletti bianchi commessi in Italia, che pure rende le nostre classi dirigenti grottesche e spregevoli persino agli occhi dei loro pari stranieri, fornisce a chi vuol fare ricerca una gamma infinita di possibilità. Ricerca qualitativa e quantitativa, per settore e fattispecie, per area geografica e gruppo familiare, ricerca genealogica e diacronica, campionatura a strati e a grappoli, ricerca sincronica e longitudinale: è una manna. E per concludere, osservando i numerosi consorzi che si stabiliscono tra crimine organizzato, economia ufficiale e apparato politico, in Italia abbiamo il grande vantaggio di imbatterci in episodi di criminalità dei colletti bianchi quando studiamo la criminalità organizzata e viceversa. Che da noi i mafiosi diventino imprenditori e questi ultimi adottino pratiche mafiose non potrà che portare enormi benefici alla ricerca. Anche quest'ultima circostanza, che descrive una elevata mobilità sociale, fa invidia a studiosi stranieri che vivono in sistemi rigidi, nei quali le élite non accettano tra loro soggetti di basso lignaggio, preferendo monopolizzare a loro favore le opportunità illegali offerte dal mercato. Spero che nei prossimi anni saremo in grado di fare tesoro di questa circostanza.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Braithwaite J. (1984), *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*, Routledge and Keagan Paul, London.
- Clinard M. E Yeager P. (1980), *Corporate Crime*, Free Press, New York.
- Geis G. (1968), *White Collar Criminal*, Atherton, New York.
- Geis G. e Scotland E. (1980), *White Collar Crime: Theory and Research*, Sage, London.
- Punch M. (1996), *Dirty Business*, Sage, London.
- Ruggiero V. (1999), *Delitti dei deboli e dei potenti*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Slapper G. e Tombs S. (1999), *Corporate Crime*, Pearson, Harlow.
- Sutherland E. (1983), *White Collar Crime: The Uncut Version*, Yale University Press, London.

Tombs S. e Whyte D. (2006), "From the Streets to the Suites: Researching Corporate Crime", *Criminal Justice Matters*, 62: 24-26.

Tweedale G. (2003), "Researching Corporate Crime", in Tombs S. e Whyte D. (a cura di), *Unmasking the Crimes of the Powerful*, Peter Lang, New York.

La corruzione fuori dall'agenda politica

Alessandro Messina¹

“Forme di corruzione diffusa nei rapporti tra impresa e sfera pubblica hanno gonfiato la spesa, leso il buon funzionamento del mercato, ostacolato la selezione dei fornitori e dei prodotti migliori. L'entità di questa tassazione impropria, che da ultimo ricade sui cittadini, è di una gravità che sgomenta”.

ANTONIO FAZIO, governatore della Banca d'Italia, 1993.2

1. Una classifica e qualche dato sulla corruzione

Secondo Transparency International, organismo privato non-profit che studia il fenomeno della corruzione a livello globale (www.transparency.org), l'Italia è al 40° posto nel mondo, tra 159 nazioni, per livello della corruzione. Al primo posto (che significa maggiore virtù) c'è l'Islanda, con un punteggio di 9,7 (il massimo è 10), all'ultimo Bangladesh e Ciad, con 1,7 (minimo 0). L'Italia ha un punteggio pari a 5. Dunque molto lontano da altri paesi come la Svezia (9,2), il Regno Unito (8,6), la Germania (8,2), gli Usa (7,6) e la Francia (7,5). Ma ci troviamo anche ben al di sotto di Spagna (7), Portogallo (6,5), Slovenia (6,1), Botswana (5,9), Cipro (5,7) e tanti altri. I dati si riferiscono al 2005, ma – almeno per quanto concerne la nostra posizione – non cambiano considerevolmente nel tempo.

Questa classifica è basata sull'indice di corruzione percepita, calcolato utilizzando interviste e studi su uomini d'affari ed esperti del paese. Dalle domande che sono state formulate – e che vengono aggregate nell'indice di corruzione percepita – si ricavano alcuni dati interessanti (le risposte date nel caso dell'Italia si riferiscono a circa 485 persone): la corruzione “incide in modo significativo” sulla vita personale e familiare per il 44% degli intervistati; nel sistema economico per il 92%; nella vita politica per il 95%; sulla cultura e sui valori della

società per l'85%. A ciò si deve aggiungere che più del 70% degli intervistati ritiene che nei prossimi tre anni la corruzione è destinata a *non* diminuire e che, se potessero, gli intervistati la eliminerebbero primariamente dalla politica (29%), dai tribunali (18%), dalla sanità (15%), dalle amministrazioni che rilasciano concessioni (10%).

Un'indagine condotta dal Cirm (disponibile in www.transparency.it) completa il quadro della percezione degli italiani rispetto alla corruzione. I dati sono del 2001 ma anche in questo caso si può ritenere che essi non mutino significativamente nell'arco di pochi anni: secondo il 76% degli intervistati le istituzioni non difendono adeguatamente i cittadini da intimidazione e corruzione; solo il 2% (!) ritiene che *non* sia vero che l'illegalità è *raramente* punita; per il 93% vi sono ancora zone di corruzione inesplorate dalla magistratura, in particolare nella politica (34%), nella pubblica amministrazione (27%), nel mondo degli affari (21%).

Questi dati sono più che confermati da un'indagine svolta da Swg per Confesercenti nel 2003 (disponibile in brunik.altervista.org), secondo la quale il 90% degli imprenditori italiani è convinto che “il fenomeno della corruzione sia una pratica diffusa”; il 75% pensa che gli imprenditori siano disposti a pagare una tangente pur di avere un appoggio nella pubblica amministrazione (dato che – secondo Swg – era al 56% nel 1995); il 33% prevede un aumento della “pratica della tangente”.

D'altra parte da un'indagine condotta dal Censis (1998) emerge chiaramente che il 13% degli intervistati – da un campione rappresentativo della popolazione italiana – pagherebbe una tangente “nel caso in cui la somma non sia sproporzionata”. Così come il 16% ritiene ammissibile il comportamento di chi dichiara al fisco meno di quanto guadagna e il 32% giustifica l'imprenditore che evade le tasse “per salvaguardare i posti di lavoro della propria azienda”.

A questo punto diventano veniali le affermazioni del 62,3% di un campione rappresentativo della popolazione italiana, secondo cui le raccomandazioni sono “utili a volte indispensa-

bili”, sono “diffusissime nel pubblico e nelle aziende private” (69,9%) e vanno usate “anche se la persona è inadatta” (63,1%)³.

2. *Ma cos'è la corruzione?*

In senso giuridico la corruzione può essere definita come “la condotta illegale di un pubblico funzionario il quale, in cambio di denaro o di altra utilità effettivamente ricevuta o semplicemente promessa, compie atti di ufficio oppure agisce in modo contrario ai suoi doveri” (Davigo, 2004, p. 13)⁴.

Per un'interpretazione più politica ci si può rifare al *Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione* (rapporto al Presidente della Camera dei Deputati del 23 ottobre 1996): “Indipendentemente dalle varie fattispecie legali che essa assume, [...] la corruzione è una forma di accordo fra una minoranza allo scopo di appropriarsi di beni che spettano alla maggioranza della popolazione [...]”⁵.

In termini più teorici “la corruzione è un [...] deterioramento nel processo decisionale in cui il decisore (in una impresa privata o nel settore pubblico) consente a o domanda di deviare dal criterio che dovrebbe guidare il processo decisionale in cambio di una ricompensa, della promessa o dell'aspettativa di essa, mentre questi motivi che influenzano il suo processo decisionale non possono essere parte della giustificazione della decisione” (Huber, 2002, citato in Arnone, Iliopoulos, 2005, p. 17).

Per avere un'idea dell'incidenza quantitativa del fenomeno, almeno per la sua componente rilevata a livello giudiziario, dunque minima, i dati del suddetto *Comitato* indicano in peculato (1000 denunce all'anno), concussione (500), corruzione (400), abuso d'ufficio (1500) le forme tipiche della corruzione. Riconducibili, tra l'altro, a procedimenti penali a carico – complessivamente – del 2% del personale statale, maggiormente concentrati nel Ministero delle finanze.

Dato rilevante è che “in tutti i ministeri, il numero dei procedimenti disciplinari è inferiore (a volte notevolmente inferiore) al numero dei procedimenti penali avviati per fatti commessi

da dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni" (Comitato, 1996, p. 7).

Da un punto di vista fenomenologico, la corruzione spesso si presenta con due tipiche caratteristiche: il coinvolgimento di una pluralità di soggetti; la tendenza a ripetersi nel tempo, in modo seriale e non episodico. In generale si può parlare di corruzione politica o burocratico-amministrativa, pur essendo le due intimamente collegate fra loro.

La corruzione politica coinvolge funzionari elettivi o di nomina politica, come possono essere assessori, dirigenti nominati con il meccanismo dello *spoils system*, amministratori di società pubbliche o a partecipazione pubblica ecc. Essendo sottoposti a verifica periodica, uno dei criteri con i quali verranno giudicati, in un sistema a corruzione diffusa, è la capacità di accumulare denaro e potere.

Vi è poi la corruzione burocratico-amministrativa. Infatti, non è solo la politica, con il suo ciclo elettorale, a determinare comportamenti diffusi di corruzione. La macchina amministrativa, che pure seleziona i suoi funzionari in base a concorso, i quali sono destinati a mantenere quella posizione a vita, è troppo spesso luogo e fattore di corruzione. Ovviamente in questi casi non c'è un motivo strutturale, come per la corruzione politica, ma sembra tutto essere legato al "puro e semplice tornaconto individuale. [...] Si rilevano tra i funzionari fenomeni gravissimi di corruzione con due caratteristiche: quella della serialità e quella della devianza collettiva. [...] Non si tratta di casi sporadici, di individui singoli, ma di gruppi interi e molto ramificati" (Davigo, 2004, p. 21). La distinzione tra corruzione politica e burocratico-amministrativa sfuma molto quando si osserva il processo con cui – in alcuni casi – la pubblica amministrazione sceglie i propri dirigenti, anche al di fuori dal meccanismo dello *spoils system*: con concorsi *ad personam*, commissioni pilotate, forme varie di informazioni riservate passate sottobanco al tal o al talaltro candidato perchè parte della cordata giusta. In questi casi oltre che dei partiti politici, l'ingerenza forte sembra essere anche dei sindacati.

“Pensiamo, in Italia, a come la crescita numerica dei dipendenti pubblici abbia creato uno straordinario potere nelle assunzioni clientelari. [...] «Io ti dò il posto e tu sarai fedele a me, soltanto a me». E quindi il vero superiore dei beneficiati diventa il padrino di riferimento e nessun altro. Sotto questo profilo, perciò, il posto viene inteso come la terra avuta in concessione dopo una lunga attesa: «Ora finalmente l’ho e mi deve rendere». Ecco perchè limitare la rendita allo stipendio sembra uno spreco” (*ivi*, pp. 68 e 51).

Vale la pena ricordare le tre giustificazioni che venivano usate dai politici durante l’inchiesta Mani pulite: “abbiamo agito a fin di bene, perchè i partiti politici sono strumento fondamentale per la democrazia e hanno bisogno di risorse” giustificando dunque, oltre al reato di corruzione, anche il finanziamento illecito ai partiti; “lo fanno tutti”; “il tutto serve a ungere le ruote, aiuta il funzionamento delle cose” (*ivi*, p. 112). Argomentazioni non molto diverse da quelle che potrebbero uscire oggi dalla bocca di alcuni protagonisti di scandali finanziari.

3. Dove cresce la corruzione

In generale, sembrano fertili per la corruzione tutte quelle aree di “intersezione tra pubblico e privato [...] per le quali la privatizzazione della forma giuridica sembra poter garantire l’elusione sia dei controlli amministrativi che di quelli relativi alle società private, nonché di quello del mercato” (Comitato, 1996, p. 12). Area di intersezione che è andata molto crescendo negli ultimi anni: secondo un’indagine del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr. D’Autilia e Zamaro, 2005), il 96,4% delle amministrazioni pubbliche italiane ha avviato almeno un’esternalizzazione negli ultimi anni. Con una differenza generale tra amministrazioni centrali, che prediligono l’esternalizzazione dei servizi interni (ad esempio, gestione processi informativi) e quelle locali, invece molto più dedicate ai servizi finali (assi-

stenza sociale o manutenzione del verde). Non deve essere dato per scontato che l'esternalizzazione porti in sé corruzione, ma certo non è tranquillizzante sapere che “solo in pochissimi casi [...] processi considerati di esternalizzazione sono stati oggetto di analisi economica e organizzativa preventiva, in pochissimi casi è disponibile documentazione contabile (accessibile) su costi associabili ai contratti di esternalizzazione [...]” e che la trattativa privata sia di gran lunga la forma più seguita per la scelta dal fornitore (63% dei casi) (*ivi*, pp. 112-113).

Più che l'esternalizzazione in sé, comunque, è proprio l'intersezione tra pubblico e privato a dover essere monitorata. Quello che accade nella sanità – massima dimensione di tale intersezione – è emblematico. Un direttore generale di Asl gestisce proprio ciò e il suo ruolo diviene cruciale per sintetizzare i diversi equilibri tra interessi generali, interessi della pubblica amministrazione, interessi privati. “Fatto sta che i manager in sanità servono deboli e duttili. Molto duttili. Non è un caso [...] che la loro durata in carica sia brevissima. 3 anni e 7 mesi in media, ha contato il Cergas Bocconi. Al Sud, è chiaro, durano un fiato”⁶. E nel rapporto tra spesa sanitaria e indice di corruzione (che tendenzialmente migliora con il crescere della spesa pubblica per la salute dei cittadini) l'Italia ha una posizione assai peggiore degli altri paesi Ocse: con un spesa attorno al 6% del Pil, la media dell'indice di corruzione è 8, contro il 5 del nostro paese.

Più in generale, secondo Arnone e Iliopoulos (2005), sono due i fattori critici che favoriscono la crescita della corruzione: quelle che gli autori definiscono le variabili di governance (qualità e quantità delle regolamentazioni, qualità e trasparenza della supervisione bancaria finanziaria, credibilità delle istituzioni, stabilità politica, legalità e criminalità organizzata), che per l'Italia sono più vicini ai paesi in via di sviluppo che ai paesi Ocse; il livello di istruzione, che nel nostro paese è assai più basso che nel resto dei principali stati membri dell'Unione europea, con il 55% di popolazione che arriva – al massimo – alla licenza elementare.

4. Corruzione e criminalità organizzata

Il rapporto tra criminalità organizzata e corruzione è altissimo, la correlazione è massima: “Il dialogo Stato/mafia, con gli alti e bassi tra i due ordinamenti, dimostra chiaramente che Cosa Nostra non è un anti-Stato, ma piuttosto una organizzazione parallela che vuole approfittare delle storture dello sviluppo economico, agendo nell’illegalità [...]” (Falcone, 1991, p. 82). Quelle storture favorite e determinate proprio dai cattivi comportamenti della pubblica amministrazione e della politica. Figlie – entrambe, corruzione e criminalità organizzata – di un tessuto sociale caratterizzato dalla contiguità tra componenti più o meno sane, che nella politica trovano gli spazi per esercitare il proprio potere: “[...] la mescolanza tra società sana e società mafiosa a Palermo è sotto gli occhi di tutti e l’infiltrazione di Cosa Nostra costituisce la realtà di ogni giorno. [...] La cosa più difficile da combattere è proprio questa contiguità, soprattutto quando diventa rapporto di interesse e potere” (*ivi*, p. 90).

Così non deve sorprendere che recentemente a Palermo, nel quartiere Zen, dopo un’operazione di polizia si è scoperto che interi caseggiati non erano riforniti da utenze (luce e acqua) “normali” ma che era la mafia a fornirle (facendosi ovviamente pagare per questo) (*ivi*, p. 90).

Ricorda Ada Becchi come la stessa definizione di “crimine organizzato” sia nata negli Stati Uniti quando, studiando gli effetti del proibizionismo, la preoccupazione maggiore fosse per la capacità delle bande di gangster “di esercitare un’influenza sulle istituzioni, e prima di tutto sulle istituzioni locali, avvalendosi sia di collegamenti etnici sia della notevole capacità di corruzione insita nella lucrosità delle attività realizzate” (Becchi, 2000, p. 10). Il legame tra proibizionismo, sviluppo del crimine organizzato e corruzione è ben analizzato nel testo della Becchi. Un legame diretto, forte, che consente di interpretare meglio – perciò con accresciuta inquietudine – le recenti strette normative sulla droga, la nota legge Fini inserita nel

Decreto per le Olimpiadi: “I cosiddetti crimini senza vittima (ci si riferisce appunto al traffico di stupefacenti e alla prostituzione, n.d.a.) sono altamente remunerativi, se non vengono accertati, quando realizzarli è vietato per legge” (Becker e Stigler, 1989, p. 594, citato in Becchi, 2000, p. 31).

Oggi, in Italia, i costi che le imprese sostengono a causa del crimine organizzato – intorno al 60% dei costi totali – sono secondi soltanto a Guatemala, Colombia, Bangladesh, Ucraina e Filippine (cfr. Kaufman, 2004, citato in Arnone e Iliopoulos, 2005, p. 50).

5. I mali della pubblica amministrazione

Complessivamente è evidente che la corruzione si accompagna con una pubblica amministrazione inefficiente, con un rapporto fiduciario tra enti pubblici e cittadini che si assottiglia, con un mercato sempre più sommerso e irregolare (capace dunque di raccogliere e convogliare i frutti della corruzione, il denaro da riciclare). Non a caso gli italiani denunciano tra i mali del nostro paese corruzione e inefficienza della pubblica amministrazione praticamente con lo stesso livello di gravità, segnalati dal 18% della popolazione il primo e dal 23% il secondo (Censis, 1998, p. 14 e ss.).

In questo senso tutte le fonti sono concordi nel considerare nocivo l'eccessivo livello normativo, spesso poco coordinato e armonizzato, tale dunque da accrescere i margini di discrezionalità dei funzionari pubblici, e con essa la possibilità di arbitrii (*ergo* di fenomeni di corruzione)⁷.

Grosse responsabilità cadono anche sul modello organizzativo e normativo della pubblica amministrazione in Italia, che privilegia i controlli di processo a quelli di prodotto. Un funzionario è valutato rispetto alle procedure che segue molto più che rispetto ai risultati che ottiene. Così procedure ineccepibili portano inesorabilmente al nulla di fatto. E sembra ancora insignificante il percorso avviato nella valutazione dei dirigen-

ti (con quota – ancora marginale – di remunerazione ad essa dipendente), a seguito di alcuni – troppo vaghi – interventi legislativi (il decreto 29/1993), di una scarsa convinzione in attuazione degli enti pubblici, di una cultura del risultato e della meritocrazia del tutto inusuale per l'Italia: “[...] come fate a sapere quello che ha fatto un direttore in un anno? Perché non è giusto dire che chi ha raggiunto questi 4 [obiettivi] è bravo: eppure è successo così! Ovviamente a questo punto si sono fatti tutti furbi e hanno detto, «io sai che ti dico, che io do le carte d'identità a vista, oppure che io tengo aperto il sabato mattina». Ma dobbiamo aprire per forza il sabato mattina! Eppure questo tipo di obiettivo è stato accettato per la valutazione” (Ricotta, 2005, p. 116).

E il sistema organizzativo statico, a compartimenti stagni, senza grandi trasversalità e scambi di informazioni (l'informatica è ancora una sconosciuta per buona parte dei dipendenti – e dei dirigenti – della pubblica amministrazione) favorisce la nascita e la crescita di micro-gruppi d'interesse: “quando il numero di funzionari corrotti supera una certa soglia, o comunque, quando i singoli funzionari corrotti non si sentono più isolati, si mette in opera un meccanismo di assorbimento dei funzionari inizialmente resistenti, che finisce per obbligarli a colludere” (Comitato, 1996, p. 4).

Anche il delicato passaggio del decentramento delle funzioni dallo Stato agli enti locali sembra finora aver aggravato non poco la situazione, al contrario di quanto ci si potesse immaginare. Infatti, “la moltiplicazione e il rafforzamento dei centri di potere locale non ha dato luogo ad una corrispondente crescita di responsabilità della classe politica locale” mentre vanno denunciate, almeno fino a poco tempo fa e per la gran parte degli enti di minori dimensioni, “l'inadeguatezza e la politicizzazione dei controlli previsti per gli enti locali” (Comitato, 1996, p. 14)⁸. Così come acquistano insanamente peso il numero degli eletti nei vari livelli di governo: circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, parlamentari. Alla fine si parla di 149.593 eletti che si portano dietro 278.296 “addetti” tra

incarichi e consulenze, per un totale di 427.889 professionisti, che fa della politica, per numero di “addetti”, un settore economico maggiore di quello del credito e delle assicurazioni, con una spesa diretta di 3-4 miliardi di euro l’anno (cfr. Salvi e Villone, 2005, pp. 53-54).

6. Il ruolo delle imprese

È abbastanza diffusa la percezione – confermata anche dai dati riportati all’inizio – che le imprese italiane non si tirino indietro di fronte alla richiesta di una tangente. Così come sembra evidente che a tale pratica si associ spesso quella di alterare le gare pubbliche attraverso la costituzione di cartelli, per porsi al riparo dalla concorrenza⁹. Pure è forte l’incidenza del racket (pizzo), altra modalità di finanziamento delle storture del mercato, delle posizioni inefficienti, del sistema di corruzione diffusa (tra imprese e pubblica amministrazione).

Secondo recenti indagini, la burocrazia grava sui bilanci delle piccole e medie imprese per 11,5 miliardi di euro all’anno, circa 1.226 euro in media per addetto tra pratiche fiscali e di contabilità, adempimenti per la sicurezza ecc. Sono costi alti, che se non accompagnati da una completa trasparenza e dall’efficienza della pubblica amministrazione, facilmente inducono all’evasione fiscale, all’irregolarità del lavoro, ad atteggiamenti di complicità con le pratiche della corruzione¹⁰.

Dopo Parmalat sembrano affermazioni ingenue, ma occorre ricordare che, durante Mani pulite, “quello che più ha sorpreso chi indagava è stato il fatto che anche grandi gruppi quotati in borsa avessero bilanci falsi: risultavano in possesso di rilevantissime disponibilità finanziarie extracontabili in Italia e all’estero. [...] Se ricordiamo poi il can can pubblicitario sulle società di revisione e sull’incisiva efficacia dei loro controlli, le timide giustificazioni che i loro dirigenti hanno balbettato poi di fronte alle prime contestazioni sull’esistenza dei fondi neri, «ma noi non siamo in grado di controllare niente per dav-

vero», diventavano particolarmente ridicole” (Davigo, 2004, pp. 118-119).

Gli scandali dell'estate 2005, che hanno coinvolto banche, immobiliari, autorità di vigilanza, movimento cooperativo, finanziari considerati tra i top in Italia, hanno evidenziato la corruzione del mondo imprenditoriale, spesso legata a doppio filo a quella della politica. Ha dichiarato Sergio Cusani a proposito degli scandali bancari del 2005: “Quello che viviamo oggi è l'epilogo di Tangentopoli. Con l'inchiesta sulle banche si è toccato il livello più alto del sistema del potere. [...] Nel '92, per salvare i banchieri e le banche, fu sacrificato un pezzo del sistema politico; oggi per salvare la politica vengono scaricate le banche. [...] Allora il sistema finanziava le imprese in modo diretto, assumendo su di sé ogni rischio attraverso la formazione di consorzi di collocamento. Dopo la legge bancaria del '93, gli istituti di credito hanno scaricato i rischi sulla clientela attraverso i bond, facendo i bilanci più ricchi della loro storia” (*Il Sole 24 Ore* del 20 dicembre 2005, p. 10).

D'altra parte nel 2002 – a porte chiuse – il direttore generale dell'Abi, Giuseppe Zadra, affrontando il problema reputazionale del sistema bancario, ricordava ai dirigenti della sua associazione che trasparenza e correttezza sono gli *asset* su cui occorre investire maggiormente per il futuro, ma che tale investimento implicherebbe una rinuncia a “volumi di ricavo rilevanti”, quantificati in circa 5 miliardi di euro (Borelli, 2005, p. 24).

E l'intreccio tra imprese, politica e corruzione passa per alcuni nodi strategici: il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e – connessi a questo – i paradisi fiscali. Questi ultimi sono il principale alleato dei processi di corruzione. Le transazioni di grande importo, infatti, non possono che avvenire via banca e – nei casi di riciclaggio di denaro – sempre estero su estero, con preferenza per luoghi come Panama, Bahamas, Lussemburgo, Liechtenstein, Isole Cook, oltre alla solita Svizzera. Oggi “il mafioso non si maschera da imprenditore: è diventato un vero imprenditore, che sfrutta il vantaggio supplementare rappresentato dalla sua appartenenza a Cosa

Nostra. Mutamento, questo, conseguente all'arrivo di un enorme flusso di denaro prima dal contrabbando di tabacco e poi dal traffico di droga" (Falcone, 1991, p. 132). Ciò sembra andare nella direzione di un'evoluzione del sistema della corruzione e della criminalità organizzata, da un modello all'italiana, basato sul controllo del territorio e il potere politico-economico, ad un modello statunitense, in cui il controllo è su interi pezzi dell'economia legale e la priorità è meno il potere e più il lucro in senso stretto. A ciò si aggiunga l'effetto globalizzazione, o de-nazionalizzazione, che sta modificando molto anche usi e costumi del nostro crimine organizzato. Processo che si riflette anche nel tasso di corruzione delle nostre imprese quando lavorano nei paesi emergenti – dunque la loro disponibilità a versare tangenti ai pubblici ufficiali locali – che risulta più alto che in Italia: l'indice calcolato da Transparency International (che è minore al crescere della corruzione) scende a 4 (cfr. Arnone e Iliopoulos, 2005, p. 83).

A livello locale resta forte il sommerso, quella componente di economia e lavoro che gira intorno alle irregolarità salariali (quando va bene) o a processi e prodotti illeciti. Secondo il Censis (2005), il 10% delle imprese italiane sono interamente "in nero", dato che non solo è spaventosamente alto in sé, ma che risulta anche essere in aumento, sintomo di "una crescita dimensionale dell'impresa sommersa, non più esclusivamente legata alla sub-fornitura e agli intermediari, ma direttamente proiettata sul mercato" (Censis, 2005, p. 3).

E mentre l'Istat stima nel 15% sul Pil l'impatto del sommerso, secondo l'ormai celebre modello Schneider-Enste, i cui risultati sono stati pubblicati in un *working paper* del Fondo Monetario Internazionale, tale valore arriverebbe al 28% del nostro prodotto interno lordo (Istat, 2004)¹¹.

7. *Le colpe della politica*

Secondo la Banca Mondiale, è necessario – anche se non sempre semplice – distinguere tra le attività di *lobbying*, lecite e parte del gioco della politica, e ciò che viene definito *state capture*, cioè il controllo di determinati gruppi di interesse sulla sfera pubblica di decisioni. È questo il campo più odioso della corruzione, che passa dal piccolo abuso d'ufficio – legato allo scarso senso civico, all'ignoranza, al degrado sociale di un determinato territorio, fenomeno più sociologico che politico o criminale – alla trama sotterranea di vere e proprie strategie finanziarie, non trasparenti e già solo per questo quasi sempre criminali. È ciò che gli italiani hanno visto fare – di recente – a Fazio, Fiorani, Consorte, ma che ha una storia antica nel nostro paese, che incrocia poteri economici, politici e militari (da Gladio alla P2, dalle massonerie all'affare BNL-Iraqgate). E che non vede immune l'attuale classe dirigente della sinistra, non solo per le intercettazioni a Fassino sul caso Unipol, piccola cosa, emblematiche più per il malcostume che altro, ma soprattutto per uno dei casi finanziari cruciali degli ultimi anni: “Come è stato possibile che nessuno abbia avuto da ridire sulle varie scatole cinesi messe in cima alla Telecom, che hanno reso l'operazione poco trasparente? È stato possibile perché tra Colaninno e il premier Massimo D'Alema è nata un'intesa politica che ha ricevuto il sostegno di una parte importante del governo e dei più stretti collaboratori e uomini di fiducia del presidente del consiglio. Non per niente si è ironizzato sulla *merchant bank* di Palazzo Chigi, per la chiara propensione di chi ci abitava in quel momento a risolvere le questioni con decisione, piglio, determinazione, proprio come si usa nel mondo degli affari” (Oddo e Pons, 2006, pp. 144-145¹²). E questo “decisionismo”, fatto di alleanza trasversali, come quella di allora tra D'Alema e Fazio, ha avuto implicazioni in tante vicende finanziarie dell'Italia, non solo il caso Telecom.

Ma non bisogna cadere nell'equivoco – stupido e pericoloso – di associare destra e sinistra in questa analisi. Le differenze

restano, forti e profonde. E stanno proprio in quella zona grigia che separa la *lobbying* – a volte malinterpretata, sbragata, rozza, ai confini dell’illecito – che caratterizza in grande prevalenza l’operato del centro-sinistra, da una vera e propria strategia (deliberata, esplicita) di *state capture*, che è la massima esemplificazione dell’azione del governo Berlusconi (e delle reti connesse): dal condono edilizio allo scudo fiscale per i capitali usciti irregolarmente dal paese, dalla depenalizzazione del falso in bilancio all’esaltazione, da parte del premier, dell’economia sommersa, fino alle piccole misure i cui effetti entrano nella vita quotidiana di cittadini e imprese, come nel caso della legge ex Cirielli che ha ridotto da 10 a 6 gli anni di prescrizione per reati tributari – fondamentali per la tenuta del sistema fiscale e di solidarietà sociale – quali l’emissione di fatture false (4394 casi nel 2003/4), dichiarazioni fraudolente (3412 casi), occultamento o distruzione di documenti contabili (1756) e altri, per un totale di circa 12 mila reati tributari accertati dalla Guardia di Finanza nel 2004¹³. “La riforma elettorale è solo l’ultimo colpo: in cinque anni Silvio Berlusconi ha invertito il processo di rinnovamento cominciato con mani pulite”, ha scritto il *Washington Post* (cfr. *Internazionale*, n. 614, del 28 ottobre 2005).

Senza dimenticare tutte le “incongruenze” nei comportamenti in sede internazionale, come la firma del programma di lotta al terrorismo nell’ottobre 2001 (subito dopo l’11 settembre) immediatamente seguita dall’approvazione dello scudo fiscale, e poi dal rifiuto di sottoscrivere il Mandato di Arresto internazionale¹⁴.

Restano, serie, alcune responsabilità del centro sinistra. Quando era al governo ha “riformato i reati finanziari consentendo che l’annotazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti non fosse punibile se non influenzava oltre una certa soglia la dichiarazione dei redditi, con ciò consentendo di portare fuori bilancio somme in contanti utilizzabili per qualunque fine” (Davigo, 2004, p. ix). E – una volta all’opposizione – non sembra esserci stata quella presa d’atto della necessità di cam-

biare regole del gioco, di superare il machiavellico uso di mezzi impropri per fini discutibili. È difficile farlo contro un avversario che fa dell'illegalità e dell'uso smisurato di risorse finanziarie il suo primo punto di forza, ma di certo non si può pensare di continuare a concepire una politica di sinistra in cui il direttore di una grande cooperativa dichiara: “per 43 anni, quando il Partito chiedeva, io eseuivo, perché pensavo avesse degli interessi superiori”¹⁵.

È l'errore strategico di fondo, emerso chiaramente anche nella gestione mediatica del caso Unipol. Non si può fornire a chi fa dello *state capture* la propria strategia, l'occasione di affondare in modo populistico sulla questione morale. Se non si coglie la necessità di ciò in chiave di riforma della politica, almeno lo si colga in chiave elettorale. Se neanche a questo si riesce ad arrivare allora vuole dire che si stanno metabolizzando brutte abitudini e gli anticorpi democratici si vanno perdendo (e con essi – probabilmente – anche un bel po' di voti).

Sta di fatto che sembra incontestabile che la moralità della politica italiana non è mai stata così bassa come in questo periodo. Lo scandalo non riguarda più, soltanto, i rapporti tra politici (siciliani e qualche volta nazionali) e mafia, come si era abituati a vedere nelle fiction anni '80, e neanche soltanto leader di partito e grandi imprese, come è stato il caso principale durante Mani pulite¹⁶.

La rincorsa alla visibilità personale, la necessità di grandi risorse finanziarie, hanno abbattuto i residui scrupoli morali e culturali di chi pensava fosse opportuno mettere al centro i contenuti, dedicare tempo e spazio alle relazioni. Ora, se si vuole fare di mestiere il politico (e uno dei problemi principali è proprio nel ritenere possibile ciò), occorre acquistare spazi pubblicitari, produrre materiali patinati e costosi, organizzare eventi mondani. E non c'è neanche più il partito a mettere regole e dettare condizioni, ormai i partiti sono solo un *brand*, né più né meno, e il senso di appartenenza non è diverso da quello attuale dei calciatori per le squadre di serie A.

L'investimento per essere eletti è sempre più alto: di recente

il tetto massimo di spesa è stato innalzato a 2 milioni di euro per candidato, circa nove volte più del limite precedente (226.740 euro). In più, è stato alzato – da 6.500,24 a 20.000 euro, circa il triplo – il limite dei contributi ottenuti per la campagna elettorale che vanno resi pubblici. Dunque si spende molto di più del passato e si è assai meno trasparenti (*Il Sole 24 Ore* del 27 gennaio 2006, p. 10).

Ma se si spende tanto, è necessario veder aumentare anche il ritorno dell'investimento. È ormai noto che un parlamentare europeo italiano guadagna più dei suoi colleghi (il 77% di un suo collega tedesco, l'81% di un inglese, il 137% di un francese, il 278% di uno spagnolo), ma forse è meno noto che un consigliere regionale guadagna in media poco meno (dunque sempre più di un parlamentare europeo tedesco) e che – ha dell'incredibile – un presidente di circoscrizione di Roma guadagna il 30% in più di un parlamentare europeo spagnolo (cfr. Salvi e Villone, 2005).

E, insieme alle indennità, record in Europa, crescono gli appetiti per poltrone, commissioni, incarichi in società a partecipazione pubblica. Secondo uno studio recente, nel periodo 1976-2002 vi sono stati 104 politici negli organi di amministrazione di 109 società quotate in borsa, con un numero di connessioni pari a 195. La presenza dei politici sembra influenzare in modo rilevante queste imprese rispetto alle loro concorrenti: hanno maggiore facilità di accesso a finanziamenti bancari ma hanno *performances* economiche (di redditività) inferiori (cfr. Arnone e Iliopoulos, 2005, pp. 168-169).

Il ritorno dell'investimento di una carriera politica, poi, è fatto anche di commesse e contributi che possano arrivare a quello che si considera il proprio elettorato. Illuminante, in materia, la struttura del bilancio della Regione Lazio, di recente modificata: fino al bilancio 2006, con un meccanismo che è esploso sotto la giunta Storace, erano allegate al documento di previsione delle spese le fantomatiche “tabelle”, un elenco di contributi da erogare senza alcuna *ratio* settoriale o geografica se non il dover accontentare le clientele politiche di ciascun

consigliere regionale. Una valutazione sull'impatto di tale prassi, in termini di irrazionalità della spesa e di impossibilità di discussione delle priorità, viene da sé¹⁷.

Così non solo i politici italiani costano alla collettività più che nel resto d'Europa per stipendi e *benefits*, ma sono anche indotti dal sistema che reggono (e che li regge) a roscchiare il più possibile dalla propria posizione di privilegio per sé, amici e sostenitori¹⁸.

La necessità di impostare un cambiamento, di metabolizzare un diverso modello della politica, non potrà mai venire da questo sistema politico, senza distinzioni strutturali tra destra e sinistra. E il discorso coinvolge pienamente anche i sindacati e l'associazionismo collaterale, tutt'altro che immuni alla sindrome corporativo-opportunistica di chi genera e accetta fenomeni di corruzione.

8. I costi della corruzione

Il costo diretto, legato alle somme concusse, è il minore. Conseguenze della corruzione sono una minore efficienza della spesa pubblica e una maggiore distorsione delle regole di mercato. Il concusso riverserà le spese della corruzione sulla pubblica amministrazione, la fornitura per la quale ha vinto l'appalto sarà inferiore – a parità di prezzo – in qualità o quantità rispetto al previsto. Le imprese sane, che non accettano di entrare nel “mercato della corruzione” non riusciranno ad entrare in nessun altro mercato.

Vi sono poi i costi sociali. “Dal punto di vista della tenuta sociale del paese si crea una situazione nella quale ci sono persone che possono ostentare un tenore di vita assolutamente non compatibile con i loro redditi apparenti. Questo crea una vasta percezione del senso di illegalità, e di impunità, di questi comportamenti” (Davigo, 2004, p. 35). Proprio per questi motivi, non sarà mai possibile recuperare il danno della corruzione. Né per il suo valore monetario, perché spesso sarà stato distribui-

to su più strade difficili da seguire, né tantomeno per quella parte di costo non monetario, che sarà quasi sempre la principale¹⁹.

Vi sono poi i costi in termini di inefficienza complessiva del sistema sociale ed economico. Si pensi alla selezione avversa dei talenti, allocati sui mercati in maniera spesso inversa rispetto a competenze e capacità. Oppure al fatto che “alcuni milioni di persone concorrono sulla base di una sostanziale omologazione dei valori e delle regole (invece che sulla base di un mero calcolo economico, come accade per altri tipi di fiancheggiatori) a definire l’area in cui la criminalità ha potuto muoversi indisturbata o addirittura trovare concreto sostegno” (Becchi, 2000, p. 116). Ancora, da tenere in considerazione, il costo sociale ed economico della disoccupazione da criminalità, tale per cui “il lavoro criminale non è spesso un’alternativa a un lavoro legale, ma una sua premessa o un suo corollario” (*ivi*, p. 131).

Non mancano, comunque, anche i costi calcolabili da un punto di vista meramente economico. Come dimostrano Arnone e Iliopoulos (2005), esiste una relazione inversa tra livello di corruzione e: qualità del sistema imprenditoriale (politiche di sostegno alla nascita di nuove imprese, minori giorni necessari per la loro costituzione, bontà dell’ambiente imprenditoriale ecc.); riduzione del costo del capitale (che chiama in causa anche il ruolo del sistema del credito); ammontare e tasso di crescita del prodotto nazionale lordo; rischio di investimento; investimenti diretti esteri; ammontare delle entrate fiscali.

Si tratta di variabili rispetto alle quali l’Italia conosce profonde criticità, anche se in alcuni casi (costo del capitale) si avvantaggia – almeno a livello generale – dell’appartenenza all’Unione europea, che certo non può evitare che poi a macchia di leopardo (basta confrontare i dati relativi al costo del capitale al nord e al sud) le stesse relazioni emergano con prepotenza.

In particolare, in tema di sviluppo, merita menzione la relazione inversa tra livello della corruzione e investimenti diretti

esteri (IDE): è stato stimato che all'aumento di un punto percentuale dell'indice di corruzione, gli IDE subiscono una diminuzione dell'undici per cento. Si tratta di un dato che racchiude bene, nell'aridità delle percentuali, tutte le opportunità non colte dal nostro paese.

Ma forse i costi principali della corruzione sono nell'instabilità politica (che da causa può anche diventare effetto della corruzione, in un drammatico circolo vizioso) e nell'incapacità, che ne deriva, di cogliere potenzialità di sviluppo: "Se si osserva, ad esempio, cosa negli ultimi vent'anni hanno fatto Paesi come l'Irlanda, la Spagna e il Portogallo, ma anche la Finlandia, che da Paesi poveri quali erano sono usciti dalla trappola della povertà grazie agli aiuti dell'Unione europea e alle proprie politiche di sviluppo, non si possono che trarre alcune chiare conclusioni sul peso che istituzioni politiche corrotte e la presenza del crimine organizzato (che si sostengono a vicenda) hanno non solo nel depredare un Paese delle proprie risorse, ma soprattutto nel privare le persone di un futuro prospero e libero" (Arnone e Iliopoulos, 2005, p. 15).

9. Alcune soluzioni contro la corruzione

Da un punto di vista tecnico e normativo sono molte le pagine scritte per proporre soluzioni chiare e circostanziate al problema della corruzione. Vengono riportate a seguire, raggruppate per ambiti di intervento:

- *apparato normativo*: proposte che mirano a modificare l'apparato normativo, non nello specifico, ma nella sua struttura. Si concentrano sulla riforma della macchina giudiziaria e investigativa e sulla riduzione del numero delle leggi;

- *pubblica amministrazione*: si mira ad una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione delle amministrazioni pubbliche. Dunque ridurre il numero dei dipendenti pubblici, dei dirigenti e dei funzionari, e pagarli meglio, con più *benefits*, creando senso di appartenenza e restituendo dignità al lavorare per

lo Stato. Puntare ad un rafforzamento dei corpi tecnici per ridurre il ricorso agli esterni, privilegiando nelle carriere il criterio della meritocrazia su quello dell'anzianità. Introdurre regole – procedurali più che normative – migliori per i concorsi, per evitare meccanismi di selezione avversa. In generale: passare dai controlli di processo ai controlli di prodotto: è importante valutare la proficuità della spesa oltre che la sua legittimità (Comitato, 1996, p. 60);

- *conflitti di interesse*: l'obiettivo in questo caso è prevenire il fenomeno corruttivo evitando che si creino i presupposti, le situazioni tipo che lo alimentano. Occorre tornare dunque sull'ineleggibilità parlamentare, l'incompatibilità, il divieto di svolgere attività derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato ed altre attività incompatibili con la carica ricoperta (anche dopo averla lasciata, almeno per un congruo periodo di tempo). Occorre poi regolamentare meglio il meccanismo dello *spoils system*, che non è sbagliato in sé, ma va arginato nelle sue applicazioni estreme, puntando *in primis* alla salvaguardia del buon funzionamento della operatività amministrativa, che invece rischia di risentire fortemente di cambi continui nei vertici (cinque anni possono essere assai pochi per impostare, testare e mettere a regime procedure e operazioni complesse). Anche l'uso di codici di comportamento, di deontologia – se associato a tutto il resto – può facilitare, soprattutto a fini culturali e formativi;

- *lobby e politica*: in questo caso si vuole dare trasparenza alle finalità dei diversi gruppi di interesse e ai loro rapporti con i politici. A tal fine si potrebbe copiare dall'esperienza Usa che obbliga tutti i mediatori, faccendieri ecc. a registrarsi come tali presso le istituzioni parlamentari (*ivi*, p. 36). Il recente scandalo Abramoff ha ben evidenziato il vantaggio di tale normativa (cfr. *The Economist* del 12 gennaio 2006, p. 13 e del 28 gennaio 2006, p. 47);

- *finanziamento pubblico ai partiti*: nella necessità di controllare i flussi finanziari verso i partiti politici, arginandone gli appetiti illeciti e omogeneizzando le risorse a disposizione

delle diverse forze politiche, nasce la proposta di ridiscutere, ripensandolo, il finanziamento pubblico ai partiti. Tale proposta è sostenuta e ben argomentata anche da Salvi e Villone (2005), con alcuni distinguo rispetto a partiti che superino una certa soglia e attuino procedure – verificabili – di reale partecipazione e democrazia interna. Un altro importante principio applicato concretamente nell'esperienza inglese riguarda il finanziamento statale della comunicazione attraverso i media (radio e televisioni), ponendo anche dei limiti molto stretti all'uso di tale propaganda da parte dei soggetti politici. Questo è considerato come il principale fattore del basso livello di corruzione della Gran Bretagna (Comitato, 1996, p. 35);

- *cultura e istruzione*: qui l'esigenza è costruire un humus adatto alla lotta alla corruzione e a prevenire il fenomeno presso le future generazioni, diffondendo la cultura della legalità, il senso civico, la consapevolezza dei propri diritti, la solidarietà sociale;

- *evasione fiscale*: è uno dei principali mali dell'Italia. Sono molte le proposte per combattere l'evasione fiscale, che determina una distorsione nel sistema di monitoraggio sui conti delle imprese (tutto teso a valutare l'adempimento tributario e non la trasparenza e la correttezza delle registrazioni contabili) e nei comportamenti di "controllo sociale" (che non recepiscono come anomala una mancata corrispondenza tra reddito presunto e reddito apparente). Rispetto alle persone fisiche esistono degli accorgimenti che potrebbero in breve tempo produrre forti benefici: "Uno è la tassazione con cifra fissa per atto prescindere dal valore della transazione. Un altro la prelazione dello stato. In questo caso il funzionario pubblico può dire: «Veramente hai venduto questa casa per cento milioni? Allora per cento milioni te la compra direttamente lo Stato». In questo modo nessuno dichiara un valore troppo basso, perchè altrimenti si ritrova a ricevere per davvero cento milioni mentre poi lo stato rivenderà la sua casa a un valore maggiore sul mercato immobiliare" (Davigo, 2004, p. 38). Rispetto alle imprese, basterebbe riportare in Italia sistemi di prelievo fiscale che esi-

stono già in Europa, su base presuntiva prima ancora che supportate da controlli stringenti²⁰. Ma assieme al contrasto all'evasione fiscale diffusa, occorre seriamente combattere il riciclaggio e i paradisi fiscali;

- *politica e democrazia*: occorre cambiare le regole di questo "gioco", se si vuole farlo funzionare meglio. A partire da una questione che ancora non è scontata in Italia, come la segretezza del voto (Comitato, 1996, p. 37²¹). Oppure, andando su questioni più complesse e strutturali, l'accesso alle cariche elettive, che dovrebbe essere limitato nel numero di mandati, e la retribuzione delle carriere politiche, che per quanto visto andrebbe di molto ridotta, quanto meno allineandola a quella degli altri paesi dell'Unione Europea. Il tutto dovrebbe pertanto incentivare una carriera politica "di servizio", e non "di rendita", come è oggi. Fare politica a tempo pieno dovrebbe essere qualcosa di temporaneo nell'arco della vita dei cittadini, una parentesi nell'attività lavorativa (cfr. Marcon, 2005²²).

Non si tratta di proposte rivoluzionarie. Certamente sono importanti riforme che delineano linee di indirizzo nuove, in grado di incidere sul modello di sviluppo e sulla qualità della vita in Italia. Ma non implicano né particolari complessità tecniche né approcci ideologici di parte. La loro portata è potenzialmente trasversale, in grado di coinvolgere forze liberali, progressiste, ma anche conservatrici, di parte, facendo leva sul tema generale della correttezza delle regole del gioco e della trasparenza ed efficienza nella gestione della cosa pubblica. Principali nemici ne sono l'inerzia di alcuni, la connivenza di altri e la cultura della de-responsabilizzazione che regna sovrana nel nostro paese. Ne è triste dimostrazione il magro bottino del lavoro svolto dalla *Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione*. La Commissione, attiva dal 1997 al 2001, costituita su iniziativa dell'allora presidente della Camera dei Deputati, Luciano Violante, a seguito del rapporto del *Comitato di studio* di cui si è già detto, ha potuto registrare il compimento di una sola legge, "concernente il rappor-

to tra procedimento penale e procedimento disciplinare [...]. Il bilancio esiguo di questa attività legislativa è dimostrazione della difficoltà di affidare alla norma scritta i complessi meccanismi della prevenzione dell'illecito, ma anche delle culture eccessivamente «garantiste» pur al cospetto di pesanti conseguenze prodotte nei confronti del pubblico interesse” (Siniscalchi, 2004, p. 6).

10. Qualche conclusione

Il programma dell'Unione contiene, in 281 pagine, sei volte la parola corruzione, due volte la parola mafia, sei volte (nelle stesse pagine) il termine criminalità organizzata. A nessuno di questi termini è associata un'analisi degna di nota e tanto meno una proposta significativa.

Un errore? Secondo quanto è stato esposto sembra di sì, anche perchè, volendo mantenere il punto di vista di chi misura tutto in rapporto al prodotto interno lordo, la corruzione e la criminalità organizzata pesano molto in Italia. Quanto, è difficile dirlo con precisione. Ma si possono fare delle ipotesi di buon senso: partendo dal sommerso riconosciuto, che oscilla tra il 16% e il 28% del Pil, aggiungendo una quota di spesa pubblica pari ad almeno il 20% (ottimistica, ricordando che si è accertato che il 2% del personale statale è coinvolto in reati connessi alla corruzione), dunque a circa il 10% del Pil, si arriva ad un peso dell'economia corrotta e criminale tra il 26% e il 38% del nostro prodotto interno lordo. Un quarto, forse un terzo della nostra economia è fuori dai circuiti delle regole. Varrebbe la pena dedicarci almeno un capitolo di un programma di centro-sinistra?

Certamente, a parere di chi scrive, è corretta l'analisi di Fabrizio Barca riguardo alla debolezza della classe politica italiana, che pure negli ultimi anni è stata promotrice di riforme importanti del paese. “Alle riforme e all'entrata nell'euro che le ha accompagnate e spronate, si è giunti per stato di necessi-

tà, attraverso l'azione di alcune, poche, figure che, a un tempo, si sono fatte interpreti e hanno «strumentalizzato» il severo giudizio internazionale ed europeo. Ma ciò è avvenuto senza che si affermasse nelle classi dirigenti politiche, sociali, economiche e culturali un comune sistema di valori e di cognizioni che interpretasse il cambiamento come una sorta di «terzo Risorgimento», come la rimozione degli ostacoli storici allo sviluppo del nostro capitalismo e della nostra società. È mancato, insomma, sul piano sia culturale sia politico, un nuovo «compromesso», che rinnovasse quello del dopoguerra e che desse certezze ai cittadini e alle imprese” (Barca, 2005, pp. 3-4).

Inadeguatezza, autoreferenzialità, debolezza culturale della classe politica attuale sono tutti fattori importanti, ai quali va aggiunto il ruolo non secondario dei media, altra espressione dell'anormalità dell'Italia rispetto a conflitto d'interesse e inquinamento delle regole del gioco della democrazia. Occorrerebbe, dunque, un'azione forte di rinnovamento della politica e di diffusione della cultura della legalità (che ha poco a che vedere con le ruspe di qualche sindaco e la mano forte di qualche prefetto), ricordandosi che “le leggi non servono se non sono sorrette da una forte e precisa volontà politica, se non sono in grado di funzionare per carenza di strutture adeguate e soprattutto se le strutture non sono dotate di uomini professionalmente qualificati” (Falcone, 1991, p. 154).

NOTE

¹ Sintesi e rivisitazione di un articolo più esteso pubblicato su *Lo Straniero*, numero di aprile 2006.

² Relazione del 31 maggio 1993 di fronte all'assemblea di Confindustria. Riportato in Siniscalchi (2004).

³ Indagine svolta da Astra per conto de *Il Sole 24 Ore*, pubblicata sul numero del 30 settembre 2005, p. 23.

⁴. Non molto distante da questa è la definizione di corruzione di Transparency International.

⁵ Dal rapporto al Presidente della Camera dei Deputati del 23 ottobre 1996 da parte del *Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione*, costituito da

Sabino Cassese, Luigi Arcidiacono ed Alessandro Pizzorno su iniziativa di Luciano Violante.

⁶ Sanità senza manager, *Il Sole 24 Ore* del 6 dicembre 2005, p. 8.

⁷ Già Tacito ammoniva: "corruptissima re publica plurimae leges" (Annale, III, 27). Citato in Arnone e Iliopulos, 2005, p. 26.

⁸ Si pensi ai bilanci delle Asl, che in diversi casi vengono presentati per l'approvazione alla Regione con incomprensibile e clamoroso ritardo (si arriva a 2-3 anni), dunque senza la possibilità di esercitare alcuna forma di controllo o indirizzo. Qui le responsabilità di tecnici (i direttori delle Asl), burocrati (gli uffici della Regione) e politici (assessori e consiglieri) si legano in modo eclatante.

⁹ Il vicepresidente di un importante consorzio di cooperative sociali racconta: "abbiamo problemi seri con *quella* centrale cooperativa (dice il nome, n.d.a.). Perché quando viene pubblicata una gara d'appalto noi partecipiamo, senza sederci prima al tavolino con loro per decidere chi la deve vincere, quali proposte fittizie vanno fatte, qual è il ribasso su cui attestarsi".

¹⁰ L'indagine è della Cgia di Mestre, riportata da *Repubblica* del 15 gennaio 2006, p. 55.

¹¹ Le cifre del rapporto Schneider sono state riprese anche da Paolo Mieli nell'editoriale in prima pagina del *Corriere della Sera* del 20 febbraio 2006.

¹² Il volume è utilissimo per un'ampia ricostruzione della vicenda Telecom, del ruolo che in essa ha giocato D'Alema, dell'intesa tra questi e Fazio, degli effetti di questa anche su tante altre operazioni finanziarie di altissimo livello (che hanno coinvolto Mediobanca, Unicredito, Banca di Roma).

¹³ Cifre tratte da *Il Sole 24 Ore* del 15 gennaio 2006.

¹⁴ Il tutto è ben ricostruito in Arnone e Iliopulos (2005, pp. 180-188), dove vengono anche riportati i severi giudizi dell'OCSE sullo stato della lotta alla corruzione in Italia.

¹⁵ Parole di Giovanni Donigaglia, ex presidente della Coop Costruttori di Argenta (Ferrara) nell'intervista raccolta da Milena Gabanelli sul *Corriere della Sera* del 28 dicembre 2005, p. 4. Si veda anche, per il rapporto tra grandi cooperative, politica e corruzione (nel caso TAV), l'inchiesta di Enzo Mangini e Giulano Santoro "I soci della CMC" su *Carta* n. 45 del 6 dicembre 2005, pp. 2-3.

¹⁶ Questioni che, comunque, non cessano di essere attuali, come mostrano le inchieste giudiziarie in corso su alcuni grandi scandali degli ultimi anni (Banca Popolare Lodi, Parmalat, Cirio ecc.) e le intense relazioni in Sicilia tra l'Udc e la criminalità organizzata: 10 dei 17 consiglieri del partito di Casini sono accusati di gravi reati collegati alla mafia (cfr. *Repubblica* del 25 novembre 2005).

¹⁷ Sulle cattive abitudini della Regione Lazio si veda anche l'articolo di Anna Pizzo in *Carta Etc.* (2005). Lazio che sta rapidamente diventando una delle regioni a più alto tasso di criminalità e illegalità diffusa, in cui è seconda solo

alla Campania la quota di famiglie che ritengono a rischio la zona in cui vivono (Ministero dell'economia, 2003), dove cresce il caporalato e la criminalità in agricoltura (*CartaQui* n. 41), dove è stato commissariato il comune di Nettuno per infiltrazioni mafiose (*CartaQui* n. 44).

¹⁸ Esilarante se non fosse drammatica la citazione di Clemente Mastella in Salvi e Villone (2005, p. 66): “[...] sulle Asl mica si può scegliere senza ascoltare la coalizione. Si danno i nomi, ci si confronta, e poi si sceglie il meglio che c'è, considerando anche l'appartenenza politica. [...] Questo è il vecchio, caro, manuale Cencelli. Che è il massimo della democrazia”.

¹⁹ Nel caso di Mani pulite, la procura di Milano ha recuperato circa 150 miliardi di lire in 5 anni (cfr. Davigo, 2004, p. 96).

²⁰ Per proposte sulla lotta all'evasione si veda, tra gli altri, Sbilanciamoci (2005).

²¹ Si ricordi in proposito anche quanto accaduto in occasione del referendum sulla procreazione assistita, costruito in modo tale da rendere assai probabile la propensione per il sì da parte di chi si recava al voto, di fatto dunque violando il principio di segretezza.

²² Per un insieme di proposte di riforma della politica (retribuzioni, numero di mandati, finanziamento pubblico ai partiti ecc.), riepilogate nelle tabelle poste alla fine del volume di Marcon, pp. 174-179.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Arnone M. e Iliopulos E. (2005), *La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali*, Edizioni vita e pensiero.
- Barca F. (2005), *Istituzioni e sviluppo. Lezioni dal caso italiano*, mimeo.
- Becchi A. (2000), *Criminalità organizzata. Paradigmi e scenari delle organizzazioni mafiose in Italia*, Donzelli.
- Becker G. S. e Stigler G. J. (1989), *Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers*, in G. Stigler (ed. by) *Chicago Studies in Political Economy*, Chicago University Press.
- Borelli V. (2005), *Banca padrona*, Rizzoli.
- Censis (1998), *Criminalità e giustizia: cosa ne pensano gli italiani*, Gangemi editore.
- Censis (2005), *Un nuovo ciclo di sommerso. Supporto conoscitivo ai servizi per l'impiego*, rapporto presentato alla Camera dei Deputati il 20 luglio 2005.
- Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione (1996), *Rapporto al Presidente della Camera dei Deputati del 23 ottobre 1996*.
- Davigo P. C. (2004), *La giubba del Re. Intervista sulla corruzione*, a cura di Davide Pinardi, Laterza.
- D'Autilia M. L. e Zamaro N. (2005), *Le esternalizzazioni nelle amministrazioni pubbliche. Indagine sulla diffusione delle pratiche di outsourcing*,

Edizioni scientifiche italiane.

Falcone G. (1991), in collaborazione con Marcelle Padovani, *Cose di Cosa Nostra*, Bur.

Huber B. (ed. by) (2002), *Combating Corruption in the European Union*, Series of Publications by the Academy of European Law in Trier, vol. 31, Bundesanzeiger Verlagsges.

Istat (2004), *La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali. Anno 2002*.

Kaufmann D. (2004), *Corruption, Governance and Security: Challenges for the Rich Countries and the World*, Global Competitiveness Report 2004/2005, The World Bank Institute, pp. 83-102.

Marcon G. (2005), *Come fare politica senza entrare in un partito*, Feltrinelli.
Ministero dell'Economia e delle Finanze (2004), *Rapporto annuale 2003 del Dipartimento per le politiche di sviluppo sugli interventi nelle aree sottoutilizzate*, 31 gennaio 2004.

Odio G. e Pons G. (2006), *L'Affare Telecom. Il caso politico finanziario più clamoroso della Seconda Repubblica*, Sperling & Kupfer

Pizzo A. (2005), *Tu che stai in Regione, potresti?...*, in *Carta Etc.* n. 6, pp. 84-85.

Ricotta G. (2005), *Organizzazione pubblica e potere. Controllo di gestione e managerializzazione negli enti locali*, Franco Angeli.

Salvi C. e Villone M. (2005), *Il costo della democrazia. Eliminare sprechi, clientele e privilegi per riformare la politica*, Mondadori.

Sbilanciamoci (2005), *Cambiamo finanziaria*, disponibile anche in www.sbilanciamoci.org.

Siniscalchi V. (2004), *Problemi di legislazione italiana in tema di prevenzione della corruzione*, Schema di relazione presentata al workshop internazionale anti-corruzione, Milano 22 giugno 2004.

Discussione intorno al volume «Disonesto ma non criminale» di Amedeo Cottino

Guido Maggioni

Luigi Marini

Guido Maggioni

Anche se non mi occupo da tempo di sociologia della devianza e tanto meno di criminologia, ho accettato, sia pure con qualche imbarazzo, l'invito a commentare l'ultimo libro di Amedeo Cottino non solo per l'amicizia che mi lega a lui da molti anni e perché di questo libro avevamo animatamente discusso qualche mese fa ad Urbino, ma soprattutto perché *Disonesto ma non criminale* è un libro che mi ha appassionato come lettore fin dalle prime pagine e mi ha trattenuto sino alla fine, alla prima, come alla seconda, recentissima, lettura. E non dubito che questo libro, così interessante e stimolante per me, lo sarà anche per molti altri lettori. È un libro che ho preso ed è da prendere molto sul serio, che "costringe" a chiarire il proprio pensiero in continuo rapporto con gli stimoli che propone: da questo confronto possono poi nascere perplessità e si possono elaborare considerazioni critiche, come è successo a me, ma questa è una ragione che conferma l'importanza di questo lavoro. Per spiegare le ragioni del mio coinvolgimento e insieme della mia presa di distanze, svilupperò un'analisi ravvicinata del testo, al termine della quale, nonostante i dissensi, troverò anche con l'autore terreni di incontro su prospettive non marginali.

L'A. ha il merito di esprimersi senza reticenze su molti argomenti controversi, di prendere partito e posizione su ogni nodo teorico, concettuale e anche politico che incontra nel suo per-

corso: chiaramente non esita a dire quello che pensa. La passione e la partecipazione all'oggetto (e ai soggetti) della sua ricerca è fortissima, e non dissimula la scelta di campo contro il "capitalismo" e contro i "potenti". Peraltro Cottino si arresta sempre un momento prima che il suo lavoro corra il rischio di essere mentalmente inserito dal lettore non convertito nella vasta categoria della libellistica di mobilitazione politica. In un difficile esercizio di equilibrio, riesce a mantenere credibilità "scientifica" al suo lavoro nonostante il suo approccio *engagé* e quindi resta credibile anche per il lettore che sia lontano – ed è il mio caso – dai suoi asserti politici di fondo.

Non deve ingannare l'esordio del libro che inizialmente, con la sua sintetica ricostruzione della "scoperta" della criminalità dei colletti bianchi, fa pensare di trovarsi di fronte ad una "storia delle teorie e dottrine criminologiche", con il punto di partenza ritrovato in doverose citazioni di Marx e di Engels sul legame tra potere e immunità, sulla disuguaglianza del "borghese" e del "povero diavolo" di fronte alla legge penale (pp. 18-19). Queste pagine sono piuttosto l'occasione per anticipare un tema centrale che riemergerà più volte nel corso del libro, assumendo una posizione dominante, e che va ben oltre le annotazioni sulla "giustizia di classe": si tratta della messa in luce della "violenza del sistema" (capitalistico), una prospettiva che apprendiamo subito non essere riferita alle sole dimensioni dell'azione giurisdizionale o anche legislativa (giustizia dei "padroni" e leggi della "borghesia"), ma estendersi ai processi produttivi ed all'intero assetto della società.

Anche se non tematizzato qui, viene anticipato l'argomento cruciale della "insufficienza" di una definizione legale del crimine. L'A. tornerà più volte sul punto, esaminandolo da diverse angolazioni, senza mai approdare peraltro ad una soluzione che appaia convincente non solo al lettore critico, ma anche a lui stesso, quando passa al vaglio le obiezioni alle varie ipotesi teoriche. Viene prospettata la possibilità che il comportamento tenuto dalle classi dominanti e i loro atti siano "criminali" perché comportano sfruttamento, miseria, e tutti i più

diversi “mali sociali”, indipendentemente dal fatto che siano definiti come tali o comunque come illegali dall’ordinamento giuridico. Si tratta di una tesi che dal punto di vista della *logica scientifica*¹ (è lo stesso A. che utilizza tale espressione) non è però facile da sostenere, in quanto le definizioni che disancorano le qualifiche di reato, crimine e criminale dall’ordinamento penale soggiacciono all’onere di individuare le norme e l’ordinamento che devono sostituire le norme penali e l’ordinamento giudiziario come criterio per attribuire le definizioni di cui sopra, o, più radicalmente, di dimostrare che un riferimento giuridico non è indispensabile. Consapevole di queste difficoltà, in assoluta onestà intellettuale, Cottino esita ad abbracciare l’una o l’altra di queste concezioni, senza peraltro darsi per vinto: la questione riemerge in più punti, e viene ostinatamente ricercato un tentativo di soluzione.

Il problema emerge subito con il contributo di Sutherland, elogiato per essere lo studioso che è riuscito a porre la criminalità dei “colletti bianchi” al centro del dibattito criminologico e per certi aspetti anche politico (p. 21). Non sono sottaciute le difficoltà che comporta una categoria definita in base alle caratteristiche sociali dell’attore, ma rispetto al problema centrale, e cioè il campo di applicazione della nozione di criminalità, Cottino sottolinea con favore la circostanza che per Sutherland “molte pratiche, proprie dell’ordinario funzionamento del mondo degli affari e di rilevanza puramente civile o amministrativa (e quindi non ricadendo sotto la legge penale) ricadono nella categoria dei crimini” (p. 23). L’A. segnala le critiche ad una tesi che taglia la connessione crimine-violazione della legge penale e che introduce considerazioni di natura normativa. Ritiene tale critica *comprensibile*: chi sarà autorizzato – come si chiedono Slapper e Tombs – ad esprimere pareri su ciò che costituisce il crimine, non ultimo in società pluraliste dal punto di vista morale (p. 24)?

Se queste critiche sono *condivisibili* (p. 25), ciò nonostante va apprezzato “l’elemento dirompente, rivoluzionario” del contributo di Sutherland, che avrebbe fornito la consapevolezza-

za della “esistenza di un sistema giuridico fondamentalemente incapace – o non disposto – ad affrontare questo *tipo di criminalità*” (p. 26). Nella condivisione delle critiche a questo concetto di crimine e di criminalità e nel simultaneo apprezzamento per lo studioso che l’ha espresso si può cogliere l’eco del dilemma in cui si trova l’A., spinto dalla convinzione che sarebbe “giusto” superare le limitazioni, ma trattenuto da preoccupazioni di ordine scientifico.

Tra le diverse teorie e ipotesi sulle *cause* della criminalità dei colletti bianchi² che l’A. passa in rassegna, innanzitutto sono individuate le *cause strutturali*, che gli offrono l’occasione per testare l’ipotesi che la *società capitalistica* sia la causa della *criminalità economica*³. Egli tende ad escludere che esista un nesso meccanico, osservando realisticamente che “in molti Paesi di comunismo di stato, l’assenza del mercato e della concorrenza non paiono aver costituito salvaguardia alcuna nei confronti di questi *tipi di illecito*” (p. 34, e, nello stesso senso, p. 38)⁴. Sulla stessa linea, anche la modalità tipica con cui il “capitalismo” si attua, e cioè il *mercato* viene sostanzialmente esentato dall’imputazione di esercitare un ruolo causale decisivo (pp. 42-43), mentre una parte fondamentale è attribuita alla dimensione delle *opportunità illegittime*, riprendendo una nozione delineata da alcuni classici della sociologia della devianza degli anni Sessanta. Il ruolo delle opportunità illegittime è cruciale per la teoria che l’A. sta costruendo, in quanto i *potenti* ne possono usufruire largamente, godendo anche del vantaggio che “la cultura diffusa, egemonizzata dalle classi dominanti” riserva la stigmatizzazione alla *criminalità tradizionale*. Alcune considerazioni sul nesso “Struttura-cultura” offrono poi all’A. l’occasione di introdurre un tema che sarà molto sviluppato in seguito, quello delle tecniche di neutralizzazione, che possono agire sia come motivazione per la *violazione della legge*⁵ sia “ex post come giustificazione o legittimazione dei comportamenti illeciti” (p. 45).

Sul piano teorico, è da notare che questa prospettiva di analisi è segnalata come atta ad affrontare il problema dei collega-

menti tra il piano macro e micro sociale: da una parte si esamina la *condotta dell'attore*, dall'altra *la struttura e la sovrastruttura*, ossia la *cultura dominante* (p. 46). Dopo avere registrato anche il contributo della teoria della scelta razionale ed avere dovuto constatare il permanere di molte difficoltà teoriche, specie per quanto attiene al collegamento tra *variabili strutturali* e *variabili individuali* (p. 51), l'A. si dichiara comunque convinto che i contributi presentati in esordio (da Marx a Sutherland) rappresentano delle acquisizioni irrinunciabili; né vanno abbandonate pretese teoriche generalizzanti, "anche restando nell'ambito ristretto, e come si è più volte argomentato, per certi versi inadeguato, del diritto penale vigente; e neppure *ad una prospettiva più ampia* che riesca a superare le *evidenti inadeguatezze* della nozione di reato" (*ibidem*).

Sulla questione decisiva dell'aggancio al diritto penale, l'ago della bilancia continua ad oscillare, senza stabilizzarsi, verso la negazione dell'indispensabilità di questo nesso. Viene citata con approvazione una tesi di G. Geis (1992), il quale afferma che "ciò che conta nel distinguere tra chi è criminale e chi non lo è, non è il modo in cui è stato trattato dal sistema penale, ma ciò che lui concretamente ha fatto" (*ibidem*): dove *concretamente* può suscitare un certo disagio. Non conoscendo l'opera, non mi è chiaro se questo avverbio implichi un "concreto" accertamento che prescindendo dall'ordinamento giuridico e dalle garanzie legali⁶. Immagino che Geis non pensi a queste aberrazioni, che le sue intenzioni siano buone, anzi ottime: disvelare opacità culturali e protezioni sociali che preventivamente esentano i "potenti" dal trattamento penale. Ma come è noto la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni⁷.

L'A. assume la prospettiva del non determinismo nella spiegazione delle cause e motivazioni dell'azione criminale, posizione tanto condivisibile che a mio parere dovrebbe essere estesa nei medesimi termini all'agire nell'ambito della criminalità comune, che troppo spesso viene giustificata sulla base di uno "stato di necessità" o dello "sfruttamento"; una tesi che l'A. non fa esplicitamente propria, pur asserendo che i "poten-

ti” godono di una ben maggiore libertà di scelta (p. 52). Riguardo al punto centrale del rapporto con il diritto, l’A. di nuovo denuncia i limiti posti al pensiero criminologico dalla *definizione giuridica* del suo oggetto. È quindi “del tutto condivisibile” la tesi di chi sostiene (nel caso specifico, Tombs, 2001) che bisogna riformulare la costruzione della disciplina criminologica per potere inquadrare come “crimini” i “comportamenti antisociali delle grandi imprese” (p. 54). A questo fine l’A. dichiara di volere “sperimentare nuovi concetti *giuridicamente fondati* da contrapporre a quello di reato” che permettano di rompere una vera e propria barriera culturale: il fatto che i “potenti continuano a sottrarsi al controllo sociale” (p. 55). La risposta ai problemi sinora emersi è “relativamente semplice”: visto che crimine e criminalità sono *costruzioni sociali*, “se la nozione di reato ci ‘va stretta’ non ci resta che provare a costruirne una che sia più utile ai nostri obiettivi” (*ibidem*). Ed ecco che, accogliendo un suggerimento di Tombs e di altri studiosi, siamo invitati a cercare tale nozione “più ampia” in quella di *danno*. Ma risponde questa al requisito, sopra evidenziato, di essere *giuridicamente fondata*? L’A. per il momento non scioglie gli eventuali dubbi del lettore; riprenderà l’argomento nel sesto capitolo. Ora lascia aperto uno spazio di riflessione, dimostrando consapevolezza del fatto che “una volta lasciato il piano del diritto penale, si pone il non facile problema di decidere a chi spetta, e con quale legittimazione, giudicare ciò che è dannoso e ciò che non lo è”⁸.

Con il terzo capitolo assume un ruolo predominante il concetto di *violenza culturale*, che “... può essere definita come quell’azione della cultura egemone che *agisce sulla realtà* in due modi distinti: cambiandone la definizione, oscurandola. La natura illegale e/o antisociale insita in determinati eventi o processi viene in tal modo presentata come qualcosa di diverso o di accettabile oppure resa invisibile” (p. 59).

Una difficoltà dipende dal fatto che la nozione viene prima di tutto definita attraverso i modi in cui si esplica una “azione della cultura egemone”, e non in se stessa. Una seconda diffi-

coltà risiede nella circostanza che in modi tali da poter confondere il lettore vengono usate nello stesso contesto nozioni simili, ma non identiche, il cui status non è chiarissimo: si parla infatti di *cultura violenta* (p. 60), di *azioni violente* e di *comportamento violento* (p. 61). E se ne parla come se il contenuto di violenza insito in un'azione e comportamento, forse anche in una cultura, fosse un "fatto" autoevidente, esito di una caratteristica oggettiva, intrinseca all'atto. Un ulteriore e per me più serio problema sta nel fatto che la definizione sembra implicare l'esistenza di *una* realtà "vera" (non è dato di sapere da chi sia accertata come tale) sulla quale un soggetto o insieme di soggetti, presumibilmente i "potenti" e/o coloro che rappresentano la *cultura egemone*, attivano un'azione manipolatoria⁹. Sarebbe appunto questo il modo in cui la *violenza culturale* viene agita e si palesa (p. 59).

Da qui un'altra questione per me critica: l'assunto che esista una sola cultura, quella definita egemone, che appunto manipola la "realtà"; si tratta di un'immagine che mi pare poco convincente per descrivere un mondo, come quello contemporaneo, così caratterizzato dal pluralismo culturale; la compresenza di più culture è motivo sufficiente per connotare la società di oggi non sulla base di gerarchia e verticalità, ma come società orizzontale (L. M. Friedman, 2002), ulteriormente caratterizzata dalla possibilità di appartenere contemporaneamente a molteplici gruppi e di costruire percorsi identitari specifici per ogni soggetto a partire dalla propria esperienza di vita.

Troviamo nel testo altri tentativi di chiarificazione e precisazione del concetto di *violenza culturale*. Al termine del cap. 4 si dice che "rappresenta la *cornice* entro cui i potenti agiscono per violare più o meno impunemente la legge" (p. 104). Altrove leggiamo che la *violenza culturale* "costituisce per i potenti sia uno *strumento* di protezione dalle interferenze dell'ordinamento giuridico, che uno dei *motivi* per la commissione dell'illecito" (p. 77), facendo supporre che dopo tutto ci troviamo in un ambito delimitato dal diritto. Sulla stessa linea afferma che "i meccanismi di neutralizzazione, il linguaggio,

una determinata concezione di nesso causale, le false credenze che si rivelano utili a tal fine. In ciò consiste... la *violenza culturale*” (p. 107). Sono questi gli *strumenti* di cui beneficiano le *classi egemoni*, grazie ad una cultura a loro favorevole, in parte autoprodotta, per tenersi al riparo da una qualificazione criminale. Ritroviamo questa espressione ancora nella trattazione dei “due *effetti* della violenza culturale: la *legittimazione* e la *giustificazione* (p. 59). Leggiamo che attraverso l’uso di *strumenti* come, tra gli altri, i meccanismi di neutralizzazione, la *violenza culturale* produce come *effetti* la *legittimazione* e la *giustificazione*. Tali effetti (p. 59) *si riferiscono* a loro volta a due campi: quelle delle *scienze* (con medicina e diritto in primo piano) e quello dell’*etica*, il primo connesso con la legittimazione, il secondo con la giustificazione (p. 64).

Non può sfuggire la varietà e l’eterogeneità dei contesti entro cui la nozione di *violenza culturale* viene evocata, rapportandosi a piani disparati, tra cui non è facile orientarsi. Per questo si sente ancor più la mancanza di una definizione convincente dell’espressione: che cos’è, in fin dei conti, la violenza culturale? L’espressione eclatante non maschera una connotazione sfuggente del termine, la cui scelta lascia dubitare che sia stata motivata dalle valenze emotive e dalla ricerca di efficacia polemica, piuttosto che da un’esigenza di chiarezza espositiva.

L’attenzione si sposta ora sulle *tecniche di neutralizzazione* (teorizzate da Sykes e Matza, 1957) presentate come *tecniche plurivalenti* che possono essere viste al tempo stesso come “i *motivi* che portano alla violazione della legge e come gli *strumenti* che mirano ad assicurare agli attori l’impunità” (p. 64)¹⁰. Dapprima l’A. prende in esame tali tecniche sotto il profilo dei motivi, elencando tra gli altri la *negazione della vittima* e il *diniego di responsabilità*; ma la categoria che rappresenta il “modello principale” (p. 67) gli pare essere il *cinismo*, che si regge sulla convinzione che “prima o poi tutti violano la legge” (p. 66). Proprio questa categoria mi pare ricollegarsi con particolare difficoltà alla nozione di *violenza culturale* come espressione della *classe egemone*. Constatando che questo

modello è assai diffuso, l'A. stesso infatti si chiede: una situazione in cui un'azione o una pratica sociale viene "posta in essere da una parte maggioritaria della popolazione..., non viene stigmatizzata, significa che esiste di fatto un consenso sulla sua legittimità?" Difficile ricondurre anche questa situazione alla "violenza culturale", che, quale che sia la sua definizione, implica un processo di imposizione dall'alto¹¹.

Ma ancor più di queste considerazioni, ciò che rende difficile seguire il percorso dell'A. sono affermazioni incidentali, date per scontate, che incontriamo qua e là nel testo, e che rendono ambigua la sua stessa concezione della ricerca e della teoria sociale. Seguendo Gastone Cottino (2004), l'A. qualifica come tecnica di neutralizzazione anche il contributo degli economisti che ai tempi di tangentopoli avevano sostenuto la "teoria dei vantaggi compensativi: la corruzione sarebbe stata compensata da benefici sul piano dell'efficienza e della redditività imprenditoriale e pubblica" (p. 69).

Ma dal considerare questo caso un esempio delle situazioni in cui "sono gli studiosi stessi a teorizzare questa tecnica", seguono implicazioni che forse l'A. non desidererebbe. Immaginiamo che un'indagine compiuta in modo rigoroso con le teorie, i metodi e le tecniche più accettate in un certo momento e in un dato periodo nell'ambito delle scienze economiche e sociali, riesca a dimostrare che la corruzione porta ad effetti di segno positivo per il funzionamento del sistema rispetto a particolari obiettivi. Al di là del caso specifico, un simile risultato non sarebbe nemmeno troppo sorprendente per lo smaliziato (cinico?) scienziato sociale, perché la verifica della funzionalità della devianza per il sistema sociale è un tema più che secolare nell'ambito della sua disciplina. A questo punto che cosa si fa? Sulla base di una presa di posizione ideologica neghiamo legittimità alla ricerca, dicendo che va respinta perché gli autori "avevano cattive intenzioni", apertamente o surrettiziamente "stavano dalla parte dei padroni"? Asseriamo a priori che quanto è politicamente, socialmente, eticamente scorretto deve essere anche falso? Si tratterebbe di

un atteggiamento ideologico, non scientifico, almeno secondo le più comuni accezioni del termine.

Più avanti l'A. rileva che la *violenza culturale* viene attuata attraverso *la legittimazione e la giustificazione* in vista di tre *obiettivi* (p. 75)¹². Mi soffermo su uno soltanto, perché il modo in cui è presentato è rilevante per i problemi di carattere generale. Scrivendo che il primo obiettivo è quello di ricondurre alla posizione dei “subalterni quanto di illegale, di pericoloso, di rischioso viene commesso nella società” (*ibidem*), l'A. pone una sostanziale equipollenza tra illegale, pericoloso, rischioso, che di nuovo rende problematico comprendere quale sia la specificità dell'atto criminale. Qui la dimensione del diritto non è evocata, facendoci temere che qualcuno (non dico l'A.!) sia tentato di completare l'elenco con qualche altro aggettivo, come ingiusto, iniquo e, chissà, immorale, peccaminoso... tanto indeterminati appaiono i confini del “pericoloso” e del “rischioso”.

L'espressione *violenza culturale* continua a dominare la scena anche nel quarto capitolo, dove è accostata all'*oscuramento*, definito come “un'altra azione, finalizzata allo stesso scopo, esercitata dalla cultura egemone” (p. 77); ovvero, un'operazione “il cui esito è quello di manipolare la nostra percezione” (p. 79). Non ho subito compreso quale sia lo status di questa nozione rispetto a quelle precedentemente individuate, ma sapendo che è “finalizzata allo stesso scopo” e che è “esercitata dalla cultura egemone”, posso supporre che si tratti di un altro degli *strumenti di protezione* che i “potenti” utilizzano per proteggersi dalle interferenze del sistema giuridico.

In questa azione di oscuramento un posto di primo piano è attribuito al linguaggio, in particolare al linguaggio *metaforico*, poiché “esprimere un concetto attraverso un altro implica sempre compiere un'azione di nascondimento, fare una scelta” (p. 80). In apparente discontinuità rispetto alle considerazioni precedenti, l'A. sembra non considerare il linguaggio come una modalità attraverso cui si attua l'azione manipolatoria della classe egemone, anzi sostiene che sarebbe “riduttivo imputare

alla cultura egemonica un ruolo unico ed esaustivo nel produrre stereotipi sul crimine e la criminalità. Pure il linguaggio, proprio per la sua natura metaforica, ha una responsabilità in questo senso” (p. 81). Al linguaggio sembra quindi essere attribuita una sorta di autonomia, essere inteso come un’entità a sé stante, quasi che non facesse parte della cultura, egemonica o meno. Questa prospettiva sembra poi difficile da conciliare con le tesi espresse poco dopo nel contesto schiettamente linguistico dei concetti associati comunemente agli indicatori spaziali su/giù, dentro/fuori. Qui sostiene che “è comunque la cultura che assegna in ultima istanza i concetti ed i valori lungo gli assi più importanti e che quindi non esiste alcun determinismo naturalistico” (p. 83). Qual è dunque il posto del linguaggio: dentro/fuori dalla cultura?

L’esame della “nozione del rapporto causa/effetto” serve all’A. per dimostrare che nella “nostra cultura” è profondamente radicato il modello della “causalità diretta e lineare” (p. 84), orientato all’attore, con un posto centrale attribuito alla *mens rea*, l’intenzione colpevole. Simili requisiti tendono a non fare etichettare come comportamenti criminali quelli a cui non è applicabile il modello spazio temporale di cui sopra. Detto che qui forse meritavano di essere menzionati anche aspetti positivi di garanzia impliciti nei requisiti ora delineati, notiamo che l’insistenza sul condizionamento culturale insito nel privilegiare il legame causale diretto rispetto a quello indiretto porta l’A. a prendere in considerazione anche il ruolo attribuito all’elemento della *distanza*, come tipicamente avviene per le uccisioni di massa consentite dalle tecnologie militari sviluppate nel corso della modernità e particolarmente nelle guerre del Novecento (p. 88). Queste considerazioni non hanno potuto scusare i capi nazisti, effettivamente riconosciuti come criminali a Norimberga, ma hanno potuto largamente esentare autori di stermini di massa che nessuna corte internazionale è mai stata chiamata a giudicare, come nel caso dei bombardamenti aerei alleati della Seconda guerra mondiale sulla Germania e sul Giappone. D’accordo sui contenuti di queste

considerazioni, considero invece problematico ricondurre anche questo caso di *oscuramento* alla violenza culturale, poiché la propensione a “vedere” il crimine tipicamente nell’azione diretta di un offensore, prima ancora che una distorsione della percezione imposta dall’alto, sembra essere una caratteristica molto diffusa negli esseri umani, come dimostrano anche esperimenti di laboratorio. È vero che questa propensione tende a favorire chi sta “in alto” nella società, ed a sfavorire chi sta “in basso”, ma è difficile considerarla solo come attitudine provocata dall’egemonia culturale dei “potenti”. In effetti, le ultime pagine del libro, come vedremo, fanno pensare che anche l’A. abbia dei dubbi in proposito.

L’A. ci porta poi a confrontarci con le “false credenze”, ovvero con i “miti” intorno alla criminalità dei “membri degli strati sociali più elevati” (p. 89): si dice che non è una vera criminalità, che non fa danni, che non è una criminalità violenta. Tra le smentite a queste “false credenze”, sottolineo la critica alla diffusa nozione che “l’essenza del comportamento criminale sia il suo costituire un’offesa ad una persona specifica ed ai suoi beni” (p. 91). Ammesso che la credenza sia davvero falsa, non pare che la sua accettazione sia il risultato di un’azione di deliberata violenza culturale dei “potenti”, quanto l’esito della difficoltà di individuare un criminale nei casi in cui è anche difficile individuare singolarmente le vittime. L’A. presenta vari esempi di *oscuramento*, utilizzando le statistiche sugli infortuni sul lavoro e rievocando l’incidente di Bhopal. Gli esempi sono tutti scelti nel campo “capitalistico”, in senso economico e politico. Tra i responsabili degli eventi “di regola lontani centinaia se non migliaia di chilometri dal luogo in cui ha avuto luogo o era in corso il *massacro*” (p. 99) Adolf Eichmann è accomunato al direttore della Union Carbide ed all’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger; non ci sono altri *leaders* del Novecento, appartenenti al Secondo mondo (comunista) o al Terzo mondo, tra cui peraltro si troverebbero cospicui esempi di massacratori da lunga distanza¹³.

A questo punto l’A. si chiede se “a fronte degli ostacoli che

rendono difficile quando non impossibile individuare in maniera chiara un colpevole... non parrebbe restare altra alternativa se non quella di criminalizzare la stessa organizzazione del lavoro, un'organizzazione che antepone il valore del profitto a quello della salute..." (p. 100). Ma sospende il giudizio, e rimanda all'ultimo capitolo del volume dove, lo possiamo anticipare, la risposta sarà sostanzialmente negativa.

Riassumendo le sue considerazioni su metafore, causalità, false credenze e stereotipi, l'A. riconduce questi concetti sotto la nozione di *oscuramento*. Rispetto alla dimensione giuridico-penale, qui afferma di nuovo che "non tutto ciò che di antisociale e di dannoso si verifica nella società è esposto al controllo dell'ordinamento penale" (p. 103). Non si possono sottacere le difficoltà che suscita una nozione come quella di *antisociale*: antisociale per chi? potremmo chiederci parafrasando la celebre domanda che poneva Merton in riferimento a ciò che era funzionale. Si comprende la "sfida" posta da comportamenti che, pur situandosi fuori dall'ambito penale, sembrano "esigere" di essere definiti dannosi o, appunto, antisociali. Ma un punto di vista personale (o di un gruppo, partito, classe, movimento) non può essere sufficiente per consentire di apporre una simile definizione. Ogni tentativo di uscire dal campo giuridico-penale crea problemi per la cui risoluzione né qui, né in altre parti del libro si propone un percorso convincente. E forse non si tratta di un problema così decisivo come l'A. crede. Proporsi l'obiettivo di smascherare le disuguaglianze di fronte al sistema penale ed i privilegi di certi gruppi e categorie sociali nella legislazione, può costituire un compito abbastanza importante e impegnativo. Cercare di andare oltre non solo espone continuamente ad aporie logiche e difficoltà scientifiche, ma può essere anche pericoloso, perché si tratta di una prospettiva che può portare a giustificare una repressione di comportamenti penalmente irrilevanti, con conseguente estensione della sfera del controllo sociale, per di più in un contesto segnato dalla mancanza di garanzie legali. È stato molto concreto, nell'esperienza della modernità il rischio di imbattersi

alla fine di simili itinerari in Tribunali del popolo autorizzati a definire un soggetto o un'organizzazione come un "elemento antisociale", in base a qualche interpretazione delle esigenze della "collettività". La "lotta", se lotta ci deve essere, potrebbe avere piuttosto come obiettivo l'estensione della sfera dei comportamenti penalmente rilevanti in certe aree, corrispondenti ad atti e comportamenti dei "potenti" (e non solo), e magari la corrispondente sua restrizione in altri ambiti, riferiti ad atti e comportamenti dei gruppi sociali subalterni e/o marginali (e non solo).

Non intendo dire che questa sia la prospettiva fatta propria da Cottino, e infatti come vedremo le conclusioni del libro portano in un'altra direzione. Pure le precedenti argomentazioni sono permeate da posizioni che, non essendo immuni da simili interpretazioni ed esiti, non sono accettabili: nel campo della penalità e nei suoi dintorni si dovrebbe esercitare il massimo della prudenza e della restrizione anche nell'uso dei termini.

Di nuovo sotto l'insegna della *violenza culturale*, questa volta coniugata con il *processo di decriminalizzazione*, nel quinto capitolo l'A. si propone di "scendere sul terreno dei fatti" (p. 107) per verificare come siano utilizzati gli *strumenti* nei quali consiste la violenza culturale. La ricognizione della funzionalità delle norme penali "a difesa di interessi di classe" rivela una particolare attenzione per la "difesa della proprietà privata", alla quale si riserva una tutela esasperata tramite "sanzioni assolutamente sproporzionate rispetto a quelle comminate per la violazione di altri beni giuridici" (*ibidem*). Questo *bias* non si avvertirebbe soltanto nel trattamento dei reati comuni contro la proprietà, ma anche "a livello internazionale", dove la valutazione di simili questioni sarebbe condizionata dalla "*filosofia del WTO*" e dall'idea che "il governo debba risarcire quelle imprese commerciali o quegli individui le cui proprietà hanno perso in qualche modo valore a seguito di azioni pubbliche" (pp. 108-9). A margine si può annotare che tanto gli espropriatori del socialismo reale, quanto despoti e tiranni di vario tipo ed epoca, notoriamente si sono fatti pro-

motori entusiasti di simili posizioni contro i diritti di proprietà, con esiti solitamente non solo iniqui sul piano del rispetto dei diritti e delle libertà, ma anche profondamente negativi per la crescita economica e quindi per il benessere delle popolazioni.

Meno difficile è seguire l'A. nella sintetica ma corretta trattazione del tema delle disuguaglianze nell'esito dei processi, sotto i profili della violazione dell'uguaglianza formale e sostanziale. Sia dati statistici sui processi, sia storie di caso (illuminante quello del tenore Pavarotti), sia dati sulla composizione della popolazione carceraria concorrono nel delineare un quadro di discriminazione sociale e di conseguente applicazione di stereotipi positivi e negativi della criminalità¹⁴. Anche se i materiali presentati non sono, per ammissione dello stesso A., di alta affidabilità, molta letteratura in argomento, da tempo consolidata, indica la stessa tendenza¹⁵.

Dopo questa pausa, la navigazione riprende in acque agitate, dato che il sesto ed ultimo capitolo verte su "un aspetto di questa impunità, il fatto cioè che comportamenti e processi pur *oggettivamente* dannosi non vengono criminalizzati" (p. 118). L'esordio è subito problematico, in quanto viene introdotta una nuova nozione, "più ampia" di quella di reato, quella di *violenza strutturale*, che chiaramente non è la *violenza culturale* intorno a cui sono stati costruiti i precedenti capitoli, né le *azioni violente*; credo che possa identificarsi con quella *violenza* (senza aggettivi) poco oltre, definita "come minaccia o violazione di bisogni fondamentali, quei bisogni appunto alla cui tutela sono preposti i diritti umani" (p. 121)¹⁶.

L'interpretazione si conferma per il modo in cui è usata l'espressione *violenza* poche pagine più avanti, fatta consistere, utilizzando la "definizione più rigorosa" dello studioso norvegese Galtung (1990), "*in offese evitabili ai diritti umani fondamentali, e più in genere alla vita riducendo il livello reale di soddisfazione dei bisogni al di sotto di ciò che è potenzialmente possibile*" (p. 124). Il percorso che si apre a questo punto è insidioso, per le ragioni più volte enunciate. L'A. ne è consapevole e sa che è problematico utilizzare una nozione di vio-

lenza priva di base normativa di riferimento. Ma dichiara che la definizione appena citata è da ritenersi soddisfacente, grazie al riferimento ai *diritti umani*. In proposito, le questioni da esplorare sono due: “la prima riguarda il significato che noi vogliamo attribuire ai diritti umani quando sosteniamo che essi sono universali” (p. 121), e la loro natura di diritti eterni o contingenti; la “seconda concerne il loro status, ed implica quindi chiedersi se i diritti umani posseggano o meno i requisiti di giuridicità” (p. 122), problema che rimanda anche alla tensione esistente tra riconoscimento ed implementazione. Cottino è attento a ricercare definizioni che non inducano a qualificare certi atti come criminali “per sé” e nel suo percorso sperimenta (è il caso di dirlo, per sottolineare il suo approccio prudente) il termine *danno*, che “intende coprire tutti quei fenomeni che sono deleteri per il benessere della gente dalla culla alla tomba” (P. Hillyard, S. Tombs, 2001, p. 10)” (p. 122), ovvero “qualsiasi evento o comportamento che abbia conseguenze fisiche, psicologiche o finanziarie per il singolo, la famiglia, la comunità”.

In generale non apprezzo concetti vaghi e generici, che rischiano di rivelarsi del tutto inutilizzabili sul piano operativo, ed ho timore che questa nozione di danno rientri ampiamente in tale categoria. Tanto più che, ci informa l’A., “si tratta di una definizione volutamente generica e fluida: in parte saranno le persone stesse ad indicare ciò che ritengono dannoso...” (*ibidem*). L’A. giudica utile la proposta, e vede la possibilità di cominciare ad elaborare una “scienza alternativa” alla criminologia ancorata alla nozione di reato e quindi all’ambito “angusto” ed anche fuorviante (per il *bias* di classe) del diritto penale, pur continuando a dichiararsi consapevole del rischio di incorrere nelle critiche rivolte a suo tempo a Sutherland, in considerazione della mancata connessione con le regole.

Il percorso ulteriore riprende la sopra citata definizione di violenza come *offese evitabili ai diritti umani* proposta da Galtung (1990), una definizione a mio avviso tutt’altro che “rigorosa”; al contrario, consente un elevato grado di arbitra-

rietà ed apre il campo ad applicazioni di esito incerto. Sembra anche, per inciso, una definizione inadatta ad essere utilizzata dagli avversari del “sistema capitalistico”, in quanto pone su di loro l’onere di dimostrare che sistemi non capitalistici (dal dispotismo orientale, all’economia tradizionale, ai vari socialismi reali e utopici, alle economie di comando...) possano accrescere rispetto a quello capitalistico il livello reale di soddisfazione dei bisogni ed avvicinarlo a ciò che è *potenzialmente possibile*¹⁷. Come è evidente, si tratta di una nozione che ignora la dimensione dell’ordinamento giuridico statale penale, e che porta a qualificare come criminale ogni *atto violento* così come sopra definito, indipendentemente dal fatto che l’attore sia un soggetto fisico e che agisca consapevolmente. A questo punto, secondo l’A., interi sistemi sociali potrebbero essere considerati responsabili delle loro azioni.

Seguendo ancora Galtung, vengono proposte le categorie di violenza diretta e di violenza strutturale. Delle due, è più rilevante per il percorso dell’A. la seconda, che si caratterizza per il fatto di manifestarsi come processo e di risiedere, per così dire, nella struttura stessa. Ne consegue però una difficoltà ad “affrontare in termini di relazione causale lineare le violenze strutturali, [che] mal si adattano alla prospettiva del diritto penale” (p. 126). La violenza strutturale ha come baricentro lo sfruttamento, determinato da chi sta in cima alla gerarchia sociale, con le sue conseguenze “sui corpi” (denutrizione e malattie) e “sugli spiriti”, espressione con la quale l’A. intende la circostanza che le *strutture violente* spingono ad accettare il modello corrente di autorità ed a legittimarlo., “così da rendergli difficile la protesta e la lotta contro lo sfruttamento” (p. 127).

A questo punto appare la sfida più difficile, quella di verificare “che cosa significhi ancorare questa prospettiva ad una base normativa” (*ibidem*), sia pure non statale penale. Sviluppa così un tentativo interessante di ritrovare questo “ancoraggio” nei diritti umani. Gli esempi da lui prescelti sono indicativi nella loro selettività di quanto sia arduo trovare una lettura comune, o quanto meno relativamente condivisa, di che

cosa costituisca violazione dei diritti umani e sia perciò riconducibile ad una dimensione di *violenza strutturale*. I casi sono presi a livello globale e locale: il primo è rappresentato dai due milioni di bambini che ogni anno muoiono, secondo l'UNICEF, per infezioni contratte in seguito alla mancanza di acqua potabile. Il secondo è il caso della metropoli in cui si constatano livelli di inquinamento “fonte di allergie, bronchiti e disturbi in genere delle vie respiratorie” (*ibidem*)¹⁸. La domanda è: esiste un titolo in base al quale si possa legittimamente considerare un “crimine” questi comportamenti? E chi ne è il responsabile, o i responsabili? “Apparentemente la risposta è semplice”, scrive l'A., il quale dà per scontato che sia responsabile la comunità internazionale nel primo caso ed il sindaco della metropoli nel secondo: essi “violano dei fondamentali diritti umani, quali il diritto alla vita alla salute e al benessere”.

La prima risposta (la “comunità internazionale”) appare un po' troppo vaga e imprecisa; la seconda, pur molto precisa, pare discutibile per altre ragioni. Secondo l'A., il sindaco che in quella situazione “non interviene in maniera restrittiva sul traffico automobilistico” commette una violazione dei diritti umani e sarebbe perciò un criminale (p. 128). Ma si potrebbe obiettare: e se avesse preso la decisione sulla base di dati scientifici che mostrano come negli ultimi decenni nei paesi occidentali l'inquinamento atmosferico sia stato considerevolmente ridotto, in particolare quello dovuto alle emissioni delle automobili, tanto che questa non è più una causa primaria di inquinamento? E se avesse soppesato gli effetti negativi sul “diritto alla vita, alla salute, al benessere” che una severa restrizione o una paralisi del traffico automobilistico potrebbe arrecare, impedendo o rendendo difficili spostamenti e contatti percepiti come necessari, utili o semplicemente piacevoli?

Anche di questo è fatta la *qualità della vita*, a cui fa riferimento in questo esempio, e viene il dubbio che domandando alle “persone stesse”, come suggerisce (p. 122), di indicare “ciò che ritengono dannoso”, sarebbero molto numerose, e

forse la maggioranza, quelle che poste di fronte ad una scelta preferirebbero tenersi le auto ed una certa dose di inquinamento. Come dimostrare a questo punto che il comportamento del sindaco configuri un *danno*, da inquadrare nella *violenza strutturale*? In questo frangente, all'interno di questo universo ideologico una via di uscita forse c'è, e probabilmente potrebbe essere praticata: basterebbe sostenere (i francofortesi insegnano) che se il popolo la pensa diversamente da come dovrebbe pensare, ciò avviene perché è stato manipolato dalla *violenza culturale* ad "avere una visione del mondo soltanto parziale ed imprecisa" (p. 127).

In effetti l'A. non prevede un'obiezione di questo tipo, ma risponde ad altre di carattere generale, come la mancata implementazione dei diritti umani nei singoli ordinamenti, da qualcuno addotta per negare la loro giuridicità. Seguendo Ferrajoli (2001), egli conclude che i "diritti umani non sono 'meno diritti' degli altri" perché non implementati: questa circostanza dimostra soltanto le inadempienze del legislatore nazionale e/o internazionale (p. 130). Rispetto alla questione se i diritti umani siano veramente universali, e in caso affermativo in quale senso, egli non accoglie le visioni "di stampo giusnaturalistico" che fanno riferimento ad una "natura umana" ed a "norme oggettive di moralità", visto che i "criteri di moralità" (p. 131) variano nel tempo. Prende in esame la possibilità (Ferrajoli) di rappresentarci l'universalità dei diritti attraverso la loro forma (pp. 132-3), ma perviene alla conclusione che questo criterio, così come quello politico del consenso suggerito da Bobbio (1979), "non sono in grado di tutelarci da uno scenario mondiale nel quale i diritti fondamentali diventino, di fatto, i diritti del più forte" (p. 134). Peraltro, prosegue l'A., "questa conclusione non ci autorizza ad uno sterile pessimismo... la strada dei diritti umani è ardua [ma] è comunque percorribile".

Nell'ordine del ragionamento seguito, la conclusione è coerente ed apprezzabile anche per i suoi toni pacati. Tuttavia non si può sottacere che è arduo sostenere oggi che una valutazio-

ne degli eventi sociali dotata di autorità possa essere determinata da individui portatori di un codice morale universalmente accettabile. Ciò equivale a sostenere, come rileva lo studioso inglese Michael King, un anacronismo: ciò che era (forse) possibile in una società premoderna, dove società e comunità coincidevano (o almeno, si dice che coincidessero), certamente non lo è più oggi. Anche se potessimo ipoteticamente rimuovere questo problema, apparirebbe comunque difficile l'impresa di definire su base consensuale una distinzione tra le pratiche che possono essere classificate come valide, normali, sane e perciò legittime, e quelle che infrangono "principi fondamentali" (M. King, 2004)¹⁹. In un mondo dominato dal "politeismo dei valori" (e non da oggi), simili posizioni non sembrano più sostenibili.

Comunque sia, bisogna riconoscere che le riflessioni conclusive dell'A. sono equilibrate e moderate nel tono ed anche nella prospettiva che tratteggiano, in modo quasi sorprendente, perché non sembrava questa la meta a cui saremmo pervenuti alla fine del viaggio intrapreso a partire da Marx e da Sutherland, che ad ogni sua tappa pareva suggerire un esito ben più radicale.

E così anche per un lettore critico è possibile ritrovarsi alla fine non troppo distante dalle conclusioni dell'A. Questo vale anche per le considerazioni svolte proprio da ultimo, sui modi in cui si potrebbe pensare di cambiare una realtà "dove il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge viene spesso violato e dove la cultura egemone tende a mascherare la reale dannosità di molti comportamenti e processi che fanno capo ai potenti" (p. 137), aspirazioni da condividere. Nell'ottica dell'attore razionale, una prospettiva è certamente quella di elevare i costi (in termini di sanzione e, soprattutto, di probabilità di subire la pena) per diminuire la propensione a violare la legge. Ma proprio per le ragioni più volte esposte (parziale immunità, trattamento giudiziario differenziato, mancanza di stigmatizzazione) "la sanzione costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente perché si possa realizzare l'effetto di prevenzione" (p.

139). Si deve pensare a “fare in modo che l’immagine del disonesto signore dei colletti bianchi ceda il passo a quella del criminale e che i relativi meccanismi di legittimazione, di giustificazione e di oscuramento vengano disvelati” (*ibidem*). Viene proposta un’azione “da esercitarsi nel campo della cultura in genere e dei media in particolare”, uno sforzo per far sì che “la vittima si riconosca tale” e che ciò trovi conferma nello spettatore.

Riassumendo, il percorso sembra essere il seguente: si individua un evento dannoso, anche sulla base di una ricognizione di ciò che le persone percepiscono come tale, lo si rende penalmente rilevante inquadrandolo nella categoria della violazione dei diritti umani, quindi si commina la sanzione e, soprattutto, si esercita opera di prevenzione perché l’evento non si ripeta, attribuendo importanza particolare alla modificazione delle idee convenzionali su crimine e criminalità.

Si tratta di un programma accattivante e che esprime delle ottime intenzioni. Credo che anche persone con riferimenti culturali e visioni del mondo molto diverse potrebbero trovarsi d’accordo a fare un po’ di strada insieme, in vista del modesto, ma realistico, obiettivo di realizzare un concreto e significativo progresso verso la riduzione e il contenimento delle disuguaglianze non necessarie e non funzionali. E tutto questo senza cedere alla aspettativa utopica, evocata da una citazione di Cohen (2001), che “qualche momento impersonale... come per magia consenta a molti momenti personali di coincidere, quando un’intera società «viene fuori» e riconosce la verità” (p. 140). Una lunga strada, nel senso desiderato da Cottino e da chi scrive questa nota, potrà essere percorsa con successo senza pensare a magie, miracoli o ad una millenaristica aspettativa (giudaico-cristiana-marxista) dell’avvento della “verità”.

NOTE

¹ Qui e nelle pagine seguenti il corsivo è mio.

² Oppure di tutti i fenomeni criminali? Negli esempi riportati nel testo troveremo infatti vari tipi di criminalità.

³ Non è chiaro se in questo capitolo l'espressione è utilizzata come sinonimo dei "criminalità dei colletti bianchi" o in un senso più ampio.

⁴ Anche qui la questione cruciale è quali siano i *tipi di illecito* a cui allude l'A. Evocando *l'inquinamento ambientale e la corruzione* (p. 34), non è chiaro se si riferisca ad atti e comportamenti sanzionati dalla legge penale, oppure ad atti assunti come criminali in base ad altri criteri.

⁵ Incidentalmente, segnalo che qui il riferimento torna ad essere la legge penale.

⁶ Così ragionavano i Comitati di salute pubblica, i Tribunali del popolo bolscevichi, i giudici nell'epoca del Nazionalsocialismo e le Guardie rosse nella Rivoluzione culturale.

⁷ In questa come in altre circostanze Cottino usa citare tesi radicali ed "estremistiche" con apparente approvazione, senza mai peraltro realmente farle proprie. Questo pone qualche problema quando si deve cercare di capire quale sia esattamente il *suo* pensiero.

⁸ L'insistenza anti-capitalistica porta l'A. a non sviluppare un tema che pure a me sembra il più promettente per suffragare le tesi di chi, come lui, è insoddisfatto della limitazione all'ambito giuridico-penale della nozione di criminalità, e quindi del campo di applicazione della criminologia: mi riferisco al tema della "criminalità di Stato", che ritroviamo soltanto in una nota (n. 20, p. 57).

⁹ La nozione di *cultura egemone* è ripresa in uno degli ultimi capitoli del volume, dove presenta il concetto di *stereotipo del criminale*, tema forte della criminologia critica degli anni '60 e '70. È da notare che tale stereotipo, che condiziona ad una percezione e ad un trattamento diverso a seconda della estrazione sociale del soggetto, non viene imputato esclusivamente alla *cultura egemone*, ma piuttosto si radica in un "amalgama di struttura linguistica e di valori" (p. 103). Il suo ruolo non è quindi onnicomprensivo né determinante.

¹⁰ È da notare che *motivi e strumenti* "sono" anche (vedi sopra) la violenza culturale. Violenza culturale e tecniche di neutralizzazione sono quindi la stessa cosa?

¹¹ Problematico è ricondurvi anche un altro tipo di *motivo* che l'A. evoca: la *difesa dell'onore*.

¹² È da notare che *la legittimazione e la giustificazione* erano state definite effetti (p. 59), ed ora sembrano piuttosto *strumenti*.

¹³ Aprire il "libro nero del comunismo" (o dei regimi di tanti paesi "meno sviluppati") oltre che quello del capitalismo avrebbe reso più persuasive le considerazioni svolte sulle malefatte dei "potenti" e dei "loro" sistemi sociali.

¹⁴ Anche se il carcere non è un tema dell'A. in questo libro, segnalo in argomento la (non condivisa) affermazione che “se accettassimo il carcere come risposta adeguata soltanto a comportamenti considerati socialmente pericolosi... non ci resterebbe che concludere che per contenere le poche migliaia di mafiosi e di autori di reati finanziari... basterebbe un unico grande istituto di pena e che l'intero apparato carcerario sarebbe superfluo” (p. 117).

¹⁵ Aneddoto per aneddoto, segnalo che nel giorno del maggio 2006 in cui termino la stesura di questo lavoro le pagine dei giornali sono occupati da casi di “potenti” in via di incriminazione (mi riferisco allo scandalo del calcio) e rispetto ai quali non è pessimistico prevedere una sorte di larga impunità. Qualche giornale riporta però nascosto nelle cronache anche la denuncia della Corte dei Conti, la quale, nell'ambito di un'indagine dedicata alla “delinquenza nell'ambito delle amministrazioni statali”, segnala che numerosi dipendenti della scuola italiana, insegnanti e bidelli, condannati con sentenza definitiva per reati di tipo sessuale, restano comunque in servizio a distanza di anni. Fra i principali responsabili la Corte individua i dirigenti delle amministrazioni e i sindacati. Questi ultimi hanno il potere di bloccare le espulsioni, esprimendo pareri che nella scuola sono di fatto vincolanti (*Il Messaggero*, 19 maggio 2006, p. 24). Ecco una categoria di “potenti” che potrebbe andare ad aggiungersi a quelle indicate nel libro.

¹⁶ Ho problemi anche riguardo alla possibilità di individuare i *bisogni fondamentali*: in proposito il dibattito settecentesco sul lusso è tuttora molto istruttivo: si aveva un bel cercare di distinguere *necessities* da *comforts* e *luxuries*, anche le cose necessarie erano storicamente, socialmente e culturalmente ben diversificate, ed il povero irlandese che viveva nella capanna di fango circondata da un acro di terreno coltivato a patate aveva bisogni fondamentali molto inferiori a quelli del “lavoratore indipendente” di una contea inglese, o, per converso, del *coolie* cinese.

¹⁷ Le affermazioni sulle società stratificate, con i potenti che sfruttano provocando morte, denutrizione e malattie, esplicitamente rimandano, ogni volta che vengono portati esempi, a società “capitalistiche”: si tratta di un legame non necessario, che focalizza l'accusa nei confronti di un solo tipo di società, esentando regimi caratterizzati dal dominio di una ristretta élite e da sfruttamento. Al di là delle retoriche politicamente corrette, potrebbe adattarsi bene e anche meglio ai regimi di Stalin e Mugabe, di Mao tse tung e Castro, di Pol Pot ed Arafat, che sono stati e sono ben lontani dal garantire non dico un'ottimale soddisfazione dei bisogni di libertà ed anche primari, ma anche una “soddisfazione” più elevata di quella che in contesti analoghi poteva realizzare o ha realizzato un sistema “capitalistico”.

¹⁸ Nell'ambito della violenza diretta l'A. cita anche il caso delle sanzioni delle Nazioni Unite all'Iraq di Saddam Hussein, ed al relativo aumento della mortalità infantile; si dà per scontato che la responsabilità di questo “crimine” sia la comunità internazionale, le Nazioni Unite ed implicitamente gli

ispiratori di quella politica, gli Stati Uniti. Ma riguardo all'imputazione di responsabilità perché esentare il tirannico regime locale che rifiutava gli adempimenti richiesti dalle Nazioni Unite? L'attribuzione di responsabilità dipende dal giudizio politico sulla vicenda.

¹⁹ A tal riguardo, si veda anche la mia introduzione al libro di King.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bobbio N. (1979), *Il problema della guerra e le vie della pace*, Il Mulino, Bologna.
- Cohen S. (2001), *States of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering*, Polity Press, Cambridge.
- Cottino G. (2004), *Note minime, divaganti e irriverenti, su amministratori, "perizia", tangenti e responsabilità*, "Giurisprudenza Italiana", 4, pp. 2338-2440.
- Ferrajoli L. (2001), *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari.
- Friedman L. M. (2002), *La società orizzontale*, Il Mulino, Bologna.
- Galtung J. (1990), *Violence, Peace and Peace Research*, "Journal of Peace Research", VI, 3, pp. 167-191.
- Geis G. (1992), *White Collar Crimes: What is it?*, in K. Schlegel, D. Weisburd (eds.), *White Collar Crime Reconsidered*, Northeastern, Boston.
- King M. (2004), *I diritti dei bambini in un mondo incerto*, Donzelli, Roma.
- Hillyard P., Tombs S. (2001), *Criminology, Zemiology and Justice*, relazione presentata alla Annual Socio-Legal Association Conference, April, Bristol.
- Sykes G. M., Matza D. (1957), *Techniques of Neutralization: a Theory of Delinquency*, "American Sociological Review", XXII, pp. 664-670.
- Tombs S. (2001), *Thinking about "White Collar Crime"*, in S. A. Lindgren (ed.), *White Collar Crime Research. Old Views and Future Potential*, National Council for Crime Prevention, Stockholm.

Luigi Marini

“Disonesto, ma non criminale” è un libro di grande attualità. Non sono in grado di valutarlo appieno sul terreno delle scienze criminologiche, ma certamente mi appare tale sul piano politico.

Sarebbe difficile negare, infatti, che in Italia le politiche criminali segnino negli ultimi anni una accentuazione fenomenale della distinzione fra i “delinquenti” e le “brave persone”. Questa tendenza ha segnato sia gli interventi sul diritto sostanziale, con al centro la modifica del reato di falso in bilancio, il contenimento di quello di bancarotta, la modifica della legge sugli stupefacenti e le innovazioni in tema di legittima difesa, sia le modifiche delle norme processuali, a partire dalla prescrizione e dal regime delle attenuanti generiche per arrivare al disegno di legge sulle intercettazioni presentato dal Governo. In altri termini, il nostro legislatore afferma a chiare lettere che le brave persone che commettono reati non possono essere trattate come i delinquenti. A questi ultimi vanno riservati inasprimenti di pena, carcerazione preventiva rafforzata, impossibilità di prescrizione, ampliamento delle intercettazioni, rifiuto di benefici, trattamento carcerario inasprito. Con le brave persone, invece, occorre avere comprensione perché sono “parte di noi”, e di conseguenza riservare loro un trattamento sotto ogni profilo *morbido*.

Quest’approccio rispecchia in profondità il sentire diffuso di una parte consistente dell’elettorato che ha sostenuto il governo in carica fra il 2001 e il 2006, ed è stato veicolato in modo martellante e ben programmato da giornali e televisioni. Il richiamo ai mass media fa subito venire alla luce quello che ha costituito uno dei *leit motiv* fondamentali di larga fetta dei messaggi trasmessi al pubblico: la paura. Una paura duplice, e solo apparentemente incoerente. Da un lato la paura delle aggressioni ai propri beni e alla propria sicurezza; dall’altro la paura degli abusi della magistratura. Le due paure non si sono elise fra loro, ma per larghi strati della popolazione si sono somma-

te con un effetto moltiplicatore davvero consistente, col risultato di creare uno stato permanente di incertezza e un bisogno in parte subdolo di “*protezione da*” su cui si è fondata l’acettazione passiva delle modifiche legislative approvate.

E, infatti, questo stato di cose ha costruito nel tempo l’*humus* su cui attecchiscono posizioni che stigmatizzano i magistrati perché “perdono tempo” dietro a fatti che non costituiscono vere illegalità mentre trascurano i veri reati e i veri delinquenti, con in testa gli stranieri: così dimostrando che le indagini sui (presunti) crimini economici e la corruzione sono frutto solo di mala fede e di intenti persecutori. E i (relativamente pochi ma pericolosissimi) magistrati in mala fede si trovano ovunque e possono coinvolgere chiunque, anche la persona semplice, anche il cittadini “per bene”.

Una simile distorsione della verità noi magistrati l’abbiamo vissuta con una sensibilità acutissima e ormai la consideriamo una perversa acquisizione della nostra stagione. Per questo mi consola leggere nelle pagine di Cottino un’analisi assai diversa, come quando (par. 4.6) parla de “lo stereotipo del criminale” e della reazione di una parte dei media e degli intellettuali al periodo di tangentopoli. Mi consola, dicevo, anche perché in troppi hanno dato degli anni di tangentopoli una lettera tanto errata quanto strumentale, accreditando l’idea di una consorteria di magistrati che ha programmato ed eseguito una scientifica attività di persecuzione della classe politica al governo per favorire una diversa classe politica. Questa lettura distorta è stata diffusa in modo sistematico fino a farla apparire al pubblico come un dato di fatto. Essa non è figlia soltanto della destra economica o dei falsi garantisti, perché anche una fetta non secondaria della sinistra di governo ha in fondo considerato le Procure della Repubblica come ostacoli alla governabilità, e dunque meritevoli di un’accentuazione delle forme di controllo, e i tribunali troppo liberi e insensibili alle ragioni della politica.

In realtà dobbiamo prendere atto che non esistono più percorsi politici lineari (ammesso che mai vi siano stati) e che i

temi della legalità, e le prassi conseguenti, non possono essere ricondotti in modo convincente all'interno di una schema destra-sinistra e di un confronto/scontro fra le classi.

Questo lo sappiamo bene noi magistrati, che vediamo delitti efferati e violenze atroci all'interno di realtà sociali dove non esistono difficoltà economiche o problemi di inserimento e, per altro verso, vediamo delitti dei colletti bianchi commessi o co-realizzati da persone che certo non appartengono alle classi tradizionalmente dominanti.

E, tuttavia, pur in questa complessità e incoerenza, non vi è dubbio che le analisi di Cottino vadano a toccare i nuclei veri del problema. Concetti come quello di "violenza culturale", di "opportunità illegittima", di "tecniche di neutralizzazione", per citarne solo tre, rispondono in modo del tutto adeguato all'esigenza di chiarire e sistematizzare un fenomeno complesso e sfaccettato come quello rappresentato dalla risposta pubblica alla massiccia diffusione dei reati dei colletti bianchi.

Ad una prima lettura il libro di Cottino mi ha spiazzato per la dovizia di analisi che dedica a circostanze e valutazioni che al magistrato e al pratico del diritto appaiono in qualche modo note. Chiunque abbia dedicato per ragioni professionali tempo e ingegno alle indagini e ai processi per reati dei colletti bianchi si è trovato inevitabilmente a interrogarsi sulle molle che hanno spinto al delitto, sulla cultura della persona e del suo ambiente, sui meccanismi di giustificazione e di assicurazione, sui pericoli che quella cultura e quei meccanismi comportano tanto per l'inquinamento delle prove quanto per il rischio del ripetersi dei reati. E tali riflessioni sono nel tempo maturate in ciascuno di noi a fronte della diversità dei casi e delle differenze di sistema emerse sotto i nostri occhi.

Rispetto a questi interrogativi il lavoro di Cottino sembra dare risposte talora quasi ovvie e talaltra troppo analitiche per poter giungere ad un momento di sintesi. E, tuttavia, non appena lo si assimila un po' quello stesso lavoro finisce per creare dei percorsi di riflessione più profondi di quanto una prima lettura lasciasse trapelare. Il riferimento alle vicende della perse-

cuzione antisemita a prima vista appare troppo forte ed è stato da me quasi rifiutato e messo in secondo piano, vedendo in quell'assimilazione una forzatura logica che dimostra troppo. Presto però mi sono accorto che non è così e che il riferimento costituisce un passaggio centrale del ragionamento nella misura in cui coinvolge alcuni meccanismi essenziali delle relazioni umane: la giustificazione personale; la necessità sociale di un certo agire; la spersonalizzazione e la cancellazione della vittima; la perdita del disvalore anche rispetto a violazioni radicali di valori e diritti fondamentali.

Ma mentre si ragiona della natura essenziale di questi meccanismi, viene in mente che, in fondo, analoghi meccanismi si riscontrano anche nei reati tradizionali, da quelli meno violenti a quelli di sangue. Se tralasciamo i reati meramente occasionali e guardiamo a chi per professione o ripetutamente commette delitti di furto, di rapina, e simili, non mi sembra ci siano dubbi che anche per costoro, come per i criminali dei colletti bianchi, sussistono – per quanto diverse – condizioni sociali e personali che agevolano la scelta dell'illegalità, che la sostengono nel tempo e in qualche modo la giustificano.

Scrivendo però Cottino che “i gradi di libertà di cui gode il potente sono certamente maggiori di quelli di cui dispone il criminale comune” (p. 53). Sembra di capire che per il potente il reato sia una scelta più libera, e pertanto meno giustificata, non versando egli in condizioni personali altrettanto difficili di quelle del ladro o del rapinatore.

Questa conclusione, per la mia esperienza, risponde ad una serie di casi ma non si attaglia ad altrettanti casi, né per quanto riguarda i potenti né per quanto riguarda i criminali comuni. Per questi ultimi si assiste spesso a comportamenti illegali non dettati affatto dal bisogno o da difficoltà legate all'emarginazione, ma essenzialmente dal desiderio di guadagnare in fretta e di soddisfare ansie di consumo. Al contrario, per i potenti si percepisce spesso che le loro condotte illegali nascono non da banali desideri, bensì dall'esigenza di rispondere alle richieste altrui di benessere e prestigio, dal bisogno di corrispondere al

modello ambientale di ricchezza e successo, dalle minacce indirette che l'impresa o l'organizzazione muove ai propri dirigenti e dipendenti. Forse sono proprio gli stessi condizionamenti e le stesse speranze che, nella diversità delle dimensioni, spingono al reato gli impiegati e le figure secondarie delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, persone che si vendono più per condizionamento che per i piccoli e spesso occasionali compensi.

Possiamo, dunque, convenire che il modello capitalistico e le relazioni sociali e personali che esso genera non sono estranei né alle condotte degli uni né a quello degli altri. E lo stesso, probabilmente, potrebbe dirsi per le condotte di coloro che crescono e vivono in un ambiente caratterizzato da logiche mafiose, pur dovendosi per essi valutare, in questo caso davvero, la sussistenza di un grado di libertà particolarmente ridotto.

Cosa, dunque, caratterizza i reati dei colletti bianchi (e non necessariamente e in modo uniforme i loro autori) e introduce l'elemento distintivo che da sempre, seppure con alterne vicende, garantisce un livello di impunità tanto maggiore? Semplificando molto potremmo dire che è la consonanza fra gli ambienti in cui quei reati maturano e gli ambienti da cui proviene l'assoluta maggioranza di coloro che fanno le leggi e le applicano. Del resto, una larga parte del ragionamento di Cottino si articola attorno all'idea di violenza culturale e di cultura egemone quale elemento distintivo. Su questo non si può che consentire. La maggior parte dei giornalisti che "fanno opinione", dei parlamentari, dei vertici di governo e della magistratura proviene da ambienti privilegiati o si è nel frattempo affrancata dagli ambienti marginali di origine. Nasce qui la cultura dominante, la stessa che distingue ciò che è normale e accettabile da ciò che non lo è, e che poi tale distinzione trasporta nelle leggi, nelle prassi di governo, nelle interpretazioni delle leggi.

Trova così una nuova consistenza quella distinzione fra classi sociali dominanti e subalterne che nelle pagine precedenti del volume mi era apparsa meno convincente quando si riferi-

va ai motivi che spingono al reato, alle auto-justificazioni, al nascondimento della vittima: meccanismi che nella loro essenzialità finiscono per rinvenirsi in tutti i criminali non occasionali.

Credo si possa dire che è la coincidenza fra gli ambienti di governo e il cuore degli ambienti in cui maturano i reati dei colletti bianchi che crea il corto circuito istituzionale e mette in pericolo il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, al processo e alla pena. So bene che alcuni obiettano (spesso non palesemente) che l'eguaglianza di fronte alla legge non può esistere quando non si è uguali nelle condizioni, ma penso si possa affermare che tale posizione giustifica più la ricerca di privilegi per alcuni che un'ansia di equa applicazione delle regole.

Dicevamo che la cultura egemone si forma negli stessi ambienti ove maturano i reati dei colletti bianchi, ed è evidente che anche quegli ambienti tendono a difendere se stessi, esattamente come gli ambienti malavitosi delle periferie urbane o quelli mafiosi. Peccato che essi lo facciano attingendo a situazioni di potere economico e istituzionale che sono precluse agli ambienti subalterni, restando questi ultimi relegati al rango di sub-culture e/o di culture devianti. I primi ambienti, al contrario, possono operare condizionando il pensiero comune, disinformando, creando le condizioni perché cambino le leggi e la loro applicazione. Giammai gli abitanti dei quartieri spagnoli di Napoli o della Vucciria potranno estendere oltre il proprio ambiente l'idea che il contrabbando o lo spaccio non sono condotte riprovevoli o quella che l'omicidio dopo uno "sgarro" è un comportamento addirittura doveroso; questa sub-cultura non ha alcuna possibilità di modificare il pensiero dominante, che considera quegli abitanti e i loro valori come altro da sé e come un male su cui intervenire. Quando la gente dei bassi napoletani aggredisce le volanti della polizia tutta la c.d. opinione pubblica, con in testa giornali e televisioni, si schiera con i poliziotti e considera le aggressioni come manifestazione di una cultura minore e perversa. Al contrario, la cultura domi-

nante ha dimostrato come sia possibile far circolare nei mass-media e tra la gente l'idea che l'evasione fiscale, i falsi in bilancio, le speculazioni edilizie, e così via siano condotte di scarso rilievo e spesso scusabili, così che oggi (a differenza degli anni 1993-94) sono in molti a non guardare con favore i finanziari che eseguono la perquisizione nell'azienda di un noto uomo politico e i magistrati che conducono le indagini.

Allo stesso modo, mentre per le indagini ed i processi per fatti di sangue o di droga si chiede ormai sempre più spesso una decisione rapida e una pena esemplare, senza andare troppo per il sottile sulla solidità delle prove e su eventuali vizi del processo (vale in tali casi il vecchio adagio "se anche non è stato lui questa volta, lo puniamo per tutte le volte in cui l'ha fatta franca"), quando si tratta di reati economici, di abusi amministrativi, di sicurezza sul lavoro, etc. la stessa opinione pubblica è ben disposta a comprendere le ragioni dell'indagato, a valorizzare ogni dubbio sulla procedura seguita e la colpevolezza, a favorire le possibili soluzioni *soft*, a far credere ed a credere che una sentenza di prescrizione equivalga ad innocenza.

In questo duplice atteggiamento non è senza significato il fatto che spesso i reati tradizionali vengono in luce quando hanno come vittima una persona per bene, mentre per quelli dei colletti bianchi altrettanto spesso o si nascondono le vittime e si dimenticano i danni oppure si tratta di vittime e di danni che riguardano persone e ambienti di area subalterna e poco interessanti per i mass media.

Cercando di sintetizzare la situazione di privilegio che in tal modo si crea per gli autori dei reati dei colletti bianchi, potremmo dire che rispetto ai "criminali" essi godono:

- di un numero minore di indagini e processi;
- di una migliore difesa;
- di tempi processuali più lunghi e di più agevole prescrizione;
- di maggiori probabilità di assoluzione;
- di pene in proporzione più lievi;
- di maggiore quota di applicazione della continuazione fra reati;

- di minore applicazione della recidiva;
- di una minore esecuzione delle pene;
- di un minore, in ogni caso, ricorso al carcere;
- di un minore disvalore sociale anche in caso di condanna.

Il contrasto di queste situazioni con la nostra Costituzione è così palese da rendere le differenze di atteggiamento quasi paradossali. Eppure per il cittadino medio, per il fedele della televisione, per l'elettore stesso il paradosso non è così evidente. Come Cottino ben dimostra nella seconda parte del suo lavoro, la percezione delle diverse tipologie di reato è istintivamente diversa perché assai differenziati sono i messaggi che la cultura dominante trasmette. Vorrei però aggiungere una osservazione leggermente dissonante: al di là dei messaggi culturali, mentre lo scippo per strada, il furto nell'alloggio, la rapina in un negozio sono condotte che colpiscono direttamente la sensibilità epidermica, direi fisica della vittima e di chi ne prende conoscenza, fatti come le violazioni fiscali, l'accettazione di denaro corruttivo, la falsificazione di un documento diventano percepibili nella loro gravità solo da coloro che ne ricevono un danno oppure da coloro che hanno nel proprio bagaglio un elevato senso etico e di appartenenza alla collettività e, dunque, un forte radicamento politico nella società.

Il risultato paradossale di tutto quanto abbiamo detto fin qui è che il cittadino medio avverte istintivamente che il ladro e il rapinatore possono essere un pericolo anche per lui, mentre lo stesso tipo di reazione non hanno per il corrotto e l'evasore fiscale (senza voler qui dare troppo spazio all'idea di un costume italico che guarda con favore ai "furbi", a condizione che non ti danneggino personalmente). Paradossalmente poi, i cittadini medi sono stati in questi anni destinatari di una informazione che li porta quasi temere o guardare con diffidenza più il magistrato che il commerciante scoperto ad evadere le tasse, il funzionario corrotto, l'imprenditore che viola tutte le norme in tema di infortunistica.

Ho detto poco sopra dell'importanza decisiva che ha la coin-

cidenza fra gli ambienti in cui maturano i reati dei colletti bianchi e quelli da cui origina la gran parte di coloro che creano cultura, che formano le leggi e le applicano. Sul piano culturale ho trovato di grande interesse le pagine di Cottino che spostano l'attenzione dal reato al danno ed introducono una chiave di lettura diversa che supera l'appiattimento tradizionale del giudizio politico su quello giudiziario. È una proposta che potremmo associare alla scelta del legislatore italiano di adeguarsi alle previsioni di altri paesi e di introdurre anche da noi la responsabilità penale dell'impresa; scelta quanto mai opportuna, ma rivelatasi non decisiva (fatto su cui occorrerebbe riflettere nell'epoca dei grandi scandali finanziari che hanno segnato l'Occidente).

Ed allora mi sembra opportuno spendere due parole conclusive sulla magistratura.

Ci si è chiesti negli anni '90 come mai il fenomeno di tangentopoli si sia manifestato solo allora e cosa avesse fatto la magistratura nei decenni precedenti. Ebbene, a prescindere da tanti altri fattori, uno dei motivi per cui negli anni '90 essa ha saputo intervenire energicamente sui fenomeni corruttivi è che quella magistratura era finalmente diversa e mutata in una larga parte dei suoi componenti. Nel corso degli anni '70 la magistratura ha conosciuto l'ingresso di uomini e, infine, donne di tutte le provenienze territoriali e sociali, rompendo una situazione che vedeva accedere alla carriera quasi esclusivamente persone che provenivano da ambienti di media e alta borghesia, e cioè i medesimi ambienti in cui potevano maturare reati economici, corruzioni, frodi allo Stato. La fine della situazione di diffusa consonanza sociale e di uniformità politica fra controllori e controllati ha aperto spazi di libertà nella comprensione dei fatti e nel controllo di legalità fino ad allora impensabili.

In un paese come l'Italia dove lo Stato rappresenta comunque una realtà di cui diffidare, se non un avversario, l'ampliarsi del controllo di legalità è stato vissuto semplicemente come l'ampliamento della repressione statale e non ha portato un

vero aumento di fiducia verso la magistratura. Mentre i gruppi sociali subalterni e marginali vedono mantenersi o addirittura rafforzarsi le forme repressive tradizionali, i gruppi sociali dominanti, la stessa borghesia hanno cessato di considerare la magistratura penale come una parte di sé, un corpo di persone vicine nelle cultura e nelle prassi e, in quanto tali, rassicuranti. Una magistratura che si occupa di corruzione, di bilanci e di sicurezza sul lavoro, e pretende così di sindacare le forme di governo dell'impresa e dell'amministrazione, rappresenta una inedita forma di ingerenza dello Stato cui occorre reagire con ogni mezzo.

Anche queste ultime considerazioni vengono a confermare che il cuore dell'argomentare di Cottino coglie nel segno e che tutte le ultime pagine dedicate ai diritti dei cittadini ed al diritto del più forte segnalano la gravità di una situazione di disuguaglianza ancora largamente presente nel nostro paese. Gli attacchi alla costituzione, alla magistratura, agli organi di controllo condotti in modo martellante da una parte consistente dei media e della politica divengono così evidenti nella loro strumentalità e nella loro pericolosità. Il tentativo di ammorbidire e contenere la reazione verso i reati dei colletti bianchi non è nient'altro che il rovescio della medaglia dell'inasprimento che si è costruito verso gli ambienti subalterni e le persone marginali.

Verso questo arretramento di civiltà, in ultima analisi, veniamo messi in guardia da Cottino, che dimostra come il percorso in atto non sia né casuale né inevitabile, così che ciascuno, dal legislatore al giornalista, dal magistrato all'elettore, è in grado di fare le proprie scelte in modo informato e responsabile.

Criminalità organizzata o dei colletti bianchi? Il caso della mafia siciliana

Vincenzo Scalia

Introduzione

La letteratura scientifica di solito distingue tra criminalità dei colletti bianchi e criminalità organizzata. La prima è definita come tale dal lavoro di Edwin Sutherland (1980) in poi. Sutherland muove dall'assunto che il crimine sia un fenomeno normale di ogni tipo di società. Esistono tuttavia due condizioni cruciali per operare la distinzione delle condotte criminali. La prima, concerne la presenza di opportunità di violazione della legge e la possibilità di ricavare vantaggio da questa scelta. La seconda condizione, riguarda il contesto sociale all'interno del quale si svolge il processo di socializzazione di ogni individuo. Di conseguenza, i gruppi sociali marginali produrranno crimini di strada o attività illegali connesse con la creazione di mercati e organizzazioni illegali. Viceversa, i gruppi che operano all'interno di contesti socialmente privilegiati (economia, finanza, politica), produrranno condotte devianti, singole o collettive, che eccedono quelle lecite: corruzione, concussione, reati finanziari, falsi ideologici, ecc. Sulla falsariga di quanto teorizzato da Sutherland, la criminologia ha proceduto con l'identificare la criminalità organizzata come un fenomeno legato a contesti socio-culturali che si formano ai margini o al di fuori della società ufficiale. L'elaborazione più articolata di questo modello è stata operata da Alan Block (1980), che divide la criminalità organizzata (*crime syndicate*) nei due filoni dell'*enterprise syndicate* (dedito all'esercizio di attività illegali) e del *power syndicate* (che esercita il controllo illegale all'interno di un dato contesto spaziale). I due modelli

di crimine organizzato, secondo l'autore, spesso finirebbero per intrecciarsi.

La letteratura scientifica italiana si è concentrata soprattutto sulla criminalità organizzata, traducendo i concetti di Block in termini di scelta razionale, che vedono la criminalità organizzata come *industria della protezione privata* che si afferma in assenza di fiducia (Gambetta, 1992), o come un insieme di gruppi che si caratterizzano principalmente per l'esercizio della violenza (Catanzaro, 1987). Da queste letture discende l'interpretazione della criminalità organizzata come uno o più fenomeni esterni rispetto alla cornice sociale, quindi come "anomalie", che intrattengono rapporti occasionali e strumentali con i fenomeni di criminalità dei colletti bianchi. Alcuni autori (Ruggiero, 1996) sottolineano il limite di questo approccio attraverso l'individuazione di modalità organizzative speculari tra le cosiddette "economie sporche" e l'economia ufficiale. Altri (Santino, 1995), cercano di superare la distinzione proponendo l'adozione del cosiddetto *paradigma della complessità*, che permette di inquadrare la criminalità organizzata, e nello specifico la mafia, all'interno del più ampio contesto relazionale, valoriale e di rapporti di potere in cui si forma. La concettualizzazione di Umberto Santino, permette altresì di collegare la criminalità organizzata e quella dei colletti bianchi attraverso l'uso del termine di *borghesia mafiosa*.

In questo lavoro, mi muoverò all'interno del dibattito scientifico sopra delineato. La mia analisi si concentrerà sul rapporto tra criminalità organizzata e criminalità dei colletti bianchi, con riferimento alle tre principali organizzazioni criminali italiane, vale a dire la mafia siciliana, la camorra campana, la 'ndrangheta calabrese. Sosterrò che, se camorra e 'ndrangheta si avvicinano al modello delineato da Alan Block, quindi vanno distinte dalla criminalità dei colletti bianchi, nel caso della mafia siciliana il confine si fa meno netto e più incerto. Le origini di Cosa Nostra, come struttura di potere che regola il latifondo, il ruolo di primo piano giocato nella strutturazione degli equilibri politici italiani dal 1860 ai giorni nostri, la cen-

tralità della mafia nelle attività economiche siciliane, italiane e internazionale, avvicinano l'organizzazione criminale isolana ai fenomeni criminali tradizionalmente ascritti ai colletti bianchi. Concluderò sostenendo la necessità di superare, alla luce della lettura da me proposta, le categorie di legalità ed emergenza così come vengono intese abitualmente.

1. Mafia, camorra e 'ndrangheta. Rapporti col potere e di potere

Per lungo tempo, oltre a negare l'esistenza di tre organizzazioni criminali radicate sul territorio, si è anche fatta parecchia confusione relativamente alla loro natura. Non soltanto i fenomeni di criminalità di strada sono stati ricondotti alla criminalità organizzata, generando un equivoco che nella criminologia italiana ancora oggi è ben lungi dall'essere chiarito, ma spesso si è pensato (e si pensa) che mafia, camorra e 'ndrangheta rappresentassero fenomeni identici per caratteri fondativi, organizzazione, interessi. Per andare avanti in questa discussione, ritengo necessario provare a chiarire questo equivoco.

La camorra, secondo il modello sopraccitato di Block, nasce come *crime syndicate*, ed ancora oggi conserva questa sua caratteristica congenita. Sorta come struttura di controllo del territorio e di promozione delle attività illegali nella Napoli del seicento (Sales, 1989; Barbagallo, 1993), la criminalità organizzata campana finisce per estendere il suo raggio di azione al contrabbando, al traffico di stupefacenti, alla contraffazione. Dopo il terremoto del 1980, la camorra si espande fino a creare rapporti di collateralità col potere politico e a riciclare i proventi delle sue attività illegali. Tuttavia, la criminalità campana sembra marciare in parallelo coi colletti bianchi locali, senza mai creare una vera e propria osmosi. Il carattere frammentato della sua organizzazione, il forte radicamento nelle attività illegali, come dimostrano anche le recenti vicende relative allo scontro per il controllo del traffico di eroina, mostra-

no una camorra che ancora opera come struttura di servizio del potere illegale, o sotto la sua ala protettiva, ma sempre esterna ad esso. In ogni caso, i rapporti tra camorra, mondo politico e mondo degli affari, privilegiano il contesto locale.

La 'ndrangheta calabrese costituisce uno dei fenomeni meno studiati sociologicamente. Tra gli studi più importanti (Ciconte, 1993), però, si converge nel definire la criminalità calabrese come un fenomeno ibrido, in cui si mescolano gli elementi di polizia privata, banditismo, ribellismo. Le recenti analisi del fenomeno (Svimez, 2005), attribuiscono alla 'ndrangheta una crescente posizione di potere nella gestione del traffico degli stupefacenti, i cui proventi vengono poi riciclati in attività legali. La criminalità organizzata calabrese condivide con la camorra le attività di *crime syndicate*, che poi sconfinano nel mondo legale. Il rapporto col mondo politico continua ad essere strumentale, sia, come nel caso Fortugno, quando la 'ndrangheta cerca nelle istituzioni un interlocutore che gli crei spazi di potere all'interno degli affari leciti, sia quando viene impiegata come struttura di servizio agli interessi dei potentati locali.

Cosa Nostra, da parte sua, si configura come un fenomeno criminale diverso per origini, interessi imprenditoriali, collocazione politica. Sorta come struttura che assicura la riproduzione dei rapporti di produzione e potere all'interno del latifondo, la mafia siciliana ha consolidato questa posizione centrale all'interno della società siciliana per ritagliarsi un ruolo centrale nella gestione degli equilibri politici ed economici locali e nazionali. Cosa Nostra si è sempre mossa agevolmente nei canali legali dell'economia e della politica, finendo per costituire la spina dorsale della cosiddetta borghesia mafiosa che occupa una posizione egemonica all'interno della società siciliana. Inoltre, il ruolo geo-strategico della Sicilia, in particolare nel periodo della guerra fredda, le ha consentito di pesare nello scacchiere nazionale, anche grazie all'ottenimento dell'autonomia regionale nel 1946. Di conseguenza, rispetto alla camorra e alla 'ndrangheta, Cosa Nostra si pone nella zona

d'ombra tra criminalità organizzata e dei colletti bianchi. Mentre le prime due organizzazioni intrattengono un rapporto *col* potere, quest'ultima è parte dei rapporti *di* potere. Nei prossimi paragrafi esamineremo questa peculiarità a partire da alcuni fatti significativi che esemplificano questa sovrapposizione. Si tratta di episodi di criminalità verificatisi, dall'unità d'Italia in poi, nella sfera politica e in quella economica.

2. Colletti bianchi e mafia nella politica.

Dal caso Notarbartolo alle stragi del 1992-93

Nel 1834, il prefetto di Trapani, Pietro Calà Ulloa, in una nota al governo fa riferimento ad una confraternita a cui apparterebbero elementi di origine trasversale a tutte le classi, che si occupa di preservare i rapporti di potere esistenti e ostacola lo sforzo compiuto dal governo borbonico di mantenere l'ordine pubblico e riformare gli organi amministrativi. La mafia, che allora non si chiamava così, fin dalle origini si presenta non come organizzazione criminale espressione di una sottocultura ai margini della società ufficiale, bensì come una struttura di potere che ruota attorno all'economia agraria, nella quale gli interessi di campieri, soprastanti e gabelloti sono organici a quelli della nobiltà e della nascente borghesia. La realizzazione dell'unità d'Italia permette a questo gruppo di potere di disporre di nuovi canali attraverso cui fare valere i propri interessi. L'aspetto legale degli assetti proprietari e di potere, si regge su codici, condotte, interazioni che si riferiscono a forme illegali, il cui scopo è quello di creare una coesione interna e di prevenire ogni intervento esterno mirante a scompigliare gli equilibri. La criminalità organizzata e la classe dirigente vivono un rapporto osmotico che produce rapporti talvolta conflittuali col potere centrale, e si traduce in comportamenti criminali da colletti bianchi. Il caso Notarbartolo rappresenta la dimostrazione di questo intreccio.

Emanuele Notarbartolo, presidente del Banco di Sicilia,

viene ucciso nel 1894 in un agguato mafioso, a causa della sua azione risanatrice, che mira a cancellare le frequenti irregolarità amministrative che caratterizzano la gestione del banco. Le indagini e il processo relative all'omicidio, evidenziano il coinvolgimento del deputato palermitano Palizzolo nella vicenda. Nel corso dei processi, la classe dirigente siciliana fa quadrato attorno al deputato-imputato. Gli intellettuali siciliani, primo tra tutti il Pitrè, relegano la mafia al rango di aspetto folklorico del costume siciliano, mentre fioriscono in tutta l'isola comitati in favore di Palizzolo, animati da un insolito spirito sicilianista. Alla fine Palizzolo verrà assolto. Il caso Notarbartolo, oltre a mostrare l'organicità tra i due tipi di criminalità, risulta singolare per la reazione dell'opinione pubblica siciliana, nell'intento esplicito di proclamare l'intangibilità dei rapporti poteri locali e di farla valere sul piano nazionale.

Quest'ultimo aspetto, si rivela cruciale in relazione ad un'altra forma di criminalità dei colletti bianchi, vale a dire l'utilizzo del terrore ed il ricorso allo stragismo in rapporto al quadro politico nazionale. Al di là del ruolo ancora oggi non del tutto chiaro svolto da Cosa Nostra nello sbarco alleato del 1943 (Gaja, 1994), la fioritura del movimento indipendentista attraverso un vero e proprio esercito diretto da Salvatore Giuliano, la strage di Portella della Ginestra e la successiva vicenda processuale (Casarrubea, 1997) rappresentano eventi significativi. Attraverso di essi diviene evidente l'attività della borghesia mafiosa nelle trame di potere occulte volte a disegnare uno scenario politico che, in un quadro internazionale segnato dalla contrapposizione del mondo in due blocchi, fa della Sicilia una pedina cruciale dello scacchiere occidentale. Questa tendenza emergerà più chiaramente nel corso del primo maxiprocesso contro la mafia, nel corso del quale alcuni *pentiti* testimonieranno del tentativo di coinvolgere Cosa Nostra nella realizzazione del golpe Borghese del 1970 (AA. VV., 1991).

Il riconoscimento della mafia come forza politica, occulta ma dotata di peso nazionale, differenzia qualitativamente l'organizzazione criminale siciliana dalle consorelle campana e cala-

brese. Dalla fine degli anni settanta in poi, la spaccatura interna a Cosa Nostra, la comparsa dei primi collaboratori di giustizia, il bisogno di nuove emergenze che colmino il vuoto lasciato dalla fine della lotta armata, l'attenzione dell'opinione pubblica verso il fenomeno, provocano una reazione del potere centrale verso la mafia. Entriamo nell'epoca dei cosiddetti delitti eccellenti, che raggiungono il loro culmine tra il 1992 e il 1993. Le inchieste che ne conseguono, pur tra esiti processuali contraddittori, mettono in rilievo il fatto che non ci si trova di fronte ad una organizzazione criminale che si muove in parallelo alla società ufficiale con le proprie attività illegali.

La natura e la forza di Cosa Nostra si spiegano in relazione alla profonda connessione organica col mondo politico, imprenditoriale e finanziario locale, nazionale ed internazionale. Sotto la coltre delle istituzioni politiche e delle regole formali (si vedano i casi delle esattorie e dell'autonomia bancaria), si cela una rete di legami e di interessi che fa della corruzione, delle turbative d'asta, del voto di scambio, dell'abuso d'ufficio, della violazione delle norme ambientali, dell'appropriazione indebita, la cifra del proprio agire. Negli interessi di questa rete, l'esercizio delle attività illegali (contrabbando, traffico di stupefacenti, ecc.) svolge un ruolo significativo ma non necessariamente di primo piano. L'uso programmato della violenza, oltre che per regolare le controversie interne, serve soprattutto a negoziare gli spazi di agibilità della rete di potere costruita dalla borghesia mafiosa a livello nazionale. Non è perciò casuale che le stragi di Capaci e via D'Amelio, e gli attentati del 1993, si svolgano nel periodo di maggiore instabilità politica vissuto dall'Italia repubblicana. L'intreccio tra criminalità organizzata e dei colletti bianchi che caratterizza la mafia, non può essere compreso appieno se non ne vengono mostrate le sue propaggini economiche.

3. *Dal latifondo a Wall Street.*
La mafia è (sempre stata) bianca

Un recente documentario sull'intreccio tra mafia politica e affari nel mondo della sanità, si intitola *La mafia è bianca* (2005), a sottolineare il ruolo di primo piano che i vertici della società siciliana giocano nella strutturazione del sistema di potere mafioso, in contrapposizione con l'immagine diffusa della mafia come residuo di una società arcaica. In realtà, fin dalle origini, la nascita e lo sviluppo di Cosa Nostra difficilmente sarebbero stati possibili senza l'esistenza di articolazioni imprenditoriali, politiche, professionali. La cerchia di campieri, gabbelloti, soprastanti e caporali che gestisce il latifondo, può affermarsi nella misura in cui tutela gli interessi della nobiltà e della borghesia che si forma all'interno di questa declinazione dei rapporti di produzione. L'opposizione anti-borbonica, la realizzazione dell'unità d'Italia, consentono l'espressione degli interessi di questa cerchia di potere, di cui la parte delittuosa rappresenta la mera manifestazione fenomenica. Leopoldo Franchetti (1974), già nel 1876, parlava dei mafiosi come dei *facinorosi della classe media*. Pur scambiando il mezzo (la violenza) per il fine, Franchetti forniva una lettura corretta del fenomeno mafioso in quanto lo collocava in posizione centrale nel quadro dei rapporti sociali che si svolgevano in Sicilia. Il sopraccitato caso Notarbartolo, suffragava la tesi di Franchetti.

Nel secondo dopoguerra, anche grazie alla supremazia politica acquisita, la borghesia mafiosa si emancipa dal latifondo, volgendo al controllo della spesa pubblica, all'edilizia, alla finanza. L'inchiesta Bevivino, le indagini della prima commissione parlamentare antimafia (Pantaleone, 1971), tracciano le coordinate degli interessi economici del sistema di potere mafioso, che le successive inchieste giudiziarie condotte dagli anni settanta in poi delinearanno più accuratamente. In particolare, gli elementi che meritano di essere messi in risalto sono due. In primo luogo, Cosa Nostra, per quanto operi negli anni

sessanta e settanta nell'economia illegale, rafforza la sua posizione grazie alla sua presenza egemonica nei settori produttivi legali: gli appalti pubblici, l'edilizia privata, il sistema scolastico, la sanità, la finanza, rappresentano i suoi settori privilegiati di intervento. In secondo luogo, l'accumulazione di posizioni economiche di primo piano si compie attraverso l'utilizzo di istituzioni e leggi ufficiali. Si pensi per esempio al sacco di Palermo, consentito da un piano regolatore regolarmente approvato dal consiglio comunale e ratificato dagli organismi di controllo su misura degli interessi mafiosi nel mercato edilizio. Le guerre per il controllo del business delle costruzioni, le licenze rilasciate a un numero ristretto di persone, il saccheggio del patrimonio ambientale e monumentale, lo sperpero di denaro pubblico, si verificano sotto l'ombrello protettivo di criteri legali, creati e messi in atto da individui e gruppi poco riconducibili per origine sociale ai contadini semianalfabeti o al sottoproletariato urbano. Ancora una volta, la criminalità organizzata si presenta come osmotica, sovrapposta, se non coincidente, con la criminalità dei colletti bianchi.

Questo aspetto diviene ancora più evidente nelle vicende relative al caso Sindona e alle inchieste sulla Fininvest, che mostrano, al pari dello scandalo della sanità che coinvolge il presidente Cuffaro, una mafia sempre al passo coi tempi, in grado di recepire e governare a suo vantaggio le trasformazioni economiche, tutt'altro che propensa a farsi confinare in un ruolo di *crime syndicate* che la vedrebbe subalterna ai potentati di turno. La mafia è bianca, in quanto sistema di potere che opera a cavallo tra legalità ed illegalità. L'organizzazione criminale nota come Cosa Nostra, rappresenta il nucleo centrale di un sistema di potere di cui i colletti bianchi sono parte integrante.

4. Conclusioni

Nel corso di questo lavoro, sono partito dalla distinzione tra criminalità organizzata e dei colletti bianchi, per mostrare come, nel caso della mafia siciliana, le differenze tra i due modelli si attenuino fino quasi a scomparire del tutto. Questo punto di vista, potrebbe essere utile in futuro per l'analisi di altre organizzazioni criminali, data l'integrazione crescente che si registra anche nella realtà.

Per finire, due sono le considerazioni che vorrei sviluppare. La prima, riguarda la cosiddetta cultura della legalità. Alla luce della nostra esposizione, riteniamo che gli interventi mirati all'educazione alla legalità siano limitate. In primo luogo, perché il più delle volte sono dirette ai gruppi sociali periferici, che si trovano in posizione subalterna rispetto ai fenomeni che abbiamo delineato. In secondo luogo, perché, come abbiamo visto, la criminalità mafiosa riesce a sfruttare a suo vantaggio i canali legali, quando non li usa come ombrello protettivo delle sue pratiche illegali.

La seconda considerazione, riguarda la cultura dell'emergenza. Dall'esposizione svolta abbiamo visto come il sistema di potere mafioso rappresenti un *modus operandi* ordinario, piuttosto che un'anomalia. Il fallimento delle politiche dell'emergenza, forse, non è del tutto casuale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA. VV. (1991), *Mafia. L'atto d'accusa dei giudici di Palermo*, Editori Riuniti, Roma.
- Barbagallo G. (1993), *Il potere della camorra*, Einaudi, Torino.
- Block A. (1980), *East Side-West Side. Organizing crime in New York 1930-1950*, University of Cardiff Press, Cardiff.
- Casarrubea G. (1997), *Portella della Ginestra*, Franco Angeli, Milano.
- Ciconte E. (1993), *Storia della 'ndrangheta*, Einaudi, Torino.
- Catanzaro R. (1987), *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Liviana, Padova.
- Franchetti L. (1974), *Inchiesta sulle condizioni della Sicilia*, Vallecchi,

Firenze.

Gaja F. (1994) *L'esercito della lupara*, Maquis, Milano.

Gambetta D. (1992), *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Einaudi, Torino.

Pantaleone M. (1971), *Antimafia. Occasione mancata*, Einaudi, Torino.

Santino U. (1995), *La mafia interpretata*, Rubbettino, Soveria Mannelli.

Sutherland E. (1983), *White collar crime: the uncut version*, Yale University Press, New Haven.

Svimez (2005), *Rapporto sul Mezzogiorno 2004*, Il Mulino, Bologna.

I crimini d'impresa tra negazione e riconoscimento: il caso Eternit

Rosalba Altopiedi

1. Criminalità d'impresa e vittimizzazione

L'oggetto di questo saggio è la ricostruzione delle vicende relative alle morti e alle malattie causate dall'amianto utilizzato nello stabilimento di Casale Monferrato della Eternit e degli esiti della particolare mobilitazione che ha visto coinvolte le varie componenti della comunità locale. Tale vicenda ci è parsa particolarmente significativa perché suscettibile di una lettura caratterizzata da una continua tensione tra le strategie di negazione¹ (O. Vidoni, 2000) poste in essere dai responsabili e l'azione delle vittime tesa al riconoscimento² di tali negazioni, contrastando in tal modo una particolare definizione della realtà.

La figura delle vittima di reato è stata fino ad alcuni decenni fa assai raramente oggetto di analisi nella ricerca criminologica (O. Vidoni, 2004), assenza che ne ha determinato di fatto un'esclusione dal campo del diritto "espropriato dalle professioni giuridiche" (N. Christie, 1977). Il rapporto tra la vittima e il sistema giudiziario è mediato da avvocati che si *appropriano* di qualsiasi disputa per gestirla e trasformarla in modo da renderla compatibile con il sistema della giustizia e le loro esigenze professionali. Ci pare condivisibile la preoccupazione espressa dal criminologo norvegese che tale marginalizzazione abbia comportato e possa comportare alcuni costi significativi, quali ad esempio la perdita della capacità da parte degli attori non istituzionali di partecipare attivamente alla risoluzione delle tensioni sociali e dei conflitti, riducendo fortemente il potenziale di trasformazione e cambiamento sociale che passa anche – e forse soprattutto – attra-

verso la messa in discussione di quanto le persone considerano “giusto, lecito e legale” (O. Vidoni, 2004: 3). Tale preoccupazione è ancor più pressante in tema di vittimizzazione da crimini dei colletti bianchi in generale e da quelli d’impresa in particolare³, in quanto caratterizzati da un’elevata ambiguità, da una significativa sottostima dei danni prodotti e dalla negazione delle stesse vittime. Adottare il punto di vista delle vittime non può che significare riconoscerle come attori che tali si definiscono, ed essere dunque disposti a leggere la categoria di vittima come socialmente costruita; infatti “essere vittima non è una condizione naturale, non inerisce immediatamente a qualsiasi sofferenza, ma è uno status ascritto o assunto, che comporta una certa percezione di sé e una certa interpretazione dell’azione vittimizante” (T. Pitch, 1989: 51). Ed è sull’interpretazione dell’azione vittimizante come ingiusta, quale esito di un comportamento criminoso, sull’assunzione e attribuzione di responsabilità che questo breve saggio intende richiamare l’attenzione; l’associarsi delle vittime sembrerebbe costituire un aspetto innovativo ed efficace per intervenire nei processi definitivi del “campo” sociale di riferimento (P. Bourdieu, 1992); essere una vittima implica l’apprendimento e svolgimento di un ruolo, con aspettative sia di chi viene definito sia di chi definisce qualcuno vittima, così che questa definizione è spesso oggetto di negoziazioni e conflitti.

2. La Eternit di Casale Monferrato: dall’ascesa al declino

Per oltre sessant’anni l’Eternit ha rappresentato per Casale Monferrato la principale risorsa economica: tra il 1906 ed il 1980 le assunzioni sono state poco meno di 5.000 ed hanno raggiunto il tetto massimo negli anni del boom economico, quando l’azienda, in piena espansione, superò i 2.000 addetti. Dalla fine degli anni ’70 la ditta inizia a registrare una forte flessione nelle vendite, con un conseguente calo del fatturato

di circa il 40%. Dopo due anni di amministrazione controllata, il Tribunale di Genova, con sentenza del 4 giugno 1986, dichiarò il fallimento della società “Industria Eternit Casale Monferrato spa”, a seguito dell’autoistanza presentata dalla ditta stessa; a questa data la forza lavoro ancora alle dipendenze dell’azienda era scesa a 350 dipendenti. Nella storia dell’Eternit e della futura mobilitazione, furono determinanti gli anni a cavallo tra il ’70 e l’80 che videro la nascita di un movimento operaio d’opposizione interno alla fabbrica, per contestare la mancanza di una politica aziendale attenta alle condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro. L’azienda conosceva bene i rischi connessi alla lavorazione dell’amianto⁵, prova ne è il fatto che lo stipendio degli addetti al reparto materie prime (considerato maggiormente rischioso per le condizioni di lavoro) era incrementato da un’indennità di rischio, usata anche quale forma di ricatto per mettere a tacere le voci che, da un certo momento in poi, iniziarono a circolare sul fatto che d’amianto si poteva morire. Venivano attuate anche vere e proprie ritorsioni nei confronti di coloro che dimostravano motivi di insoddisfazione e di ostilità nei confronti della direzione o perché ritenuti troppo vicini alle posizioni espresse dalla locale Camera del Lavoro. Tra le misure più frequenti vi era quella di trasferire il dipendente nel reparto “tubi a pressione”, che per le condizioni di lavoro era fra i più avversati dagli operai, che lo soprannominarono il “Cremlino”, data l’abitudine invalsa da parte dell’azienda di destinarvi le persone ritenute vicine alle posizioni espresse dalla locale Camera del Lavoro.

Solo all’inizio degli anni settanta vennero effettuate le prime analisi per valutare la concentrazione di fibre nell’ambiente di lavoro: in tutti i reparti di produzione la concentrazione di fibre era superiore a 20 ff/cc, con punte di 200 ff/cc nel reparto impasti (C. Magnani, B. Terracini, G. Bertolone e al., 1987). La pubblicazione nel 1973 di questi risultati, se da una parte comportò l’obbligo per l’azienda di adottare alcuni provvedimenti, seppur non risolutivi, tesi alla riduzione della

polverosità degli ambienti di lavoro, dall'altra giocò un ruolo di primo piano nella crescita della consapevolezza della nocività dell'amianto, sia tra gli operai che tra i delegati sindacali.

È con l'inizio degli anni '80 che vengono avviate le prime campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica condotte dalla CGIL locale. In effetti si può far risalire a questo periodo sia la collaborazione tra esponenti del sindacato e alcuni medici dell'ospedale di Casale, sia la pubblicazione di alcuni articoli sui giornali locali, nel tentativo di portare il dibattito sulla pericolosità dell'amianto anche all'esterno della fabbrica. Il tema peraltro era oggetto di accese discussioni tra le diverse componenti del movimento sindacale: si trattava di coniugare la difesa di numerosi posti di lavoro con le esigenze di tutela della salute. La scelta era di per sé tragica: solo in un momento successivo le rivendicazioni sindacali vedranno l'affermarsi di una comunanza di fini e di strategie tra le opposte istanze.

In quegli stessi anni il problema rappresentato dalla pericolosità dell'amianto entra nel discorso pubblico⁶: da uno studio condotto presso l'Ospedale di Casale Monferrato emergeva che nel periodo 1973-1982 erano stati diagnosticati sessantuno casi di mesotelioma (M. Capra Marzani et al, 1984: 2), di questi solo il 39,34% dei soggetti considerati risultava aver lavorato a stretto contatto con l'amianto, per gli altri non poteva che trattarsi di esposizione ambientale generica. Si affermava pertanto un principio molto importante: l'amianto non solo costituiva un grave pericolo per gli operai professionalmente esposti, ma era un rischio anche per la popolazione in generale, che respirava le fibre presenti nell'aria di Casale in quantità non trascurabili. Tale evidenze trovarono una conferma scientifica nella relazione stilata da due epidemiologi del registro tumori di Torino: nella popolazione di Casale esisteva un anomalo incremento di decessi per cancro al polmone e alla pleura; la probabilità di morire per tumore primitivo alla pleura era, a Casale, da 6 a 21 volte superiore rispetto alla media regionale.

Nel 1987, un anno dopo il fallimento dell'azienda, va e delinearci sempre più nettamente l'immagine di un'epidemia di morti che scuote l'opinione pubblica, la comunità scientifica e gli organi istituzionali. Le cifre del dramma di Casale stanno tutte in poche righe; 1.200 malattie professionali dovute ad esposizione ad amianto, oltre 500 morti accertate per asbestosi, tumore al polmone e mesotelioma, 20/25 nuovi casi ogni anno, di cui i 2/3 riguardanti persone non esposte professionalmente.

La Procura di Casale, che aveva ricevuto gli atti per competenza territoriale dal Tribunale di Torino, dispose degli accertamenti. La fase istruttoria durò dal 1985 al 1990, quando si concluse con la richiesta del Pubblico Ministero, datata 7 dicembre 1990, del rinvio a giudizio di 15 dirigenti della società, che avevano ricoperto incarichi nel periodo compreso tra il 1 giugno 1963 e il 4 giugno 1986. Chiamati a rispondere dei reati contestati erano gli ex legali rappresentanti, i direttori generali, i direttori di stabilimento, il responsabile della sicurezza e il capo dell'ufficio tecnico della Eternit. Le imputazioni erano quelle di "cooperazione in omicidio colposo plurimo aggravato e di lesioni colpose plurime aggravate"⁷. Le conclusioni del Tribunale, con Sentenza del 18 giugno 1993, quindi ben otto anni dopo l'avvio della fase istruttoria, vedranno la condanna di quattro dei quindici imputati a pene variabili da uno a tre anni e quattro mesi di reclusione: Le pene più severe sono comminate al Presidente ed all'Amministratore Delegato della società. La Corte d'Appello di Torino ridurrà le condanne inflitte in primo grado al Presidente e all'Amministratore Delegato, mentre i due dirigenti, condannati in primo grado a uno e due anni di reclusione, verranno assolti; tale pene saranno confermate anche nel giudizio espresso dalla Corte di Cassazione. Ai fini del verdetto di assoluzione fu determinante l'avvenuta prescrizione di molti reati, tra cui numerosi omicidi colposi⁸.

3. Una nuova forma di cittadinanza attiva: la nascita del movimento e il ruolo delle associazioni

L'arena penale ha fornito il luogo ed il pretesto per dare avvio ad una forma di mobilitazione del tutto inusuale e rara in tema di criminalità d'impresa: è in occasione della raccolta delle firme organizzata dalla locale Camera del Lavoro (circa 1.200 tra ex lavoratori ammalati e famigliari di lavoratori deceduti) in vista della costituzione come parte civile nel processo di primo grado, che si dà avvio ad una azione congiunta da parte delle vittime. Tale forma di mobilitazione supererà ben presto gli scopi originali, con un coinvolgimento crescente della cittadinanza: dai pochi attori iniziali (la c.d. massa critica⁹), alla quasi totalità della popolazione (P. Oliver, G. Marwell, R. Teixeira, 1985: 522-556).

Analiticamente è possibile scomporre la mobilitazione dei lavoratori prima e della cittadinanza poi, in almeno tre fasi: una prima fase vede le severe condizioni lavorative usate quale argomento per ottenere alcuni benefici salariali; il conflitto ha pertanto natura strumentale, dunque negoziabile. Una seconda fase della lotta è caratterizzata dalle rivendicazioni tese al miglioramento delle condizioni di lavoro al controllo dell'esposizione all'amianto, sia all'interno che fuori dallo stabilimento. In questo periodo sono soprattutto gli operai, ovvero i soggetti più massicciamente esposti alla fibra, ad ammalarsi ed iniziano a circolare le prime insistenti voci che di amianto si può anche morire. In questa fase la nascente mobilitazione sperimenta alcuni ostacoli nella ricerca della visibilità anche attraverso gli organi di stampa e verso le istituzioni di governo locale. Alla base dell'atteggiamento di questi ultimi parrebbe esistere un grave pregiudizio che mira ad indebolire le potenzialità rivendicative sorte all'interno di una parte del movimento sindacale: è *culturalmente* accettato e accettabile che un operaio nel corso della propria vita lavorativa possa ammalarsi e finanche morire a causa del lavoro. È solo con la terza fase, con i primi studi epidemiologici che

mettono in evidenza un incremento statisticamente significativo di morti per tumore nella città di Casale Monferrato – con i primi morti e ammalati tra coloro che non lavoravano all'interno della fabbrica, che le rivendicazioni del movimento sindacale trovano eco ed attenzione da parte degli organi di stampa locale e delle istituzioni politiche.

Abbiamo già accennato al fatto che la nascita dell'associazione non avviene come movimento spontaneo dei singoli, come è caratteristico delle associazioni dei familiari delle vittime dello stragismo (G. Turnaturi, 1989), ma è guidata da esigenze di organizzazione e mobilitazione, finalizzate ad ottimizzare il rapporto con la giustizia penale. È un contesto di relazione, di confronto tra persone che hanno in comune una perdita, sia pure di intensità diversa, e per le quali la partecipazione nell'associazione costituisce un primo contesto ove sperimentare nuove forme di cittadinanza. A contatto con i dirigenti sindacali si iniziano ad apprendere le tecniche per condurre in prima persona campagne di sensibilizzazione: la diffusione di volantini nei giorni di mercato, l'organizzazione della raccolta firme in occasione della presentazione della legge di iniziativa popolare per la messa al bando dell'amianto, la gestione ed organizzazione delle trasferte a Roma in occasione delle manifestazioni e così via. Insieme alle tecniche vengono apprese le motivazioni a partecipare, ad esserci: così si decide di dare alla morte di un familiare valore simbolico: “decidemmo di dare alla morte di Piercarlo un valore simbolico, che rappresentasse il dramma che colpisce la città di Casale per colpa dell'Eternit” (M. Volpedo, D. Leporati, 1997: 70), si impara nel confronto con chi ha avuto esperienze analoghe a non negare, si realizza una trasformazione del proprio privato (l'esperienza dolorosa) in un'esperienza pubblica di partecipazione, il riconoscimento dell'ingiustizia comporta un'assunzione ed un'attribuzione di responsabilità, con l'acquisizione di nuovi saperi e un nuovo vocabolario criminologico.

4. Colpevoli e vittime a confronto

Nel corso della ricerca¹⁰ abbiamo raccolto alcune interviste dei famigliari ed ex lavoratori della Eternit ed un'intervista dell'ex direttore dello stabilimento. Aderendo alla prospettiva proposta da Scott e Lyman (M. B. Scott, S. M. Lyman, 1968: 46-62) abbiamo scelto di analizzare le strategie di negazione utilizzate dai responsabili come *accounts*, ovvero quali produzioni discorsive particolarmente efficaci nell'intento di evitare la stigmatizzazione e contrastare l'attribuzione di responsabilità. Nel confronto e nella sovrapposizione dei due piani di analisi, quello relativo ai *colpevoli* e quello relativo alle vittime e ai famigliari, saranno colte alcune contraddizioni e ambivalenze normative, riferibili alla tensione tra negazione e riconoscimento. La presenza o l'assenza delle negazioni adottate dal *colpevole*, nei resoconti prodotti dalle vittime, può essere interpretata come indicatore significativo del *riconoscimento* delle condizioni nelle quali tali negazioni sono state smascherate e sulle quali si è agito (S. Cohen, 2002).

Nel resoconto dell'ex direttore di stabilimento è possibile rintracciare l'utilizzo di un insieme eterogeneo di negazioni, che vanno da quelle letterali ("non è vero che ci sono questi morti..."), a quelle giustificative che richiamano la diffusione della responsabilità ("il vero responsabile è la società civile..."), a quelle ove il tentativo è di sminuire il ruolo delle stesse vittime ("ragioni per chiedere un risarcimento, perché poi il problema è tutto lì..."), alla dislocazione della responsabilità ("io ero un loro dipendente, se io avessi detto ai miei dirigenti: bisogna chiudere la fabbrica, è chiaro che mi avrebbero immediatamente mandato via..."), alla mancata conoscenza degli effetti dannosi e dunque alla mancata consapevolezza della natura ingiuriosa dell'evento ("ma non si parlava di asbestosi e benché meno di mesotelioma... non per trascuratezza ma per ignoranza permettevamo questa cosa...").

Nelle interviste dei famigliari ed ex lavoratori emerge con chiarezza il riconoscimento come criminali dei comporta-

menti che le hanno viste protagoniste negative (“criminali nati in natura, far morire la gente, farli lavorare per farli morire, che sai che muoiono, sei un criminale vero e proprio; quando la gente parla di criminali pensa a quelli comuni, invece...”; “criminali che agiscono per interessi economici...”; “... una vera e propria truffa, da delinquenti...”).

Proseguendo nella lettura ed analisi dei racconti delle vittime, vediamo che alcune delle negazioni giustificative utilizzate per confutare la responsabilità e/o la natura dannosa del comportamento sono riconosciute come valide e legittime anche dai *denunciati* (P. P. Giglioli, S. Cavicchioli, G. Fele 1997). È interessante notare che in questo caso prevalgono le forme di diniego che fanno riferimento alla mancata intenzionalità dell'atto e al dislocamento della volontà (“era una irresponsabilità diffusa...”; “nessuno allora pensava di questo amianto, che potesse essere una cosa omicida così...”; “le multinazionali mettono lì apposta i dirigenti delle aziende nazionali, un domani vengono chiamati a risponderne solo loro, sono lì apposta...”; “il direttore era una persona stipendiata anche lui...”; “Io penso che nei primi anni, anche i dirigenti non sapessero la effettiva pericolosità dell'amianto...”). Come interpretare tale ambivalenza?

5. *Ambivalenza come conflitto?*

Sono in particolare due gli aspetti sui quali vogliamo richiamare l'attenzione: il primo riguarda il processo di criminalizzazione che ha visto coinvolti i responsabili delle morti e delle malattie dei lavoratori e cittadini; i comportamenti negligenti e/o omissivi dei responsabili, come abbiamo evidenziato poca sopra, sono stati costruiti in nuova categoria di *anormalità* e definiti criminali. Questo è già di per sé un risultato inatteso: la letteratura esistente in tema di criminalità d'impresa è pressoché concorde nel constatare come spesso tali esiti siano interpretati dalle stesse vittime come conse-

guenze ineluttabili di particolari condizioni lavorative. Il secondo aspetto ha a che fare con l'accettazione da parte delle stesse vittime di alcune delle giustificazioni utilizzate dai responsabili per gestire la reazione sociale e la stigmatizzazione.

Nel rendere conto di tale duplicità ci sembra necessario il riferimento alla dimensione del potere, alla sua diversa distribuzione all'interno di contesti particolari, alla disuguale efficacia delle definizioni alternative proprie dei diversi attori sociali. Il *campo*¹¹ di riferimento è quello dell'economia, con le sue regole, i suoi attori e le sue barriere, che prescrive valori particolari e possiede propri principi regolatori; il campo economico si è costituito con, e attraverso, la legge del profitto materiale, differenziandosi in questo modo dagli altri campi che ubbidiscono a logiche diverse. All'interno di tale campo le *normali* pratiche economiche possono causare e causano danni ingenti in termini di costi economici e sociali, malattie e morti. Solo attraverso la costruzione di queste "normali" pratiche come abusi si giunge all'attribuzione di cause non naturali a questi eventi e situazioni. Se gli eventi, le morti e le malattie, non erano inevitabili, allora sono morti e malattie di cui qualcuno è *colpevole*. Ed è così che emerge il tema relativo alla "responsabilità", il nesso esistente tra assunzione e attribuzione di responsabilità: la problematizzazione del normale, dell'ovvio porta con sé una valutazione morale, l'attribuzione di un biasimo; ed è su questa attribuzione di responsabilità che i diversi attori presenti nel campo confliggono.

La scelta di condurre l'analisi sui due differenti piani, quello relativo ai colpevoli, e quello relativo alle vittime, attraverso un raffronto tra i rispettivi resoconti, ci ha permesso di guardare alle relazioni, alla reciproca influenza, nei processi definitivi, degli attori coinvolti. Tale influenza non è equamente distribuita, ma anzi è strettamente connessa ai rapporti di forza esistenti. Il concetto di *processo di criminalizzazione* esprime bene l'idea che il crimine è il risultato di una

progressione, scandita da momenti diversi, ognuno dei quali configura precise interconnessioni tra ordinamento giuridico e società civile e tra i diversi attori all'interno di questa. L'analisi del processo di criminalizzazione costituisce dunque un'occasione per individuare "i modi e i luoghi nei quali il potere arresta o rallenta la criminalizzazione di comportamenti socialmente o economicamente nocivi" (A. Cottino, F. Prina, C. Sarzotti, 1991: 101).

Nel corso di questo lavoro l'attenzione si è focalizzata sul ruolo che gli stessi responsabili dei reati d'impresa possono giocare per decriminalizzare i loro comportamenti (O. Vidoni, 2000) e l'interazione di questi con altri attori presenti nel campo economico. In prima istanza, e forse un po' approssimativamente, un campo potrebbe essere definito come "una configurazione relazionale dotata di una gravità specifica" (P. Bourdieu, 1992: 23), ma un campo è anche uno "spazio di conflitti e di concorrenza" (*ibidem*), nel quale, utilizzando l'analogia con un campo di battaglia, i partecipanti si scontrano al fine di stabilire un monopolio sulla particolare specie di capitale che vi risulta efficiente e sul potere di decretare la gerarchia di valori tra forme diverse di autorità nel campo del potere. Stabilire la struttura oggettiva delle relazioni tra le posizioni occupate dagli attori, singoli o collettivi, che si fanno concorrenza in uno specifico campo, può aiutarci ad interpretare l'ambivalenza emersa dalla lettura incrociata dei resoconti.

Se il campo è uno spazio popolato da attori portatori di diverse ed alternative definizioni, allora una teoria del campo necessita di una teoria degli agenti sociali. Condividiamo le indicazioni di Bourdieu, laddove, respingendo l'alternativa tra sottomissione e resistenza, non si limita a far emergere la cooperazione che i dominati prestano alla loro stessa esclusione, ma propone un'analisi della loro *collusione*. Sebbene i dominati contribuiscono sempre alla propria dominazione, le inclinazioni che li spingono a questa complicità sono anche un effetto incorporato della dominazione stessa. In questo

sensu pertanto può essere compresa la presenza, nei resoconti prodotti dalle vittime, delle giustificazioni utilizzate dai colpevoli. Tale presenza non è una concessione deliberata e cosciente alla *forza bruta* dei responsabili di tali crimini, ma trova la sua genesi nella corrispondenza inconscia tra i loro *habitus*¹² e il campo nel quale agiscono. Le vittime dei crimini d'impresa occupano una posizione marginale nel campo economico e ciò, nella vicenda specifica, ha potuto determinare una percezione distorta di quelle che erano giustificazioni addotte per negare il crimine, giustificazioni che sono state interiorizzate e in un certo senso legittimate, riproducendo in tal modo le strutture di dominio. Le vittime, attraverso l'interiorizzazione e legittimazione delle giustificazioni dei colpevoli, accettano e riconoscono come valide le strategie utilizzate dai responsabili, attraverso quella forma di violenza che "viene esercitata su un agente sociale con la sua complicità" (*ivi*: 129), contribuendo in tal modo a legittimare l'efficacia di ciò che li determina. Il fatto di accettare quell'insieme di giustificazioni relative al diniego dell'intenzione e al dislocamento della volontà, per il semplice fatto di far parte di un certo mondo sociale ove queste negazioni *funzionano*, va messo in relazione all'utilizzo di strutture cognitive di quello stesso mondo, alla loro interiorizzazione e legittimazione e dunque alla loro riconosciuta validità. In questo si sostanzia la componente culturale della violenza (J. Galtung, 1990), tipica dei crimini d'impresa: gli aspetti della cultura (dominante) rendono invisibile, giustificano e legittimano forme di violenza diretta e strutturale. Dall'altra parte tuttavia le vittime, attraverso l'interazione e l'apprendimento del loro ruolo di vittime all'interno dell'associazione (c. d. vittimizzazione di secondo livello¹³), sono riuscite a porre in essere strategie vincenti di etichettamento dei responsabili, sfruttando i vantaggi competitivi connessi alle maggiori potenzialità e risorse simboliche e materiali possedute da un movimento collettivo, rispetto a quelle dei singoli attori.

NOTE

¹ Si intende con questo termine riferirsi alle strategie poste in essere dagli stessi responsabili dei crimini d'impresa, che attraverso il ricorso a negazioni letterali dei fatti o re-interpretando gli stessi (utilizzando *giustificazioni e scuse*), cercano di gestire la reazione sociale evitando la stigmatizzazione.

² Per definire ciò che in questo saggio si intende con il termine "riconoscimento" ci sembra particolarmente efficace citare un passo del fondamentale lavoro di S. Cohen (2002) in tema di negazione: "L'uso più familiare del termine «diniego» si riferisce al mantenimento di mondi sociali nei quali una situazione indesiderata (evento, condizione, fenomeno) non è riconosciuta, è ignorata o resa normale. Il risveglio della coscienza, la politicizzazione, i cambiamenti economici, gli interessi professionali, le pressioni di gruppo o le sollecitazioni delle vittime, strutturano questa «cosa» in una nuova categoria di anormalità, crimine, peccato, problema sociale o patologia".

³ Per crimini d'impresa intendiamo quegli atti illegali o omissioni che si presentano come risultato di decisioni consapevoli o di colpevoli negligenze poste in essere all'interno di un'organizzazione legittima. Tali atti o omissioni, che rispondono agli obiettivi normativi, alle procedure e/o alle norme culturali delle organizzazioni, sono a beneficio delle stesse organizzazioni. La definizione è tratta dalla voce "*corporate crime*" curata da S. Tombs e D. White del dizionario di criminologia (2003: 56)

⁴ Cfr. nota 10 per una definizione del concetto.

⁵ Per una interessante ricostruzione del processo di acquisizione della consapevolezza relativa alla pericolosità dell'amianto da parte della comunità scientifica e imprenditoriale, si rinvia ai lavori di D. E. Lilienfeld, M. S. Engin (1991) e di F. Carnevale, E. Chellini (1995).

⁶ Nella costruzione del discorso pubblico trovano spazio, per la prima volta, anche i dati relativi al numero dei decessi avvenuti sino ad allora; non si tratta ancora di veri e propri studi epidemiologici, ma sono evidenze sufficienti a scuotere l'opinione pubblica.

⁷ Dispositivo della sentenza del Tribunale di Casale Monferrato, del 18.06.1993

⁸ Al momento attuale è aperto presso la procura presso il Tribunale di Torino, un fascicolo penale a carico dei responsabili della multinazionale svizzera proprietaria degli stabilimenti Eternit in Italia.

⁹ Per i fisici la "massa critica" è l'ammontare di materiale radioattivo necessario affinché si produca una fissione nucleare. Gli studiosi dei movimenti sociali utilizzano tale concetto per riferirsi all'idea che esistono alcuni attori (c.d. iniziatori) che hanno una soglia di attivazione più bassa rispetto al resto dei possibili partecipanti e che l'azione di questi abbia un

effetto catalizzante nei confronti della mobilitazione stessa.

¹⁰ Ricerca svolta in occasione della tesi di laurea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino nel 2003.

¹¹ "La nozione di campo... sta ad indicare uno spazio socialmente strutturato, nel quale gli attori lottano in funzione della posizione che occupano in tale spazio per mutarne o per conservarne frontiere e configurazione." (P. Bourdieu, 1992: 23).

¹² "L'habitus è il principio generatore delle strategie che permette agli agenti di affrontare situazioni molto diverse. Prodotto dall'interiorizzazione delle strutture esterne, l'habitus reagisce alle sollecitazioni del campo in maniera grossolanamente coerente e sistematica" (P. Bourdieu, 1992: 24).

¹³ È definibile come tale l'esito finale del processo di costruzione sociale dell'identità di vittima. Partendo dalla percezione del danno subito come *ingiustizia*, si apprendono nuovi criteri di valutazione dei comportamenti propri o altrui, si ridefiniscono diritti, doveri e responsabilità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bourdieu P., Wacquant L., a cura di, (1992), *Risposte: per un'antropologia riflessiva*, Bollati Boringhieri, Torino.

Box S. (1983), *Power, Crime and Mystification*, Tavistock, London.

Carnevale F., Chellini E. (1995), *La diffusione delle informazioni sulla cancerogenicità dell'amianto nella comunità scientifica italiana prima del 1965*, "La medicina del Lavoro", 86 (4): 295-302.

Cohen S. (2002), *Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società contemporanea*, Carocci, Roma

Cottino A. (2005), *Disonesto ma non criminale. La giustizia e i privilegi dei potenti*, Carocci, Roma.

Coleman J. (1987), *Toward an Integrated Theory of White Collar Crime*, "American Journal of Sociology", vol. 93, 2:406-439.

Cottino A., Prina F., Sarzotti C. (1991), *Questioni di sociologia del diritto*, Il Segnalibro, Torino.

Cottino A., Sarzotti C. (a cura) (1996), *Diritto, uguaglianza e giustizia penale*, L'Harmattan Italia, Torino.

Cressey D.R. (1989), *The Poverty of Theory in Corporate Crime Research*, in F. Adler e Laufer W. S. (a cura di), *Advances in Criminological Theory*, vol. I, Transaction, New Brunswick.

Croall H. (1992), *White Collar Crime*, Open University Press, St. Edmundsbury.

Croall H. (2001), *Crime and Society in Britain*, Longman, London.

Croall H. (2001), *The Victim of White Collar Crime*, The National Council for Crime Prevention, Sweden.

- Croall H. (2001), *Understanding White Collar Crime*, Celtic Court, Open University Press, Buckingham-Philadelphia.
- Friedrichs D., (2002), *Occupational Crime, Occupational Deviance and Workplace Crime. Sorting out the Difference*, "Criminal Justice", vol. 2: 243-256.
- Galtung J. (1990), *Cultural Violence*, "Journal of Peace Research", vol. 27 (3): 291-305.
- Giglioli P. P., Cavicchioli S., Fele G. (1997), *Rituali di degradazione*, Il Mulino, Bologna.
- Green P. (1990), *Occupational crime*, Nelson Hall, Chicago.
- Lilienfeld D. E., Engin M. S. (1991), *The Silence: the Asbestos Industry and Early Occupational Cancer Research, a Case Study*, "American Journal Public Health", 81: 791-800.
- Magnani C., Terracini B., Bertolone G., a cura, (1987), *Mortalità per tumori e altre e altre malattie del sistema respiratorio tra i lavoratori del cemento amianto a Casale Monferrato. Uno studio di coorte storica*, "Medicina del Lavoro", 78 (6): 441-453.
- Nelken D. (1994), *White Collar Crime*, in Maguire M., Morgan R., Reiner R. (a cura), *The Oxford Handbook of Criminology*, Clarendon Press, Oxford.
- Oliver P., Marwell G., Teixeira R. (1985), *A Theory of the Critical Mass. Interdependence, Group Heterogeneity and Production of Collective Action*, "American Journal of Sociology", 91: 522-556.
- Pearce F., Tombs S. (1990), *Ideology, Hegemony and Empiricism: Compliance Theories and Regulation*, "British Journal of Criminology", 30 (4): 423-443.
- Pearce F., Tombs S. (1998), *Toxic Capitalism: Corporate Crime and Chemical Industry*, Aldershot, Ashgate.
- Pitch T. (1989), *Responsabilità limitate: attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano.
- Ruggiero V. (1996), *Economie sporche*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Ruggiero V. (1999), *Delitti dei deboli e dei potenti. Esercizi di anticriminologia*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Scott M. B., Lyman S. M. (1968), *Accounts*, "American Sociological Review", 33: 46-62.
- Shapland J. (1981), *Between Conviction and Sentence. The Process of Mitigation*, Routledge, London.
- Slapper G., Tombs S. (1999), *Corporate Crime*, Harlow, Pearson Education Limited, Edinburg Gate.
- Sutherland E. H. (1987), *Il crimine dei colletti bianchi*, Giuffrè, Milano.
- Sykes G. M., Matza D. (1957), *Techniques of neutralization: a theory of delinquency*, "American Sociological Review", 22 (6): 664-670.
- Tappan P. (1947), *Who is the Criminal*, "American Sociological Review",

12: 96-102.

Tombs S. (1999), *Health and Safety Crimes: (In)visibility and the Problems of Knowing*, in Davies P., Francis P., Jupp V. (a cura), *Invisible crimes, invisible victims*, Macmillan, London.

Turnaturi G. (1991), *Associati per amore*, Feltrinelli, Milano.

Vidoni Guidoni O. (2000), *Come si diventa non devianti*, Trauben Edizioni, Torino.

Vidoni Guidoni O. (2004), *Vittime e riparazione: due sfide per il servizio sociale*, Libreria Stampatori, Torino.

Volpedo M., Leporati D. (1997), *Morire d'amianto. L'Eternit di Casale Monferrato: dall'emergenza alla bonifica*, La Clessidra Editrice, Genova.

«Individuals first»? Osservazioni sulla nuova strategia europea di sicurezza globale

*Claudius Messner**

È di moda la sicurezza, l'idea, però non è affatto nuova: come concetto-guida della politica statale, la sicurezza nasce con lo stato moderno e, nella prima modernità, il concetto confluisce in quello di "polizia", del buon ordinamento della comunità. L'interesse collettivo è l'obiettivo cui si orienta la "buona polizia". Solo con il consolidarsi della sovranità statale nel corso del XIX secolo, il concetto di polizia si trasforma in un problema di politica del diritto e, solo alla fine del XIX secolo il suo compito si limita alla difesa dai pericoli mediante l'uso della forza. Ciò corrisponde ad una cesura concettuale ed istituzionale anche per il discorso sulla sicurezza nella misura in cui questa si disfa in tre distinti aspetti: quello della sicurezza interna, quello della sicurezza sociale o cura del benessere e quello della sicurezza estera. Da quando la Dichiarazione dei diritti dell'uomo ha consacrato come diritti naturali "libertà, sicurezza e proprietà", la sicurezza va di pari passo con la logica dell'individualismo moderno e dei diritti umani. Il notevole revival del concetto nell'odierna discussione sulla "sicurezza umana" sembra abbia raggiunto ed oltrepassato di fatto questa evoluzione poiché – come afferma Agamben – con la globalizzazione la sicurezza rivela "la sua vocazione... essa implica il concetto di un nuovo ordine planetario" (Agamben 2003).

Lo stesso Agamben pensa che la ricerca di sicurezza rappresenti una evoluzione estrema e pericolosa che potrebbe sfociare nella "guerra civile mondiale". Quelle che il liberalismo politico considera conquiste morali e giuridiche dell'occidente, quelle stesse conquiste sarebbero alla base dei regi-

mi autoritari e, proprio i diritti umani sarebbero profondamente intrecciati con quelle forze di inumanità contro cui li si invoca. Vi sono ulteriori voci che pensano vi sia qualcosa di falso negli aiuti umanitari internazionali e nel richiamo ai diritti umani: non sarebbero che gesti ideologici, mal compresi e spesso puramente compensatori (cfr. Thakur 2001). La sociologia della globalizzazione (Beck 2000; Bauman 2002) ritiene i mutamenti prodotti dal fatto che la sovranità statale ha ceduto il posto ad uno “spazio dei flussi” planetario dei beni, degli individui, del capitale e dell’informazione. Alcuni ritengono si tratti di una trasformazione fondamentale del sistema politico internazionale e dell’ordinamento giuridico (cfr. Zolo 2000; Baudrillard 2001; Hondrich 2003; Denninger 2005). Altri manifestano scetticismo verso una trasformazione e ritengono che lo Stato sovrano continui ad essere il principale creatore e garante dei regolamenti internazionali.

Nel quadro di questo contributo intendo occuparmi dei legami fra il discorso sulla sicurezza e una interpretazione della sovranità secondo cui la sovranità classica si trasformerebbe o andrebbe trasformata in una sovranità “cosmopolitica” (Held 2002) al cui centro vi sono individui in quanto soggetti giuridici e politici e la responsabilità del potere nei loro confronti. Si analizzano due modelli di sicurezza: la nuova strategia di sicurezza dell’Unione Europea (*European Security Strategy*) e la concezione “cosmopolitica” che muove esplicitamente dal primato dell’individuo, che verranno presentate per somme linee ed esplicitate mediante riferimenti critici alla *National Security Strategy* degli USA. Al centro vi è il concetto di sicurezza umana. Pertanto, il confronto tanto lampante quanto necessario tra le strategie di “sicurezza globale” e il modello politico-criminale di “sicurezza interna” di cui sembrano essere eredi naturali, in questa sede non sta al centro del nostro interesse conoscitivo (cfr. Messner, in corso di stampa; Baratta 2001; Messner 2000). Se oggi predomina l’opinione che “il diritto da solo non basta a creare l’ordine” (Hondrich 2003), allora la legittimità delle

strategie di sicurezza si limita, a quanto pare, alla questione se possa essere giustificata una violazione dell'ordinamento giuridico nell'interesse dell'ordine.

1. La strategia europea di sicurezza

La “European Security Strategy” (ESS), adottata dal Consiglio d'Europa nel dicembre 2003 (Council 2003), nasce come reazione alla crisi irakena prima e durante la guerra nel 2002 e 2003 e possiamo considerarla come un tentativo di (ri)guadagnare coerenza. Gli stati membri si impegnano a perseguire ambiziosi obiettivi: “l'Europa deve essere pronta a condividere la responsabilità per la sicurezza globale e a costruire un mondo migliore” (ESS: *Introduzione*). La sicurezza andrebbe quindi considerata come qualcosa in più del mero potere militare. La ESS, infatti, afferma esplicitamente che le odierne minacce, nuove o vecchie che siano, non sono solo di natura militare né possono essere affrontate unicamente con mezzi militari. L'ampio concetto di sicurezza proposto dalla UE comprende gli aspetti politici, economici, sociali ed ecologici di una situazione e la loro valutazione come sfide globali di cui la UE subisce gli effetti eclatanti. La ESS osserva che “in larghe parti del mondo in via di sviluppo, la povertà e le malattie causano immani sofferenze facendo sorgere forti preoccupazioni in merito alla sicurezza”. Al contempo, la sicurezza è considerata quale “indispensabile prerequisito per lo sviluppo” (ESS: 2). Di conseguenza, la rottura del “cerchio rappresentato da conflitto, insicurezza e povertà che blocca alcuni paesi” va considerata un obiettivo delle politiche europee e la prevenzione dei conflitti ed il *civil crisis management* hanno un ruolo di rilievo nel documento. Questo ovviamente non esclude che si riconosca anche il “potere forte”, militare ed economico, quale strumento a disposizione o almeno *ultima ratio*.

La percezione delle minacce della ESS segue con tutta evi-

denza il *mainstream* dell'attuale discorso strategico. In una scala di priorità, la proliferazione di armi di distruzione di massa, il terrorismo, il crimine organizzato, i conflitti regionali e gli "stati sull'orlo della bancarotta" (*failed states*, del tipo Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia, Guinea-Bissau) sono considerati come i principali problemi di sicurezza. A tal riguardo il paragrafo chiave così recita:

"Un certo numero di paesi si è posto fuori dei confini della società internazionale. Alcuni hanno cercato l'isolamento, altri violano persistentemente norme internazionali. È auspicabile che alcuni paesi si riuniscano alla comunità internazionale e la UE dovrebbe esser pronta a provvedere alla loro assistenza. Quelli che non vogliono fare in tal modo dovrebbero capire che vi è un prezzo da pagare incluso quello delle loro relazioni con l'Unione Europea" (ESS: 10).

Al pari del documento europeo che considera minacce rilevanti non solo il terrorismo e le armi di distruzione di massa ma anche i conflitti regionali ed il "fallimento" di alcuni stati nazionali, anche la strategia di sicurezza degli Stati Uniti (NSS) esprime il bisogno di "dirimere i conflitti regionali" considerando il nesso tra implosione sociale ed esportazione del disordine (The White House: 2002).

La sicurezza militare non rappresenta l'unico obiettivo. E, così come la ESS si prefigge lo scopo di una "Europa sicura in un mondo migliore", anche la NSS dichiara di voler "contribuire a rendere il mondo non solo più sicuro ma anche migliore". Apparentemente, i due documenti sono concordi, ma le differenze profonde fra le due strategie si intravedono già qui, nel punto in cui il testo americano disgiunge il concetto di sicurezza dalle condizioni di vita in un mondo "globalizzato".

Vi sono sensibili differenze riguardanti le premesse su cui si basano le rispettive strategie ed i mezzi legittimi cui far ricorso, in modo particolare il modo e le forme di prevenzione. Se il documento europeo parte dalla premessa della interdipendenza e della vulnerabilità, il punto di partenza americano è la sua posizione di forza in veste di unica superpoten-

za superstite ed il suo interesse egemonico a canalizzare efficacemente il proprio potere.

Entrambi i documenti si basano sulla percezione delle minacce, ma, la NSS si concentra sul “nemico” terrorismo – “violenza premeditata, motivata politicamente e perpetrata ai danni di innocenti”. Sulla base della logica del nemico il solo risultato è che il concetto di prevenzione si riduce all’anticipazione militare di una minaccia ed alla capacità di mettere in atto “azioni preventive”, *preemptive actions* che, con il linguaggio della guerra fredda, altro non rappresentano che la capacità di effettuare il “primo colpo”: “più grande è la minaccia maggiore il rischio di non agire – e maggiore la ragione di intraprendere azioni preventive a difesa di noi stessi nonostante permanga l’incertezza sul quando e sul dove dell’attacco nemico”. Questo concetto di intervento preventivo premia i più bravi e volenterosi ma certamente non forma un mondo migliore.

L’impegno preventivo della UE si chiarifica all’interno di un tentativo di analizzare i contesti: si ritiene di dover prevenire l’ulteriore aggravarsi di condizioni già difficili e di intervenire dove si manifestano “emergenze umanitarie”, nella speranza di poter evitare “problemi più seri in futuro”. Nello stesso tempo si stabilisce un nesso fra “buon governo” interno ed influenza esterna degli Stati osservando che l’incapacità di risolvere democraticamente e pacificamente le dispute sociali comporta l’esportazione di crisi e, di conseguenza, il coinvolgimento dell’ordinamento internazionale.

“La qualità della società internazionale dipende dalla qualità dei governi che costituiscono il suo fondamento. La migliore tutela della nostra sicurezza è un mondo di stati democratici ben governati. Diffondere il buon governo, sostenere riforme sociali e politiche, affrontare la corruzione e l’abuso del potere, promuovere lo stato di diritto e proteggere I diritti umani sono gli strumenti migliori per rafforzare l’ordinamento internazionale” (ESS: 10).

Non si può ignorare il fatto che alla base del discorso europeo non vi sono solo argomenti giuridico-morali che fondano

la responsabilità dell'Unione ma anche interessi che giovano alla propria posizione. Le strategie preventive sembrano subire il fascino sia dell'ethos umanitario che della *realpolitik* della sicurezza statale. D'altronde la tensione tra una concezione globale di sicurezza e quella tradizionale di sicurezza statale si manifesta anche nell'art.40 della costituzione europea, che, al 1 comma parla del "garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite", mentre al secondo recita così: "La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione".

2. Dalla sicurezza dello Stato alla sicurezza degli individui

Marlies Glasius e Mary Kaldor (2005) hanno tentato recentemente di risolvere le indeterminatezze e le ambiguità della ESS e di sviluppare un'argomentazione coerente a sostegno di una nuova dottrina europea della sicurezza. Condividendo le premesse centrali della ESS secondo cui a) oggi non è più possibile una protezione unilaterale degli interessi e b) la politica europea sulla sicurezza necessita, per poter intervenire e prevenire, di una base militare "robusta" (cfr. Study Group 2004), le due autrici sostengono la necessità di un mutamento di paradigma che vada dalla sicurezza dello Stato alla sicurezza degli individui che vivono in situazioni di "acuta insicurezza", ovvero alla *human security*. Una politica di sicurezza dovrebbe basarsi sul primato dell'individuo piuttosto che dello Stato. A livello globale il progetto sarebbe caratterizzato dal multiculturalismo, dal riconoscimento del diritto internazionale e delle istituzioni internazionali, a livello locale seguirebbe un approccio "dal basso verso l'alto". I mezzi impiegati dovrebbero adottare una logica dell'applicazione del diritto piuttosto che una bellicistica. Detto in breve,

le strategie idonee per costruire e mantenere la *human security* sarebbero essenzialmente due: la protezione e l'*empowerment* (Messner 2004: 75-97). Se la politica europea riuscirà a garantire la sicurezza umana avrà tradotto in realtà i principi kantiani della pace perpetua e l'UE avrà realizzato se stessa come progetto di pace.

Quel che qui ci interessa, più che i principi e le aspettative delle autrici, sono le loro analisi ed in particolare le loro motivazioni stando alle quali il contesto globale richiederebbe un nuovo approccio e quale interesse abbia l'UE per un concetto di sicurezza centrato sull'individuo.

La necessità di un nuovo approccio è motivata, innanzi tutto, con la impossibilità di una politica di difesa intesa come tutela dello Stato e dei suoi abitanti dalla aggressione statale e, in secondo luogo, con l'erosione della sovranità statale e la conseguente obsolescenza della classica equivalenza "sicurezza dello stato = sicurezza dei cittadini". Il tradizionale concetto statale di sicurezza si è eclissato per *il venir meno delle distinzioni* su cui si basava:

- il cambiamento del potere tecnico-militare rende difficile la costrizione militare e produce l'annullamento della distinzione forte/ debole lasciando emergere "minacce asimmetriche" (per es. nella guerra irakena, gli USA dimostrano grande capacità distruttive ma sono inefficaci come forza ordinante o superiore nei confronti dei kamikaze suicidi);

- l'osservazione dei rapporti statali interni da parte dei media e della opinione pubblica globale fa sì che "il mondo esterno non possa essere tenuto fuori" (Glasius, Kaldor, 2005: 66) annullando così la distinzione interno/esterno;

- la inevitabilità di vittime civili delegittima la guerra tradizionale e l'intervento militare, cancellando la distinzione uccisione legittima/ assassinio, risulta esso stesso violazione di diritti umani;

- le "nuove guerre" (cfr. Walter 2005), annullando le differenze fra violazione statale dei diritti umani e "conflitti" fra combattenti armati, fra civili e militari (*displacement*) fanno

venir meno la distinzione fra attori globali e locali, pubblico e privato, militare e civile poiché queste guerre coinvolgono anche gruppi paramilitari, signori della guerra, mercenari e la criminalità organizzata.

L'idea della sicurezza umana va considerata come risposta a questa situazione. Essa parte dalla convinzione liberale – non affatto nuova, ma nondimeno, come punto di partenza di un discorso teorico-giuridico, inesauribile fonte di “assurdi pseudo-problemi” (Kelsen 1989: 27ss., 65- 69) – che “la sicurezza di una persona, di una comunità, di una nazione dipenda dalle decisioni di molti altri” (Commission 2003: 2-4). Glasius e Kaldor fanno propria la ampia definizione della *Commission on Human Security* secondo la quale garantire la sicurezza umana vuol dire “proteggere il nucleo vitale di ogni vita umana in modo da aumentare la libertà e la realizzazione umana”. Poiché la concezione di questo “nucleo vitale” è considerata dipendente dalla cultura, la sicurezza umana si determina come concetto formale: “rifiutiamo la proposta di un elenco dettagliato degli elementi che costituiscono la sicurezza umana”. Partendo dal fatto che le norme internazionali in materia di diritti umani determinano il senso della sicurezza (Ramcharan 2002: 9), la sicurezza umana diventerebbe di fatto sinonimo di diritti umani (cfr. Cotesta 2003: 16). Se invece seguiamo Amartya Sen allora dovremmo intendere la *human security* “come protezione e mantenimento della ‘sopravvivenza’ e della ‘vita quotidiana’ delle persone... ma anche come impedimento di ulteriori oltraggi che potrebbero arrecar danno, offesa e discredito alle nostre vite” (Sen 2002). Secondo Sen, la *human security* non è definita dall'intero catalogo dei diritti umani, ma da quella “classe di diritti umani” che assicurano che il singolo sia libero da quelle “elementari insicurezze” (Commission 2003: 8s.).

Glasius e Kaldor concludono osservando che il genocidio, la tortura, il trattamento inumano ed umiliante, le “sparizioni”, la messa in schiavitù ed altri delitti contro l'umanità e le

pesanti violazioni del diritto di guerra così come elencati nello statuto della Corte penale internazionale sono forme non tollerabili di minaccia che violano la sicurezza umana. A questa categoria appartenerebbero inoltre tutte le “pesanti” violazioni del diritto all’alimentazione, alla salute, all’abitazione nonostante la minore rilevanza del loro statuto giuridico.

Perché, stando all’opinione della autrice, una sicurezza umana intesa in tal senso fuori dei confini europei dovrebbe interessare la UE? Glasius e Kaldor rispondono al quesito adducendo tre ragioni: una morale, una giuridica e, in più, l’argomento del *enlightened self-interest* e cioè dell’egocentrismo illuminato o, con Barcellona, dell’egoismo maturo (Glasius, Kaldor 2005: 68ss.).

La *motivazione morale* si baserebbe “semplicemente” sul principio della “umanità” (Glasius, Kaldor, 2005: 68) secondo cui tutti gli uomini hanno diritto ad una vita degna e sicura e, al contempo, l’obbligo di aiutarsi reciprocamente nel momento in cui questa sicurezza venisse minacciata. “Queste norme morali non hanno niente di specificamente europeo. Al contrario, esse sono universali per natura”. Ma cosa sta a significare il discorso sul valore ultimo dell’umanità? Domanda inutile, perché l’individualismo ripete semplicemente nella sua autodescrizione, che bisogna prendere sul serio gli individui come esseri umani, come soggetti che stanno alla base di ogni ordinamento: “the principle of shared humanity... is the indispensable premise of the idea of human rights, that is, the rights people have just in virtue of being human, and it is therefore an indispensable premise of an international moral order” (Dworkin 2003). La giustificazione morale è rilevante per il fatto che da essa si ricavano le regole della decisione politica e dell’agire, ovverosia, nel nostro caso, dell’intervento. Al riguardo si tratta qui, oltre che della congiunzione, assunta dalla *Commission on Human Security*, fra costruzione della sicurezza e “empowerment” degli interessati, soprattutto della regola *first, do not harm*: soprattutto, non arrecare alcun danno. Sia inteso che qui non

si tratta dell'antico motto *neminem laedere* ma, di fatto, di una massima di effettività politica: sarebbe "insensato" – scrivono le autrici – partecipare ad azioni che distruggono ciò che si vorrebbe tutelare. Nel quadro di un'argomentazione morale ciò che si evidenzia è soprattutto quel che viene taciuto: colui che distruggendo afferma di voler tutelare si impelaga in una autocontraddizione performativa.

La *motivazione giuridica* sostiene che i Trattati e le Convenzioni esistenti, nella loro totalità, possono essere interpretati come evidenza che gli stati e le istituzioni internazionali come la UE, non solo hanno il diritto di occuparsi della sicurezza umana a livello planetario ma anche *l'obbligo giuridico positivo* di proteggere la vita e gli uomini dalla violazione dei loro diritti (Glasius, Kaldor, 2005: 69). Nel nuovo progetto di costituzione, la UE riconosce questa obbligazione assumendosene il carico anche in riferimento alla sicurezza umana fuori dei suoi confini. All'art.4 tale obbligazione è esplicitamente riconosciuta:

“nei rapporti con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori ed interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile del pianeta, alla solidarietà ed al rispetto reciproco fra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà ed alla tutela dei diritti umani, in particolare i diritti del minore, alla rigorosa osservanza ed allo sviluppo del diritto internazionale ed in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite”.

Tuttavia, il punto centrale della motivazione di un interesse europeo alla sicurezza globale è ciò che le autrici, con evidente – ma non chiarito – richiamo a Kant (Kant 1795: *Primo Supplemento*), definiscono *egocentrismo illuminato* degli europei. Questo interesse consiste, detto in breve, nella consapevolezza che “gli europei non possono essere sicuri se altri, sul pianeta, vivono in condizioni di estrema insicurezza. I confini nazionali non rappresentano più la linea di demarcazione fra sicurezza ed insicurezza, quest'ultima viene esportata” (Glasius, Kaldor, 2005: 70). Detto in altri termini: dal momento che l'Europa non può difendersi efficacemente

dai pericoli presunti o reali, è vantaggioso non lasciar emergere affatto le minacce o, quanto meno, contenerle nei loro luoghi d'origine. Qui non si parla di accertarsi riflessivamente del proprio egocentrismo che, secondo Kant, consente la reciproca assunzione di prospettive:

“se si tenta di combattere il terrorismo e il crimine organizzato introducendo nuove misure di intelligence ed inasprendo le pene all'interno dei nostri confini che, per di più, potrebbero minacciare i valori e le istituzioni democratiche, ciò non equivale a nient'altro che a combattere col fuoco. Noi riteniamo che l'unica vera risposta a tali pericoli sia quella di rivolgersi ai bisogni di sicurezza di coloro che vivono in situazioni di estrema emergenza”.

Questi argomenti di “kantiana visione” si avvicinano molto – secondo le autrici – all'argomentazione “morale” precedentemente descritta rivelando anche quest'ultima come una “forma di realismo” (Glasius, Kaldor 2005: 71). Sono in principio d'accordo per quel che riguarda la scarsa fondatezza dell'argomentazione e, in generale, una legittimazione sulla base di un'“autolimitazione intelligente” le cui difficoltà si erano già rivelate altrove (Offe 1989), precisando, però, che qui si tratta di una visione politico-realistica velata di kantismo, inferiore persino a quell'esigenza, sollevata dalla ESS (ESS: 10), dell'inseparabilità dei rapporti democratici e giuridici all'interno come all'esterno.

Non è possibile né necessario, nel quadro di questo contributo, illustrare ulteriormente la teoria di Glasius e Kaldor. Mi limito a pochi interrogativi di rilevanza più generale.

a) Il primato dei diritti umani (Glasius, Kaldor 2005: 72) dovrebbe rimarcare la differenza fra l'approccio della *sicurezza umana* e le tradizionali concezioni basate sullo Stato. Ma la questione è se non sia proprio il riferimento ai diritti umani, quale principio esplicativo e normativo (nonché la squalificazione morale di coloro che li violano), a far ritenere “necessario” l'intervento e, in tal senso, a determinare anche il senso della prevenzione. Anat Biletzki, analizzando le legittimazioni giudiziali della pratica della tortura in

Israele, ha mostrato che nell'argomento sulla "necessità" di un intervento così come in quello, più pragmatico, della "bomba ad orologeria", abbiamo a che fare con dei clichés che dovrebbero provare l'innegabilità dei metodi utilizzati con riguardo alla "sacralità della vita" (Biletzki 2001: 8ss.). La necessità potrebbe eventualmente servire da giustificazione ex post ma, certamente, non può fungere da guida o da criterio normativo per l'agire pratico.

b) La nuova politica di sicurezza, così le autrici (Glasius, Kaldor 2005: 73), avrebbe infine l'obiettivo di implementare un potere politico legittimo in grado di assicurare e promuovere la sicurezza umana e di produrre risposte politiche inclusive— ma, diversamente che in Kant, la produzione di sicurezza è concepita partendo dal conflitto e, più precisamente, dalla percezione di devianza. E qui si rivela, in tutta evidenza, il tratto conservatore del concetto di prevenzione adottato. Non possiamo sottrarci all'impressione che gli "interventi" dovrebbero aprire lo spazio per la politica. Ed allora, dovremmo concludere che gli interventi, per dirla con Baudrillard, altro non sono che un "prolongement de l'absence de politique par d'autres moyens" (Baudrillard 2001)?

c) La creazione di sicurezza deve seguire un progetto di collaborazione e di empowerment "dal basso verso l'alto". Suo punto di partenza deve essere — come sottolineano le autrici — l'accertamento dei bisogni fondamentali così come identificati dalle persone esposte alla violenza e all'insicurezza. E questo sia per ragioni morali, sia per motivi di efficacia dell'intervento. Si tratterebbe pertanto di una metodologia del *learning by doing* e non del *trial and error*, ma, in tal senso il concetto di *human security* è e deve essere usato come concetto descrittivo, mentre i diritti umani rappresentano sempre e comunque un concetto normativo. Se occorre "riempire con richieste specifiche" quel "contenitore generale" (Commission 2003: 9) rappresentato dai diritti umani, allora non vedo come ciò sia possibile se non mediante una "conversazione civile" (G. Baratta 2005: 9) e quindi riflessiva ed autocritica tra le culture.

d) Solo così ha senso la tesi secondo cui “nel mondo globalizzato il ‘progetto di pace’ vada inteso come processo e non come meta finale” (Glasius, Kaldor 2005: 79), progetto, tra l’altro, che Kant non descrive solamente nella “Idea per una storia universale”, come sembrano credere le autrici, ma in una serie di scritti (cfr. Kant 1784; 1793; 1795; 1797). Per tenere in vita il progetto bisogna produrre e riprodurre un processo, per dirla con Kant, di reciproco arricchimento o meglio, di “traduzioni” reciproche. Wolfgang Iser (1994) ha messo in rilievo come traducibilità implichi traduzioni senza nozioni precostituite. Nel tradurre, la cultura diversa non è semplicemente sussunta nel proprio quadro di riferimento, al contrario, è questo stesso sistema a dover subire modificazioni per poter ‘inquadrare’ “l’altro” che è incomprensibile. Reciprocità come simultaneità quindi e non come equilibrio. Ciò presuppone quella “conversazione” o “traduzione” quali elementi ed operazioni della comunicazione tra sistemi autoorganizzantesi, e della stessa comunicazione come processo autoreferenziale circolare che produce un’unità nuova non riconducibile ad alcuno dei sistemi coinvolti (che costituiscono l’uno l’ambiente dell’altro), e presuppone, altresì, un concetto di cultura dove questa è considerata non come entità osservabile con esistenza oggettiva, ma come un programma mediante il quale la comunicazione sociale seleziona ed interpreta le referenze al suo ambiente. Attraverso i programmi culturali selettivi e, quindi, contingenti, la società produce e risolve esattamente quei problemi che essa considera rilevanti, valutando, al contempo, problemi e soluzioni da un punto di vista affettivo e morale. In tal senso, si può parlare di “cultura” come “memoria e disegno per la risoluzione dei problemi” (Schmidt 2003) della società. “Comprensione”, “consenso”, “riconoscimento reciproco” etc., tutto ciò che indica la congiunzione delle insuperabili differenze tra sistemi autoorganizzantesi, non dipende da una terza dimensione, trascendentale o ideale che sia, ma è prodotto dell’operatività della comunicazione che, a sua volta, si autoorganizza in

forma circolare. I mutamenti dipendono esclusivamente dal contatto di un sistema con se stesso e dal suo autoadattamento alle comunicazioni. Di conseguenza, i sistemi devono apprendere ad osservare la comunicazione da un punto di osservazione di secondo ordine per poter decidere quali siano, in base ai propri criteri, le costruzioni utili ed accettabili della realtà e quali no.

L'approccio della sicurezza umana pertanto una cosa non può essere – e cioè una “espansione dei metodi interni dell'integrazione” europea. Ma mettere da parte il consenso non significa assolutamente rinunciare alla comunicazione. Al contrario, bisogna che si promuovano processi di autoorganizzazione per avviare processi evolutivi, di traduzioni reciproche appunto, di cui, certamente, non saranno prevedibili né i corsi né le mete. Pertanto, siamo d'accordo con le autrici quando affermano che il progetto può aver successo solo come progetto globale e non meramente europeo. La UE è un esperimento politico che, per le ragioni addotte, non può essere delimitato da un territorio. Di conseguenza, il “progetto di pace” europeo altro non può essere che processo di auto-superamento dell'Europa, di quell'Europa che altro non è che metafora

NOTE

* Versione rielaborata di un contributo al convegno AIS, sezione di sociologia del diritto, su Diritto e diritti nella società europea, organizzato dal Dipartimento dei Sistemi Giuridici ed Economici dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, 29-30 sett. 2005.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Agamben, G. (2003), “L'ordine come disordine totale: Stato e terrore, un abbraccio funesto”, *Il Manifesto* del 27 ottobre 2001, ora in P. Peticari (a cura), *Biopolitica minore*, Manifestolibri, Roma, pp. 185-187.
Bauman, Z. (2002), *Society under siege*, Blackwell, London.

- Beck U. (2000), "The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity", *British Journal of Sociology* 51, pp. 79-105.
- Baratta A. (2001), "Sicurezza", *IMAGEURO. Annuario elettronico di 'Immaginare l'Europa'*, URL <http://www.imageuro.net/mediaterraneo/archivio/arch.htm#top>, ultima consultazione 29/03/2005.
- Baratta G. (2005), *L'umanesimo della convivenza. Una nuova Europa nel mondo grande e terribile*, manoscritto, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli.
- Baudrillard J. (2001), "L'esprit du terrorisme", *Le Monde* del 2 novembre.
- Biletzki A. (2001), "The Judicial Rhetoric of Morality: Israel's High Court of Justice on the Legality of Torture", *School of Social Science Publications*, Paper Number 9, Institute for Advanced Study, Princeton N.J.
- Commission on Human Security (2003), *Human security now*, Washington DC, URL <http://www.humansecurity-chs.org/finalreport>, ultimo accesso: 19/09/ 2005.
- Cotesta V. (2003), *Globalizzazione e diritti umani*, manoscritto, Università di Lecce, Lecce.
- Council of the European Union (2003), *A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy*, Brussels, 12 dicembre, URL <http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf>, ultimo accesso 24/09/ 2005.
- Denninger E. (2005), "Recht, Gewalt und Moral. Die neue Weltordnung der USA unterscheidet nur noch zwischen Gut und Böse", *Frankfurter Rundschau* del 20 giugno.
- Dworkin R. (2003), "Terror & the Attack on Civil Liberties", *New York Review of Books* 50, 17, 6 novembre.
- Glasius M., M. Kaldor (2005), "Individuals First: A Human Security Strategy for the European Union", *Internationale Politik und Gesellschaft*, 1, pp. 62-82, URL http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/IPG/IPG1_2005/GLASIUSKALDOR.PDF, ultimo accesso: 19/09/2005.
- Held D. (2002), "Law of States, Law of Peoples: Three Models of Sovereignty", *Legal Theory*, 8, 2, pp. 1-44.
- Hondrich K.O. (2003), "Auf dem Weg zu einer Weltgewaltordnung", *Neue Zürcher Zeitung* del 22 marzo.
- Iser W. (1994), "On Translatability", *Surfaces*, 4, pp. 1-13.
- Kant I. (1784), "Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico", F. Gonnelli (a cura di), *I. Kant. Scritti di storia, politica e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1995.
- Kant I. (1793), "Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi", F. Gonnelli (a cura di), *I. Kant. Scritti di storia, politica e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1995.
- Kant I. (1795), "Per la pace perpetua. Un progetto filosofico", F. Gonnelli (a cura di), *I. Kant. Scritti di storia, politica e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1995.

- Kant I. (1797), "Sul presunto diritto di mentire per amore dell'umanità", A. Tagliapietra (a cura), *I. Kant/ B. Constant. La verità e la menzogna. Dialogo sulla fondazione morale della politica*, Mondadori, Milano, 1996.
- Kelsen H. (1920), *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una teoria pura del diritto*, Giuffrè, Milano, 1989.
- Messner C. (2000), "Vittimità e prudenzialismo", *Sociologia del diritto*, XXVII, 2, pp. 135-169.
- Messner C. (2004), *Osservando il soggetto. Esercizi su individuo, diritto e società*, 2. ristampa, Pensa Multimedia, Lecce.
- Messner C. (in corso di stampa), "Diritti umani e sicurezza", R. Marra (a cura), *Atti della Giornata "Filosofia e Sociologia del diritto penale"*, Giappichelli, Torino.
- Offe C. (1989), "Fessel und Bremse. Moralische und institutionelle Aspekte 'intelligenter Selbstbeschränkung'", in A. Honneth et al. (a cura), *Zwischenbetrachtungen im Prozess der Aufklärung. Jürgen Habermas zum 60. Geburtstag*, Suhrkamp, Frankfurt, pp. 739-774.
- Ramcharan B. (2002), *Human Rights and Human Security*, Martinus Nijhoff, The Hague.
- Sen A. (2002), "Basic Education And Human Security", paper for the workshop on "Basic Education and Human Security", jointly organized by the Commission on Human Security, UNICEF, the Pratichi (India) Trust, and Harvard University, Kolkata, 2-4 gennaio.
- Study Group on Europe's Security Capabilities (2004), *A Human Security Doctrine for Europe. The Barcelona Report of the Study Group on Europe's Security Capabilities*, Barcelona, 15 settembre, URL [https:// www.lse.ac.uk/Depts/global/5publications3.htm](https://www.lse.ac.uk/Depts/global/5publications3.htm), ultimo accesso: 05/01/ 2005.
- Thakur R. (2001), "Global Norms and International Humanitarian Law", *International Review of the Red Cross*, 83, 841, pp. 19-44.
- Walter D. (2005), "Schwer vermittelbar. Gegen die Etikettierung des Antiterrorkampfes als «Krieg»", *Süddeutsche Zeitung* del 13 luglio.
- The White House (2002), *The National Security Strategy of the United States of America*, adopted by the Government of the USA on September 20, URL <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>, ultimo accesso 24/09/2005.
- Zolo D. (2000), *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Einaudi, Torino.

RUBRICHE PERIODICHE



RUBRICA GIURIDICA**Le leggi in materia penale
del Governo Berlusconi***Andrea Catizone*

La legislatura appena conclusa annovera un corpo di interventi di politica giudiziaria piuttosto rilevante. Il raggio in cui questi stessi dispiegano la loro efficacia è vasto poiché si è molto novellato non solo in campo penale, sostanziale e processuale, ma pure si è apportata una importante riforma dell'ordinamento giudiziario, sulla cui bontà si è tanto discusso.

Ciò che è interessante verificare è quale logica abbia ispirato il legislatore, se ve n'è stata una e di analizzare se e come tali interventi si pongano rispetto a quelli delle precedenti legislature. Si può subito affermare che il metodo della decretazione di urgenza e della "specificità" hanno ispirato la maggior parte dei provvedimenti entrati in vigore negli ultimi cinque anni di governo.

Entrambe gli aspetti presentano una nota di novità rispetto a quanto dovrebbe accadere e accade.

Il primo aspetto sposta il baricentro del comando dal potere legislativo, deputato allo studio e poi all'emanazione delle norme, a quello esecutivo. Infatti, dovendo orientare le scelte dagli episodi di cronaca, o necessità improcrastinabili si deve ricorrere allo strumento che prontamente risponda all'emersione del bisogno cogente, vero o presunto tale. Lo svuotamento delle funzioni parlamentari, già avviato con le precedenti legislature trova in quella conclusa, la XIV, il suo compimento. Del resto l'uso massiccio dei mezzi di comunicazione di massa quali strumenti per mettere in rapporto il pubblico con il privato accentua le esigenze di immediatezza che solo la decretazione d'urgenza può garantire.

La specificità, di cui si accennato, che deve essere denominata più precisamente come la scelta, peraltro dichiarata pubblicamente, di pensare le leggi per risolvere preesistenti contenziosi giudiziari e perciò prive dei fondamentali ed irrinunciabili requisiti della “generalità ed astrattezza”. Tale ultimo aspetto costituisce la vera e più importante novità della stagione politica tramontata. Mentre infatti il rafforzamento dell’azione dell’organo di governo rispetta un orientamento che già si era manifestato, la consapevole rinuncia al principio di uguaglianza, assicurata solamente da norme pensate per eventi futuri commessi da ignoti cittadini, è l’aspetto più eclatante di parte consistente di leggi emanate. Passato e futuro vengono mescolati e confusi e la giustizia per tutti si sacrifica per garantire il vantaggio per pochi eletti.

Il risultato di tali interventi è stato quello di incidere profondamente nel tessuto culturale del sistema giustizia modificando il rapporto tra gli organi dello Stato, dove quello politico prevale sul giudiziario e quello esecutivo sul legislativo. Si fa così strada una certa idea di sperequazione giudiziaria in cui, da un lato, si allargano le maglie del reprimibile in settori dove prevalgono reati cosiddetti politici e di alta economia, dall’altra si è chiuso con una morsa fortissima in ambiti di reati di minore entità.

Si è dunque parlato di strutturazione del sistema penale sul “doppio binario”, di giustizia a due velocità, di severità per i soggetti deboli e tendenziale impunità per i più forti, di sostanziale impunità per i colletti bianchi e della “tolleranza zero” per i settori sociali più marginali

Analizzando i provvedimenti più significativi, solo per economia di spazio, si deve subito fare cenno della legge sui reati di falso in bilancio che viene trasformato da “reato di pericolo” il cui fine sarebbe quello di proteggere interessi diffusi, nella specie il mercato, in “reato di danno”, che all’opposto protegge la posizione di chi ha subito un danno economico dal fatto delittuoso. L’aspetto più rilevante di tale legge è quello processuale dove si fa una differenza a seconda del

tipo di società: per quelle non quotate in Borsa il reato di falso in bilancio può essere perseguito soltanto in seguito a querela di parte. Ciò implica che di fatto si consegna l'impulso al processo nelle stesse mani di chi otterrebbe un beneficio dalla commissione del fatto delittuoso, ovvero gli stessi soci. A detta di un autorevole esponente della Magistratura "sarebbe come pretendere che il furto divenga perseguibile a querela del ladro". Per quanto attiene alle società quotate in borsa invece si depenalizza il reato allorché compiuto sotto determinate soglie: viene introdotto il concetto di modica quantità e del "falso qualitativo" attraverso il quale si identificano quelle partite vere iscritte a bilancio, ma con una denominazione differente dalla reale. Secondo gli esperti ciò permetterebbe di fare entrare nel concetto di legalità importanti e consistenti abusi dato che, per esempio, la valutazione si fa considerando il raffronto tra la somma reale e quella falsa, senza considerare l'ammontare delle stesse.

Tra i provvedimenti che presentano il requisito della specificità di cui si è detto, merita certamente attenzione quello relativo all'attribuzione della competenza. La legge, nota come legge Cirami – Legge 248/2002 – reintroduce in ambito processuale il concetto di "legittimo sospetto". Invero tale istituto era già previsto nel codice di procedura penale del 1930, che come è noto è stato sostituito dal quello attualmente vigente entrato in vigore nel 1989 che introduce, tra l'altro, il processo accusatorio. Il fondamento di tale previsione risiedeva nel carattere prettamente spettacolare del rito processuale al quale assisteva vigile un vasto pubblico capace di influenzare il giudizio finale dell'organo giudicante. La conseguenza era che occorreva ricorrere, per il caso di specie, ad un altro giudice considerato immune dal condizionamento. Il nuovo codice di procedura preferiva invece, prima che intervenisse suddetta modifica, garantire tale posizione di terzietà, imposta come fondamentale dalla Costituzione, abbandonare il vecchio concetto di legittimo sospetto per ricorrere a quello più proprio di gravi situazioni locali. La differenza non è di poco conto.

Occorre precisare che tutto l'impianto normativo che attribuisce la competenza agli organi giurisdizionali è pensato per garantire l'applicazione del principio del giudice naturale, anch'esso espressamente previsto dalla Costituzione.

Mentre per il caso di gravi situazioni locali si fa riferimento ad un spazio circoscritto in cui effettivamente è lecito pensare che vi sia la possibilità di subire pressioni nel secondo caso la genericità della condizione richiesta potrebbe contemplare una varietà di ipotesi derogatorie incredibilmente vaste. Insomma, mentre per il primo caso si fa riferimento ad una pressione esogena al processo, nel secondo se ne potrebbe anche contemplare una endogena, con un grave pregiudizio all'altro sacrosanto principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, dato che ogni volta che si allargano le maglie della discrezionalità si restringono quelle dell'uguaglianza. Ma mentre ciò talvolta è del tutto auspicabile, come per la fase di giudizio vera e propria, dove è assolutamente necessario consentire al giudice una valutazione del caso specifico, non si può dire lo stesso quando si tratta di norme così fortemente derogatorie al principio del giudice naturale.

Si sarebbe quanto meno richiesto di specificare più dettagliatamente il senso delle parole, soprattutto considerando che si tratta di un ambito di applicazione oltre che di norme processuali anche di principi costituzionali.

Infine, si vuole fare un breve cenno ad un'altra importantissima nota come Legge ex Cirielli, la Legge 251/2005. Per avere una visione più corretta delle innovazioni introdotte occorre analizzarne separatamente le due facce, quella che introduce modifiche al codice penale per il computo della prescrizione del reato e quelle riferibili alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e carcerario per i recidivi.

La legge prevede che la prescrizione sia legata alla pena edittale massima stabilita per ciascun reato con limite minimo di sei anni per i delitti e di quattro anni per le contravvenzioni. Da un lato si aggrava la posizione di chi ha com-

messo una contravvenzione e dall'altro si introduce una disciplina certamente più favorevole per l'imputato che abbia commesso dei delitti.

Tuttavia l'aspetto più irrazionale di questa parte della disciplina riguarda la parificazione tra due istituti processuali sostanzialmente differenti: quello della sospensione e quello della interruzione. La sospensione consente di sottrarre dal computo del corso della prescrizione tutta quella serie di eventi propri del processo che ne costituiscono la fisiologica pausa. L'interruzione invece è strettamente legata all'attività dell'organo giudiziario di perseguire il reato e rientra nella sua disponibilità, cosa non sempre vera per la sospensione. L'equiparazione tra i due istituti porge il destro a logiche dilatorie legittimamente perseguibili da chi subisce il processo potendo, alla luce di questa nuova normativa, avere una fortissima disponibilità dei tempi processuali, con un evidente pregiudizio sulla durata del processo. Ecco che il conflitto di interessi si risolve a favore dell'imputato che abbia interesse a fare maturare la prescrizione, dato che la legge conferisce nelle mani di chi non vuole giungere a sentenza tutta una serie di meccanismi che assicurano tale obiettivo.

Passando ora ad analizzare l'altra serie di conseguenze drastiche della Legge ex Cirielli, ci piace conservare questa denominazione, occorre dire che oltre a limitare fortemente la concessione delle attenuanti generiche, si stravolge l'istituto della recidiva irrigidendo il sistema del computo della pena per i recidivi reiterati, inasprendo il regime penitenziario anche considerando la concessione delle misure alternative e dei benefici. Si introduce la figura del "recidivo reiterato" sottoposto non solo a pene più elevate, ma anche a periodi prescrizionali più lunghi ed a un trattamento penitenziario molto più severo. Vi è un inasprimento degli aumenti di pena per i soggetti che abbiano già riportato una condanna per un delitto non colposo e ne commettano un altro, cosiddetta reiterazione, ma si prevede addirittura un aumento obbligatorio di pena allorché siano commessi specifici reati. Si è dunque

scelto di mandare al patibolo il fondamentale valore della discrezionalità del giudice che viene soppiantata da freddi automatismi lontani dalla valutazione caso per caso della gravità del fatto o della personalità dell'imputato.

La risposta all'eccessiva discrezionalità del giudizio, dettata dalla pur inaccettabile forbice tra il minimo ed il massimo di pena stabilita dalle norme di diritto sostanziale, poteva essere corretta con metodi altri più ancorati alla realtà del processo e dell'imputato. Tale ultima critica si può muovere anche per la nuova previsione sulla concessione delle attenuanti generiche che prima della riforma dava un'elasticità al sistema giustificata dalle contingenti valutazioni.

Passiamo, infine, a considerare gli effetti che tale normativa produrrà nel settore dell'esecuzione penale.

La restrizione dei benefici nei confronti dei condannati ai quali è stata applicata la sentenza della recidiva comporta per essi che non possano più beneficiare dell'automatica sospensione dell'ordine di esecuzione (introdotta dalla legge Simeone-Saraceni che consentiva di evitare la restrizione della libertà, *extrema ratio* per quei soggetti che per ragioni sociali e culturali avessero meno consapevolezza della loro situazione processuale e che pertanto non avessero potuto richiedere la misura alternativa).

L'ovvia conseguenza sarà un incremento del tasso di carcerazione anche per reati di minore entità, dal momento che la nozione di recidiva reiterata non distingue tra tipologie di reato. Altro deleterio effetto sarà l'inevitabile aumento dei detenuti a doppia diagnosi (tossicodipendenti con disturbi psichiatrici), atteso l'elevato tasso di recidività che li caratterizza.

Si è abdicato, con un unico colpo di sciabola, alla funzione rieducativa della pena, così tanto declamata dalla Costituzione e dai Trattati internazionali, alle conquiste ottenute con la legge Gozzini, alla concezione che la privazione della libertà deve essere finalizzata a ridare un senso sociale, umano e culturale.

In conclusione, si può affermare che buona parte della politica giudiziaria perseguita nella precedente legislatura mette in luce una fortissima pulsione repressiva di carattere prettamente ideologico ed opportunistico, con un'espressa rinuncia ad una valutazione d'insieme delle pur esistenti problematiche della giustizia *tout court*, che avrebbero richiesto interventi nati nel segno di una fortissima armonizzazione sistematica maggiormente rispettosi sia dei valori costituzionali, sia dei valori di civiltà e progresso che tanti anni di lavoro e di studio avevano iniziato a produrre.

*Elenco delle leggi approvate nella XIV Legislatura
riguardanti il sistema penale e penitenziario*

RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

- Legge 28 marzo 2002, n. 44. Modifiche delle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;

- Legge 25 luglio 2005, n. 150, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

I decreti attuativi:

1. Dlgs 30 gennaio 2006, n. 26 (Scuola superiore della magistratura);

2. Dlgs 27 gennaio 2006, n. 25 (consigli giudiziari e consiglio direttivo della Corte di Cassazione);

3. Dlgs 16 gennaio 2006, n. 24 (conferimento di incarichi direttivi);

4. Dlgs 23 gennaio 2006, n. 24 (modifica organico Corte di Cassazione e magistrati di merito applicati presso di essa);

5. Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 35 "Pubblicità degli incarichi extragiudiziari;

6. Decreto Legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 "Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e del Consiglio di presiden-

za della Giustizia amministrativa;

7. Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio di pubblico ministero”;

8. Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati”;

9. Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati.

- Legge 94/2002, applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari;

- Legge 21 febbraio 2006, n. 98, Istituzione della sezione distraccata del tribunale di Varese città di Luino;

- Legge 262/04, Accesso al concorso per uditore giudiziario, conversione del D.L. 234/2004.

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

- Legge 367/2001, Ratifica Accordo Italia svizzera sulle “rogatorie” (Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale);

- Legge 181/2002, Tribunale internazionale per il Ruanda;

- Legge 69/2005, mandato d’arresto europeo (AACC 4246 e abb);

- Legge 41/2005, Istituzione Eurojust (A.C. 4293);

- Legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica Convenzione contro il crimine organizzato.

MODIFICHE AL PROCESSO PENALE

- Legge 134/2003, modifica disciplina patteggiamento;

- Legge 31/2002, permanenza dei magistrati presso le sezioni indagini preliminari;

- Legge 72/2002, Conversione del ricorso per cassazione in appello;
- Legge 14 febbraio 2006, n. 56, intercettazioni per la ricerca del latitante;
- Legge 248/2002, Modifiche alla disciplina della rimessione;
- Legge 199/2003, Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, Inappellabilità sentenze di proscioglimento;
- Legge 60/2005, Impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (D.L. 17/2005).

INTERVENTI SULL'ESECUZIONE PENALE

- Legge 277/2002, Liberazione anticipata;
- Legge 279/2002, Modifiche agli articoli 4 bis e 41 bis dell'Ordinamento penitenziario;
- Legge 207/2003, Sospensione condizionale della pena;
- Legge 95/2004, Visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.

CONTRASTO AL TERRORISMO

- Legge 438/2001, (D.L. 374/2001), Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
- Legge 415/2001, (D.L. 353/2001), Sanzioni per la violazione delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei talibani;
- Legge 21 febbraio 2006, n. 49, art- 1-ter, DL 30 dicembre 2005, n. 272 (cd. Decreto Olimpiadi);
- Legge 155/2005 (D.L. 144/2005), contrasto del terrorismo internazionale;
- Legge 14 dicembre 2001, n. 431, D.L. 369/2001 contrasto finanziamento-terrorismo internazionale;
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7 Convenzione repressione finanziamento terrorismo;

- Legge 14 febbraio 2003, n. 34, Convenzione repressione attentati terroristici.

INTERVENTI DI DIRITTO PENALE

- Legge 228/2003, Tratta di persone;
- Legge 22/2003, Tutela diritto di autore (A.C. 2442);
- Legge 251/2005, Misure in tema di attenuanti generiche e recidiva (ex Cirielli);
- Legge 189/2004, Divieto di maltrattamento animali;
- Legge 107/2003, Commissione di inchiesta sull'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti;
- Legge 232/2004 Proroga commissione di inchiesta crimini nazifascismi;
- Legge 7/2006 Mutilazioni genitali femminili;
- Legge 254/2004, Tutela del commercio filatelico;
- Legge 145/2004, Sospensione condizionale della pena;
- Legge 24 febbraio 2006, n. 85, Reati di opinione;
- Legge 13 febbraio 2006, n. 59, Modifica all'art. 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.

CRIMINALITÀ E SICUREZZA DEI CITTADINI

- Legge 19 ottobre 2001, n. 337 (di conversione del D.L. 336/2001), Violenza nelle competizioni sportive;
- Legge 88/2003, (di conversione del D.L. 28/2003), Violenza nelle manifestazioni sportive;
- Legge 219/2005 (di conversione del D.L.162/2005), Misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. Articoli 6, comma 1, D.L.115/2005, articolo 39 ter D.L. 273/2005;
- Legge 21 febbraio 2006, n. 102, Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali;
- Legge 72/2003, Omissione di soccorso;
- Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, D.L. n. 272 del 30 dicembre 2005, Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i

finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

PRISON MOVIES**Da Laudi al Caimano***Patrizio Gonnella e Susanna Marietti*

Per motivi connotati alle sue stesse modalità di produzione e fruizione, più delle altre arti il cinema si fa espressione di percezioni sociali diffuse, oltre a essere veicolo di messaggi critici espliciti. Con uno sguardo attento a entrambi gli aspetti, la rubrica Prison Movies si propone di commentare, riflettere, liberamente variare su film e sceneggiati televisivi che abbiano a che fare con i temi del carcere e della giustizia penale. Il cinema è un'arte nobile che il tempo non sa esaurire, e la rubrica si riferirà allora a opere del presente così come a classici del passato.

Sullo scorso numero di questa rivista, interamente dedicato a una riflessione sulle logiche emergenziali che in anni recenti si sono imposte nel panorama mondiale, Maurizio Laudi discute la nuova legge italiana di contrasto al terrorismo internazionale. La legge del luglio 2005, conclude, pur perfettibile su di un terreno operativo, è nondimeno lodevole nelle intenzioni ispiratrici. Tuttavia, non è la conclusione cui Laudi giunge ad attirare qui la nostra attenzione, quanto piuttosto uno dei presupposti dai quali egli prende le mosse, che viene da lui presentato quale punto di partenza indiscusso e indiscutibile. In apertura del saggio, leggiamo infatti che “premessa di una qualsiasi valutazione, quale che sia la specifica prospettiva di studio, deve essere la descrizione dei dati di realtà sui quali il legislatore è intervenuto”. Ora, che una legislazione che pretenda di riferirsi unicamente a valori astratti e universali, senza entrare in una qualche dialettica con la realtà storica, sociale, culturale alla quale intende applicarsi, non sia in grado di sostenere il peso di rapporti sociali complessi, che non sanno ridursi al traliccio scarno dei

principi, è cosa ovvia. Ma – e questo non è ovvio affatto – si tratta di vedere a proposito di quali dati di realtà si debba tendere verso questo livello descrittivo, e rispetto a quali obiettivi dichiarati sia proficuo o meno avviare il confronto. Una cosa è dire infatti che il livello normativo, nella sua strutturazione ordinaria, non debba restare impermeabile a considerazioni fattuali, ad ampio raggio spaziale e temporale, che lo rendano capace di interpretare una realtà concreta e in mutamento, una realtà descritta con occhio sintetico e multi-prospettico, una realtà di lungo orizzonte che anche contempla nuove percezioni, nuove acquisizioni scientifiche, nuove consapevolezze; tutt'altra cosa è invece prevedere che la norma, non più nella propria ordinarietà bensì in nicchie emergenziali che le fanno da escrescenza, debba rincorrere di volta in volta l'attualità del dato di fatto, con la creazione di nuove categorie di breve uso e consumo che niente apportano a un'autentica comprensione della realtà.

In un certo senso, neanche troppo vago e astratto, ogni fenomeno del mondo nel quale viviamo è un'emergenza. Tutto ciò che ci circonda – in quanto abbiamo scelto di farci circondare da esso, in quanto lo abbiamo ritagliato dalla continuità del reale e ne abbiamo fatto un qualche cosa di riconoscibile – è emerso da uno sfondo nel quale prima era indistinto. L'emergenza non si dà a prescindere da un soggetto, individuale o collettivo, che permetta il processo dell'emergere. Ciascuna emergenza che si è andata rispecchiando nel sistema penale italiano negli ultimi trent'anni è stata il risultato di una scelta, quella di eleggere alcuni tratti pertinenti (la finalità eversiva associata, prima interna e poi internazionale, quale esempio eclatante) per circoscrivere un determinato numero di reati che altrimenti sarebbero rimasti sul piano di sfondo delle fattispecie ordinariamente codificate.

L'emergenza si è data dapprima sul piano della realtà, sul quale con più o meno consapevolezza la società ha enucleato alcune caratteristiche come pertinenti a una categoria omogenea di delitti, e si è riprodotta in breve tempo sul piano della

legislazione, dove le varie categorie sono state esplicitate e costruite teoricamente. Un processo spontaneo è stato così ripensato e imbrigliato a livello formale. Senza un tale ripensamento, quelle che sono divenute categorie sarebbero rimaste sciolte nelle singole individualità che poi le hanno composte. La categorizzazione, in ambito penale, produce un effetto tranquillizzante. La riconduzione delle individualità all'interno di un contenitore criminale specifico che le fa emergere dall'indistinto globale è l'inganno rassicuratore. Così accade che cultori della democrazia e dello stato di diritto vedano nella legislazione emergenziale quell'elemento di rassicurazione simbolica che la legislazione ordinaria altrimenti non darebbe. Viene grossolanamente esplicitato, a stampatello, l'obiettivo dell'iniziativa politico-normativa (i terroristi, i mafiosi). Privilegiando alcuni elementi comuni di quei singoli eventi che altrimenti sarebbero ordinari reati individuali, caratterizzati da infinite altre circostanze, si crea un contorno di fil di ferro che immobilizza per sempre una classe di accadimenti in una stilizzazione semplificata e proprio per questo confortante.

Accade talvolta, e purtroppo non rado, che il cinema riproduca il medesimo meccanismo. Ogni qualvolta un film ha bisogno di dichiarare il proprio messaggio con un linguaggio esplicito, di farlo emergere su di un livello secondo, semplificando forzosamente una realtà costituita da singolarità inevitabilmente più complesse, inganna lo spettatore al modo in cui una legge emergenziale inganna il cittadino. La descrizione macchiettistica della piccola borghesia della sinistra romana fatta da Muccino sta al cinema come il decreto-Pisanu sta al diritto. I *prison movies*, quelli di cui Siniscalchi ha parlato nel primo numero di questa rubrica, raramente riescono a trattare le individualità, a descrivere l'indistinto sociale e globale, senza far ricorso a forme esplicite tratteggiate con colori netti. Tutto diventa bianco o nero, omettendo che la realtà umana e sociale è bianca e nera insieme. Il direttore di carcere è nero o bianco (*Il Silenzio dell'allodola* e

Brubaker). Il detenuto è nero o bianco (*Inside* e *Hurricane*). La guardia è quasi sempre nera (*Michele alla ricerca della felicità*). È anche per questo che nella rubrica *Prison movies* non ci occuperemo esclusivamente, né forse prevalentemente, dei *prison movies* così classificati da un linguaggio cinematografico specialistico. Guarderemo piuttosto, in un'interpretazione ampia e peregrinante, al cinema nel suo complesso, e a come questo sia stato capace o incapace di cogliere e restituire percezioni sociali e culturali legate all'universo della pena e alle dinamiche collettive che le ruotano attorno. Quando il cinema riesce a raccontare le sfumature, a evitare la facile tentazione di categorizzare nel nero o nel bianco i propri personaggi, allora si emancipa e diventa opera d'arte. Altrimenti, fa l'operazione di *Inside* (*prison movie* canadese del 2006), che raccoglie in sé tutte le possibili falle dell'emergenzialismo cinematografico sino a trasformare il vero in falso. Il detenuto cattivo, quello buono, la rivolta, la violenza qualificano *Inside* sino a farlo decadere ad albo dei fumetti. Le facce di Silvio Orlando e Gianfranco Fini ne *Il caimano* di Moretti sono piacevolmente grigie. Quelle di Pierfrancesco Favino nel Bartali televisivo sono palesemente bianche. Quelle di Pierfrancesco Favino in *Romanzo criminale* sono palesemente nere. Quelle di Bruno Ganz ne *Il cielo sopra Berlino* sono ingannatrici, perché con un doppio salto mortale vorrebbero apparire grigie ma in realtà sono bianche o nere, sono tragicamente esplicite nel loro voler essere implicite, ossia sono false.

Prison movies è un'occasione per raccontare gli intrecci tra società, cultura e cinema. Il cinema impegnato di sinistra spesso assomiglia alle leggi emergenziali, là dove è incapace di offrire il messaggio a prescindere da un *plot* tutto esterno ed evidente. Ciò che dovrebbe venir lasciato emergere per proprio conto – come quel sentimento di universalità che tutti noi proviamo di fronte a un'opera d'arte, quel senso di identificazione globale per il quale ogni individuo che incontriamo rappresentato è talmente ricco della propria individualità da essere

noi tutti in un'empatia che solo l'estetico sa comunicare – viene trascinato sul piano dell'esplicito con un atto violento di emergenzialità. Lo spettatore si sente allora illusoriamente al sicuro dietro questa violenza perpetrata per facilitargli il compito interpretativo, per poi presto percepire però il senso di povertà che ogni esplicitezza si porta dietro quando pretende di sostituirsi a una realtà infinitamente più densa. Così come Laudi e il cittadino si sentono momentaneamente al sicuro di fronte a logiche emergenziali, per poi vivere la debolezza di uno stato che non è in grado di farne a meno.

RECENSIONI

La presente rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l'associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull'evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell'estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e sostenute da spirito critico.

LUCIA RE

Carcere e globalizzazione.

Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa

Laterza, Bari-Roma, 2006, pp. 212

La questione centrale che attraversa il testo di Lucia Re è se ci sia o meno ancora una speranza, una possibilità di resistenza per le istituzioni europee al processo di globalizzazione penitenziaria che è già in atto. Anche in Europa infatti, negli ultimi quindici anni, si registra un rilevante incremento della popolazione detenuta, per quanto i tassi di detenzione (mediamente 110 detenuti ogni 100.000 abitanti) restino ancora contenuti rispetto all'esperienza statunitense.

L'Autrice affronta la letteratura che tenta di spiegare questo consistente aumento della popolazione detenuta (e il conseguente peggioramento delle condizioni stesse di detenzione) dividendola in due filoni principali: il primo si concentra su ragioni strutturali, quali l'aumento dei comportamenti violenti in seno alle società moderne, il mutamento dei sistemi di produzione, la crisi dello stato assistenziale; il secondo piut-

tosto sulle politiche penali e penitenziarie adottate negli ultimi decenni negli Stati Uniti e in Europa, e sulle culture professionali che le hanno sostenute. Pur nella convinzione che le nuove politiche di sicurezza vadano interpretate nel contesto dell'attuale riconfigurazione delle più generali politiche sociali, il testo si situa esplicitamente nel secondo filone d'analisi. È così che gli orientamenti delle politiche giudiziarie e delle politiche del controllo che tanta fortuna hanno avuto negli Stati Uniti assumono una rilevanza fondamentale nell'interpretazione degli odierni tassi di detenzione: partendo dal movimento che contesta la legittimità dell'*indeterminate sentencing* in favore della *truth in sentencing*, continuando con le strategie poliziesche della *zero tolerance* per poi ritornare ai più recenti provvedimenti legislativi ispirati alla massima severità penale (come il famigerato principio del *three strikes and you are out*), il testo disegna il progressivo slittamento del diritto penale verso posizioni demagogiche, non senza spingere a riflettere sulle responsabilità politiche e professionali di tale deriva.

Prediligere un approccio *policy-choice* nell'interpretazione dell'incremento della popolazione detenuta significa anche credere nella possibilità di elaborare politiche alternative, laddove le cause strutturali a cui pur si deve l'aumento della carcerizzazione nelle democrazie occidentali appaiono invece ben più difficilmente contrastabili. Ed è proprio in questa prospettiva che Re sottolinea l'importanza della decisione politica degli stati europei di resistere al modello statunitense. A configurarsi oggi a livello europeo, secondo l'Autrice, è una sorta di braccio di ferro tra le legislazioni e le culture penitenziarie, impegnate nella tutela dei diritti dei detenuti e nella predisposizione di pene alternative alla detenzione, e l'orientamento dominante invece in campo penale, costruito sulla repressione e sulla lotta all'insicurezza. La stretta connessione tra l'emergere di una politica securitaria e l'avvio della crescita penitenziaria che ha caratterizzato drammaticamente l'esperienza statunitense degli ultimi decenni non può

che metterci in guardia. Solo il rafforzamento di quello che Re individua come il “modello penitenziario europeo” può salvarci dalla progressiva e diffusa socializzazione del carcere che sta interessando la popolazione degli Stati Uniti. Per una porzione fissa della cittadinanza si tratta di un controllo penale estremamente severo e pressoché permanente, per il resto di una comune familiarità con il penitenziario, le cui porte possono aprirsi in seguito a semplici violazioni del codice della strada o all’abuso di alcolici. Ciò che distingue la prima fascia della popolazione dalla seconda sembra essere l’età (compresa tra i 20 e i 30 anni), il genere (si tratta per lo più di giovani uomini) e, soprattutto, il colore della pelle (afroamericani). Ed è proprio in relazione al “colore” che stanno assumendo sempre più anche le nostre prigioni che Re evidenzia la trasformazione in atto nelle funzioni del carcere e la pericolosità di un modello culturale che lega indissolubilmente le politiche penitenziarie a quelle migratorie e sociali.

Benché la prospettiva critica del testo si muova contemporaneamente sui due livelli della dimostrazione dei costi economici e sociali che l’incarcerazione di massa comporta e della riflessione sui principi che la sottendono, è il primo di questi due aspetti ad essere volutamente privilegiato. Piuttosto che esporsi in una negazione aprioristica della relazione, sostenuta da molti Autori, tra l’avvio del boom penitenziario statunitense e il concomitante aumento della criminalità violenta, Re preferisce soffermarsi sulla discutibilità della più generale correlazione tra aumento della carcerazione e riduzione della criminalità, specie se valutata alla luce degli elevati costi sociali ed economici che l’internamento di quote tanto rilevanti della popolazione comporta. Ciò non impedisce comunque all’Autrice di condurre una serrata critica alla filosofia, ben nota anche agli studiosi europei dopo gli scritti di Loïc Wacquant, della “tolleranza zero”, basata sulla penalizzazione di habitus sociali non necessariamente criminali e resa operativa grazie alla convergenza delle nuove

forme del controllo poliziesco, delle interpretazioni restrittive dei tribunali e delle prassi discriminatorie degli operatori della giustizia penale. Né le impedisce di dimostrare in modo esaustivo come un diritto (penale) uguale per tutti sia anche un diritto cieco nei confronti delle condizioni sociali dell'imputato e finisca quindi per produrre, secondo un paradosso solo apparente, effetti pratici assolutamente discriminatori.

Francesca Vianello

VALERIO BELOTTI, ROBERTO MAURIZIO, ALFREDO CARLO MORO
Minori stranieri in carcere
Guerini e associati, Milano, 2006, pp. 280

I processi di criminalizzazione che investono i migranti in Italia e li hanno portati a costituire circa un terzo della popolazione attualmente detenuta e ad essere identificabili come i protagonisti principali dell'espansione complessiva della stessa hanno visto nell'ambito della giustizia minorile i primi segnali di una penalizzazione accentuata che assume le sembianze di una vera e propria discriminazione istituzionale. Già nella prima metà degli anni '90, la sovrarappresentazione degli stranieri tra i ragazzi presenti negli Istituti penali per i minorenni (Ipm) era tale che, nelle regioni del centro-nord, essi costituivano la maggioranza dei reclusi.

Chi scrive, impegnato nel 1996-97 nel Servizio Civile presso l'Ipm di Treviso, è testimone di una transizione che si andava completando, riducendo ad un'esigua minoranza i giovani detenuti autoctoni. Ai tempi, una quota consistente dei reclusi era costituita da giovanissimi e Rom giunti in Italia sulla scia del disastro bellico che aveva colpito diverse zone dell'ex Jugoslavia, ma le presenze significative di ragazzi provenienti dal Maghreb e dall'Albania già inducevano gli operatori del carcere a ragionare nei termini di una svolta epocale che andava trasformando le caratteristiche dell'utenza e imponeva una ridefinizione delle prassi trattamentali. Il ricordo di quei dieci mesi presso la struttura trevigiana è ancora in grado di suscitare una sorta di indignazione quando leggiamo frasi, relative ai minori stranieri, come questa: "Non ci sono, sul territorio, servizi che possano continuare a prendere in carico i ragazzi. Il penale rappresenta una isola felice che a qualche livello consente di raggiungere alcuni risultati...".

A parlare è un magistrato per i minorenni e la sua è una testimonianza chiave tra quelle riportate nel testo 'Minori stranieri in carcere'. Il riferimento è a quei momenti di avvi-

cinamento ai servizi e di accesso ai diritti che il contatto con le strutture penali sembra poter garantire, a fronte dell'inadeguatezza dei servizi territoriali e del caos normativo che si evidenzia nella dialettica tra tutela dei soggetti deboli, condizioni di clandestinità che spesso li caratterizzano ed istanze repressive legate alle ossessioni securitarie del nostro tempo. La prospettiva è quindi quella wacquantiana del carcere assistenziale, ovvero della parziale funzione sostitutiva offerta dagli istituti di detenzione in riferimento all'assistenza socio-sanitaria e alla prosecuzione dei percorsi scolastici e formativi, in una fase storica che si definisce sulla base del declino del *welfare* e dell'erosione dei diritti garantibili. Una prospettiva che, al di là delle emozioni che suscita, appare sempre più incentrata su un duro realismo, lo stesso che caratterizza le parole del magistrato appena riportate. Il lavoro di Belotti, Maurizio e Moro si muove dunque all'interno dell'ineludibile contraddizione derivante da un processo di discriminazione penale oggettiva che evidenzia anche alcune ricadute (minimamente) inclusive.

A seguito dell'introduzione e di un capitolo orientato a descrivere le tipologie di minore straniero sulla base delle sue caratteristiche socio-biografiche e delle categorie individuate dal legislatore (Moro, cap. 2), il testo offre (capp. 3 e 4) una rigorosa panoramica statistica sulle denunce (numericamente calanti), le sanzioni e i livelli di incarcerazione che riguardano questi giovani migranti. I dati parlano chiaro in riferimento ai meccanismi di discriminazione oggettiva che operano da più di un decennio in sfregio degli istituti giuridici decarcerizzanti promossi dal Dpr 448\1988, tuttora definibile come uno strumento di legislazione penale minorile di assoluta avanguardia, in senso progressista, nel panorama occidentale. Il problema è che a beneficiarne sono in massima parte i giovani rei autoctoni, più facilmente inseribili in percorsi di reinserimento familiare (garanzie di controllo informale, possibilità di fruire di uno spazio abitativo), scolastico e lavorativo. L'assenza o la labilità di questi requisiti, in analogia con

quanto avviene per i detenuti adulti, risalta nei commenti di Maurizio (cap. 4) e degli esperti intervistati come fattore di penalizzazione dei giovani migranti sia in riferimento al ricorso alla custodia cautelare che alla faticosissima concessione delle misure alternative.

Questi i principali fattori di discriminazione che appaiono trascendere la dimensione della discrezionalità dei giudici e degli operatori, chiamati a confrontarsi con la durezza delle condizioni di marginalità e irregolarità di una componente rilevante dei loro utenti con strumenti e opportunità di invio ai servizi inadeguati e farraginosi. Tali condizioni esistenziali e relazionali sono affrontate da Belotti nel cap. 6, incentrato su una fruttuosa comparazione tra gli spunti autobiografici offerti dai ragazzi detenuti e le riflessioni di diversi addetti ai lavori e operatori del diritto. È in questo campo che emerge ancora una volta la continuità sociologica tra i processi di esclusione sociale e quelli di una criminalizzazione accentuata riconducibile alla sfasatura tra le istanze di mobilità ascendente che impregnano i progetti migratori e le strutture di opportunità che ne vanno a costituire dei limiti meno che accettabili.

Nel quadro francamente desolante definito da questo testo, emergono tuttavia alcuni segnali di controtendenza che lasciano qualche margine alla speranza. Oltre alle occasioni trattamentali del settore penitenziario, gli autori ci segnalano una progressione costante degli ultimi anni nel favorire, come misura alternativa, il collocamento in comunità dei minorenni stranieri. Un dato positivo che – amara consuetudine – non sembra poter incidere sui tassi di incarcerazione quanto piuttosto affiancarsi agli stessi nella logica del progressivo aumento dei soggetti penalmente controllati. Un dato, peraltro, che induce gli autori a una riflessione critica sulle difficoltà che le strutture comunitarie incontrano in relazione alle istanze emancipatorie dei minori stranieri e alla loro legittima e urgente propensione ad inserirsi nei mercati del lavoro.

I limiti dell'opera sono a nostro avviso rilevabili nel basso

numero di minori stranieri intervistati – che Belotti ci ricorda essere dovuto agli ostacoli burocratici frapposti dall'amministrazione penitenziaria – e nell'incompletezza delle informazioni presenti nei fascicoli giudiziari, lamentata da Maurizio e già più volte riscontrata da altri ricercatori.

Possiamo comunque affermare che il libro, offrendo finalmente una ricomposizione statistica completa dei fenomeni trattati e una ricca panoramica degli interventi integrati attuati e riproducibili nell'ambito di una cooperazione tra agenzie del ministero di giustizia, servizi territoriali (regionali e comunali) e attori del volontariato (cap. 6), si pone come strumento fruibile e utile per coloro i quali – operatori, studiosi, volontari – intendano contribuire al superamento dei meccanismi di riproduzione di una discriminazione istituzionale che penalizza drammaticamente i migranti che incorrono nelle sanzioni penali. Anche quando le istanze relative alla tutela dei loro diritti dovrebbero risultare prevalenti, almeno secondo la logica della protezione dei soggetti deboli in quanto minorenni.

Alvise Sbraccia

FRANCESCA VIANELLO (a cura di)
*Ai margini della città. Forme del controllo
e risorse sociali nel nuovo ghetto*
Carocci, Roma, 2006, pp. 271

Negli ultimi quindici anni l'Italia è divenuta a tutti gli effetti un paese d'immigrazione. Tale evoluzione ha colto impreparato il tessuto sociale, tanto che il fenomeno costituisce un tema di sentita attualità attorno al quale spesso si discute nei toni allarmistici che lo associano all'aumento della criminalità. Questo volume, scritto da un gruppo di giovani ricercatori dell'Università di Padova, ha come oggetto di ricerca la realtà locale di via Anelli, un'area a ridosso del centro cittadino e un tempo quartiere residenziale per studenti, oggi abitata esclusivamente da migranti. La zona è salita alla ribalta della scena sociale locale e nazionale per episodi di cronaca legati a risse, spaccio di droga, prostituzione di cui si sono resi protagonisti gli immigrati, puntualmente ripresi dai giornali e dai mass-media locali in maniera sensazionalista. Queste definizioni della situazione riprodotte dai mass-media hanno contribuito a sedimentare nella coscienza collettiva l'idea di via Anelli come simbolo del degrado e dell'illegalità e dei suoi residenti extracomunitari come responsabili della progressiva degenerazione dell'area.

Questa ricerca mira a ridimensionare tale semplificazione pregiudiziale della realtà sociale di via Anelli e a descrivere, attraverso tecniche di ricerca diversificate (pratiche etnografiche, interviste in profondità, analisi documentali), le origini del ghetto situato alla prima periferia urbana di Padova per ripercorrerne la storia e l'evoluzione, per comprenderne le attuali caratteristiche e le rappresentazioni pubbliche. Grazie all'osservazione partecipante e alle interviste condotte in profondità, gli Autori cercano di ricostruire l'identità personale e sociale dei suoi abitanti al di là della stigmatizzazione di cui sono oggetto, per comprenderne le scelte migratorie, i progetti di vita e l'attuale situazione, in bilico tra precarietà e

clandestinità. Nell'osservare i percorsi migratori attraverso i quali la popolazione migrante si è inserita nel Complesso Serenissima di via Anelli viene data particolare importanza ai percorsi di studio, di lavoro, agli incontri e alle scelte che hanno segnato, consapevolmente e inconsapevolmente, i tratti di vita raccolti. Progressivamente emerge come il criterio determinante per differenziare i migranti residenti in via Anelli sia la loro situazione lavorativa; la ricerca si occupa quindi delle diverse tipologie di occupazione e delle precarie condizioni di lavoro. Ad un primo sguardo l'immagine di via Anelli può sembrare quella di due mondi paralleli, uno composto dai lavoratori immigrati che tornano a casa stanchi la sera e l'altro dai clandestini dediti ad attività illegali, ma successivamente emerge l'inadeguatezza di una tal contrapposizione analitica tra "buoni" e "cattivi", lavoratori e criminali, regolari e clandestini. In realtà le situazioni soggettive dei migranti si rivelano mutevoli, instabili, assolutamente contingenti.

Le difficoltà di integrazione ed i meccanismi di esclusione sociale appaiono essere i principali fattori che favoriscono l'approdo alla devianza dei migranti. Nell'attuale congiuntura economica, sociale e politica le condizioni di inserimento nella società di arrivo sono spesso drammaticamente condizionate dalla grande difficoltà di accesso alla regolarità, oltre che dalla forte precarietà complessiva. L'inserimento economico, abitativo e sociale avviene normalmente in modo sommerso e in condizioni di sfruttamento. Nel libro emerge però anche il ruolo positivo che il complesso di via Anelli riveste nella vita sociale dei migranti, in quanto luogo associabile non solo a spaccio e criminalità, ma anche alla disponibilità di un minimo di risorse altrimenti inarrivabili, un'ancora di salvezza per trovare un alloggio altrimenti precluso a causa delle discriminazioni che i migranti esperiscono quando si avvicinano al mercato della casa e un posto dove poter socializzare con altre persone immigrate in attesa di sentirsi un po' più forti per essere in grado di affrontare la nuova realtà.

Assumono una posizione centrale in questo lavoro le dinamiche di costruzione sociale del ghetto: il fenomeno di via Anelli si presenta progressivamente come il risultato di un processo di definizione a cui hanno contribuito, negli anni, più attori sociali, con un ruolo particolare dei vari mass-media, produttori di un'immagine socialmente condivisa, sistematicamente riguardante la piccola criminalità e il fenomeno dello spaccio e gli interventi delle forze dell'ordine in via Anelli. Nel libro emerge il tentativo di rovesciare tale prospettiva e la volontà di offrire una rappresentazione diversa, capace di decostruire le rappresentazioni mass-mediatiche diffuse. Viene raccontato che in via Anelli si sviluppa una quotidianità costituita dagli stessi aspetti che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni; una quotidianità certamente complessa, come quella di qualsiasi persona segnata dalla difficoltà di accesso ai servizi e alle risorse socio-economiche, ma tuttavia caratterizzata da intensi momenti di socializzazione e confronto.

L'ultima parte del testo si concentra sulla gestione dell'ordine pubblico all'interno e nei dintorni del ghetto di via Anelli. Viene descritta la gestione politica del cosiddetto "Bronx" cittadino da parte delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi dieci anni al governo della città.

Nel complesso il libro ci offre una ricostruzione sistematica della storia, della nascita e del consolidarsi del complesso di via Anelli, un'analisi puntuale delle dinamiche di costituzione dello spazio segregato e delle pratiche relazionali, adattive e organizzative che in esso prendono forma. Ma soprattutto questo lavoro ha restituito voce ed un volto ai residenti del "ghetto" attraverso la descrizione portata in prima persona delle storie di vita dei migranti, riuscendo così a decostruire l'immagine stereotipata che li disegna come le nuove figure pericolose che minacciano l'ordine sociale delle città contemporanee.

Stefano Rossi

HANNO COLLABORATO AL PRESENTE NUMERO:

ROSALBA ALTOPIEDI è dottoranda in Ricerca sociale comparata presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Torino.

GUIDO MAGGIONI è docente di Sociologia del diritto e Storia del pensiero sociologico presso la Facoltà di Sociologia dell'Università "Carlo Bo" di Urbino.

LUIGI MARINI è componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura.

ALESSANDRO MESSINA dirige l'Ufficio Autopromozione Sociale del Comune di Roma per lo sviluppo delle piccole imprese nelle periferie.

CLAUDIUS MESSNER insegna Sociologia, Sociologia del diritto, Filosofia del diritto e Legislazione minorile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Lecce.

VINCENZO RUGGIERO è docente di Sociologia presso la University of Middlesex (Inghilterra) e presso l'Università di Pisa.

VINCENZO SCALIA è docente a contratto di Sociologia generale e Sociologia del lavoro all'Università di Palermo, presso la sede distaccata di Agrigento.

RIVISTA «ANTIGONE»

ABBONAMENTI

Il costo dell'abbonamento alla Rivista (3 numeri) per l'anno 2006 è di euro 60,00.

Socio sostenitore: euro 100,00 (abbonamento annuo alla Rivista + iscrizione all'associazione Antigone).

La consegna dei numeri della Rivista avviene per posta ed è gratuita per gli abbonati.

L'abbonamento è da effettuarsi di preferenza presso la sede operativa dell'associazione Antigone.

INVIO DI ARTICOLI

Le proposte di pubblicazione vanno inviate alla sede operativa dell'associazione Antigone in versione cartacea e in formato elettronico (word).

Autorizzazione alla pubblicazione n. 5939 del 02.02.2006
depositata presso il Tribunale di Torino